Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

589ª seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 27 luglio 2011

Presidenza del vice presidente Nania
indi del presidente Schifani
e della vice presidente Bonino

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-77

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 79-112

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 113-142

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . *Pag.* 1

GOVERNO

Informativa del Ministro della salute sulla crisi finanziaria dell'Ospedale San Raffaele di Milano e conseguente discussione:

FAZIO, *ministro della salute* 2
CARLINO *(IdV)* 4, 5
ASTORE *(Misto-ParDem)* 6
BAIO *(Per il Terzo Polo: ApI-FLI)* 7
GUSTAVINO *(UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI)* 9
RIZZI *(LNP)* 10
BASSOLI *(PD)* 11
GRAMAZIO *(PdL)* 13

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2567) ***Deputato LUSSANA ed altri. – Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-*bis *del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(2613) ***MARITATI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo***:

PRESIDENTE . . . . . 14, 15, 16 e *passim*
LEGNINI *(PD)* . . . . . 15, 20, 21 e *passim*
GIAMBRONE *(IdV)* 16
SERRA *(UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI)* 16, 61, 63
GASPARRI *(PdL)* 16, 31
ZANDA *(PD)* 17, 29, 30
BELISARIO *(IdV)* . . . . . *Pag.* 18, 28, 32
D'ALIA *(UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI)* 18, 27, 30
MARITATI *(PD)* . . . . . 19, 22, 23 e *passim*
PISTORIO *(Misto-MPA-AS)* 23
PERDUCA *(PD)* 24, 68
LI GOTTI *(IdV)* 25, 74
ADAMO *(PD)* 25
CASSON *(PD)* 26, 60
GALPERTI *(PD)* 32
CHIURAZZI *(PD)* 35, 72
CAROFIGLIO *(PD)* 37, 38, 40
LUMIA *(PD)* 40
PARDI *(IdV)* 43, 44, 45
* VALDITARA *(Per il Terzo Polo: ApI-FLI)* . . 45, 46, 47
LUSI *(PD)* 47
MUGNAI *(PdL)* . . . . . 49, 50, 52 e *passim*
INCOSTANTE *(PD)* 24, 38, 53
DELLA MONICA *(PD)* 54, 55
BUGNANO *(IdV)* 64, 68

SULLA RICHIESTA DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI RESTITUZIONE DEL «*BONUS* BEBÈ»

PRESIDENTE 75, 76
FRANCO Vittoria *(PD)* 75

SULLA DISPONIBILITÀ DEI DOCUMENTI RELATIVI AL BILANCIO INTERNO DEL SENATO

PRESIDENTE 76
MOLINARI *(Per il Terzo Polo: ApI-FLI)* 76

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2011 77

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2567

Proposte di questione pregiudiziale 79
Proposta di questione sospensiva 108
Ordine del giorno 110

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

ALLEGATO B

INTERVENTI

Testo integrale dell'intervento della senatrice Baio nella discussione sull'informativa del Ministro della salute sulla crisi finanziaria dell'Ospedale San Raffaele di Milano . . *Pag.* 113

Testo integrale dell'intervento della senatrice Della Monica nella discussione generale del disegno di legge n. 2567 115

CONGEDI E MISSIONI 124

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 124

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Variazioni nella composizione 124

GOVERNO

Trasmissione di atti 124

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Trasmissione di documenti 125

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze . . . . . *Pag.* 125

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione 125

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 126

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità 127

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni . 127

Mozioni 127

Interrogazioni 131

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 133

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 142

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 15,39.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.

Avverte che dalle ore 15,44 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Informativa del Ministro della salute sulla crisi finanziaria dell'Ospedale San Raffaele di Milano e conseguente discussione

FAZIO, *ministro della salute*. Avendo operato come medico e ricercatore presso il San Raffaele, conosce personalmente la struttura fondata da don Luigi Verzè che vanta risultati scientifici e clinici eccellenti, di rilievo internazionale. Trattandosi di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, l'ospedale gode di autonomia giuridica e amministrativa. Al Ministero della salute sono estranei compiti di gestione e di controllo dei rapporti con il sistema sanitario, che rientrano nella competenza della Regione Lombardia, così come i compiti di vigilanza sugli assetti societari e le attività extrasanitarie che sono all'origine del forte indebitamento della Fondazione Monte Tabor. Dopo il suicidio del vice presidente Mario Cal, il Governo ha richiesto comunque un dettagliato rapporto sulla situazione finanziaria e sull'uso di finanziamenti destinati alla ricerca. Va sottolineato che le attività di ricerca e assistenza sanitaria sono in equilibrio finanziario e che l'indebitamento origina da attività diverse: i problemi del San Raffaele derivano probabilmente dall'aver voluto sostenere la crescita autonoma di una autorevolissima struttura medico-scientifica con altre, variegate attività, spesso eterogenee rispetto all'iniziativa originaria. Ai nuovi consiglieri di amministrazione spetta dunque il compito di chiarire la situazione contabile e di elaborare un piano di ristrutturazione: il Governo si adopererà nell'ambito delle proprie competenze per salvaguardare un patrimonio irrinunciabile. *(Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo).*

CARLINO *(IdV)*. Il dissesto finanziario del San Raffaele, provocato da investimenti improbabili in speculazioni immobiliari, attività alberghiere, progetti megalomani privi di qualsiasi attinenza con l'attività sanitaria e di ricerca, rischia di privare il Paese di un istituto di eccellenza, le cui benemerenze in campo scientifico sono innegabili. Il debito accumulato rischia di bloccare la costruzione di alcuni ospedali e di avere pesanti ricadute sui dipendenti della struttura e sui fornitori. Viene spontaneo chiedersi se altri gruppi sanitari convenzionati versino in una situazione analoga a quella del San Raffaele e se il Governo nazionale e quello regionale abbiano vigilato sull'uso delle risorse versate per i rimborsi dei medicinali e dei ricoveri in convenzione. Alla magistratura spetta accertare le responsabilità penali, alla politica spetta garantire la trasparenza delle procedure. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD)*.

ASTORE *(Misto-ParDem)*. Sembra incredibile che una struttura di eccellenza che riveste un indubbio interesse pubblico abbia accumulato un debito di un miliardo di euro. La Regione avrebbe dovuto interrogarsi sulle attività extrasanitarie della Fondazione e avrebbe dovuto esercitare un controllo sugli assetti societari. Il San Raffaele, nell'interesse dei cittadini, va salvaguardato e rilanciato sulla base di regole più trasparenti e di nuovi amministratori, privi di intrecci con il mondo politico. Prima di intervenire, è opportuno che il Ministro della salute abbia una relazione dettagliata sulla situazione finanziaria dell'istituto e ne informi il Parlamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BAIO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Quanto detto dal Ministro non è sufficiente, atteso che per preservare l'alta professionalità di chi lavora al San Raffaele e per dare alla collettività le risposte cui ha diritto occorre accertare le responsabilità di chi non ha esercitato il dovuto controllo e di chi ha tradito le finalità sanitarie della struttura. È assai grave che una istituzione scientifico-sanitaria riconosciuta a livello nazionale e accreditata dalla Regione abbia accumulato un così ingente deficit ed effettuato degli investimenti che esulano dalle proprie finalità; ancor più grave, però, è che le fondazioni, pur se beneficiarie di denaro proveniente dalla fiscalità generale come nel caso di specie, non siano obbligate a presentare i propri bilanci potendo avvalersi del regime di riservatezza contabile. In tale ottica, auspica quanto prima una legge sulle fondazioni e una revisione del decreto legislativo sulle imprese sociali e della legge istitutiva dei DRG; nel frattempo, il Ministero è tenuto ad operare tutti quei controlli sulla struttura fino ad oggi effettuati in modo non sufficientemente efficace e ad appurare per quale ragione essi non siano stati promossi dalla Regione Lombardia. *(Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI e PD)*. Chiede che il testo dell'intervento sia allegato ai Resoconti della seduta *(v. Allegato B)*.

GUSTAVINO *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)*. Il cattivo uso delle risorse all'interno della struttura San Raffaele impone oggi un'indagine seria e trasparente sulle responsabilità e sui mancati controlli: ciò corrisponde ad un imperativo etico, ma anche alla richiesta dei pazienti, che vogliono essere tranquillizzati sulla sua capacità della struttura

di continuare ad erogare prestazioni di qualità. Il Ministero è pertanto tenuto ad attivarsi, così da scongiurare il rischio che la vicenda venga catalogata come uno dei tanti esempi di malasanità, restituendo al San Raffaele la reputazione meritatamente guadagnata nel corso degli anni. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e PD).*

RIZZI *(LNP)*. Nel ringraziare il Ministro per l'informativa resa, esprime sollievo in ordine al fatto che il disastro economico che ha colpito il San Raffaele non abbia intaccato la qualità dell'attività di cura, di assistenza e di ricerca. Ciò nonostante, è però più che mai indispensabile individuare e approfondire le responsabilità, verificare la correttezza dei controlli e analizzare nel dettaglio la problematica economico-amministrativa, eventualmente anche rivedendo i criteri di gestione e di finanziamento degli istituti di ricerca a carattere scientifico rispetto alle aziende ospedaliere sanitarie che fanno capo ai sistemi sanitari regionali. Rivolge quindi un ringraziamento e un augurio ai nuovi finanziatori e ai nuovi membri del consiglio di amministrazione della struttura, chiamati ad operare affinché il San Raffaele mantenga il ruolo, meritatamente acquisito, di eccellenza sanitaria nazionale e tra le più importanti a livello internazionale. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

BASSOLI *(PD)*. Le dichiarazioni rese dal Ministro non chiariscono le ragioni di un così elevato debito accumulato dal San Raffaele. Invita, a tale proposito, il Governo a pronunciarsi circa la previsione per cui i componenti del consiglio di amministrazione saranno nominati d'ora in avanti da Don Verzé, il quale controllerà da solo così di fatto la vita dell'ospedale. Stante il silenzio della Regione Lombardia sulla vicenda, è senz'altro opportuna la richiesta fatta dal Ministero per ottenere un rapporto, attesa l'assoluta esigenza di fare chiarezza sulle responsabilità e sui mancati controlli. È inoltre auspicabile procedere quanto prima ad una rivisitazione della disciplina in materia di accreditamenti, pubblicità contabile e DRG, dal momento che se la Fondazione avesse avuto l'obbligo di rendere pubblici i propri bilanci, probabilmente il *crack* sarebbe stato evitato. *(Applausi dal Gruppo PD).*

GRAMAZIO *(PdL)*. Ringrazia il Ministro per l'informativa resa e per i controlli effettuati ed esprime compiacimento per l'alta qualità dei nuovi membri del consiglio di amministrazione, chiamati a preservare e a garantire continuità alle professionalità e al valore che caratterizzano il San Raffaele, facendone una delle strutture più all'avanguardia del Servizio sanitario nazionale. Il nuovo consiglio di amministrazione ha però ora bisogno di tempo per riorganizzare il servizio e dare le risposte necessarie: in tale ottica, la data del 15 settembre per la presentazione del piano appare forse prematura e bisognosa di essere rivista. Invita quindi il Ministero a supportare l'attività del consiglio di amministrazione, in uno spirito di fattiva collaborazione con la Regione Lombardia, affinché il San Raffaele continui ad erogare prestazioni di alta qualità ad un'ampia platea di pazienti. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2567) ***Deputato LUSSANA ed altri. – Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-*bis *del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(2613) ***MARITATI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo***

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'illustrazione delle questioni pregiudiziali.

Come preannunciato in Conferenza dei Capigruppo, la Presidenza ha disposto un'armonizzazione dei tempi della discussione, di cui dà lettura.

LEGNINI *(PD)*. Contesta la decisione della Presidenza, sia per il fatto che essa interviene prima della fine della discussione delle questione incidentali, sia perché non si tratta di un'armonizzazione, ma di un vero e proprio contingentamento dei tempi, che andrebbe deciso dalla Conferenza dei Capigruppo. Chiede dunque di convocare immediatamente tale organismo, per valutare la reale opportunità di procedere al contingentamento dei tempi su un provvedimento che non ha alcuna urgenza e che dovrebbe essere esaminato dopo il decreto-legge sul rimpatrio degli immigrati irregolari, che rischia di scadere. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

GIAMBRONE *(IdV)*. Associandosi alla richiesta del senatore Legnini, chiede di revocare la decisione – che si configura come un vero e proprio contingentamento dei tempi – e di convocare la Conferenza dei Capigruppo. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)*. Si associa alla richiesta, invitando la Presidenza a convocare immediatamente la Conferenza dei Capigruppo.

GASPARRI *(PdL)*. Durante la Conferenza dei Capigruppo il Presidente si era riservato di procedere all'armonizzazione dei tempi, richiesta dal Popolo delle libertà, sulla base dell'andamento dei lavori, in coerenza con le proprie competenze regolamentari.

ZANDA *(PD)*. Non è possibile che all'opposizione vengano limitati i tempi della discussione di un provvedimento grave, che stravolge il processo penale italiano. Auspica dunque che venga consentito un tempo di discussione adeguato all'importanza e alla delicatezza dei temi trattati, per consentire una gestione serena di una fase molto delicata dei lavori parlamentari e non esacerbare il clima politico, che altrimenti rischia di degenerare. *(Applausi dai Gruppi PD e del senatore Pardi).*

BELISARIO *(IdV)*. Quella avanzata dalla Presidenza non si configura come una proposta di armonizzazione, che dovrebbe tendere a trovare una sintesi tra le richieste dei Gruppi, ma come un contingentamento dei tempi. Chiede dunque di concedere maggiore tempo all'opposizione e di

venire incontro alle sue richieste, per continuare a svolgere il dibattito in un clima disteso. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

D'ALIA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)*. La decisione di contingentare i tempi di discussione del disegno di legge, che comunque non verrà approvato in via definitiva prima dell'estate, e di posticipare l'esame del disegno di legge in materia di rimpatri degli immigrati irregolari, si spiega soltanto alla luce delle divisioni all'interno della maggioranza. Tale condotta irragionevole logora comunque i rapporti tra maggioranza ed opposizione ed è opportuno convocare immediatamente la Conferenza dei Capigruppo per un riesame del calendario dei lavori.

PRESIDENTE. L'intenzione di armonizzare i tempi da parte del Presidente del Senato è stata già comunicata nella seduta di ieri e garantisce alle opposizioni più tempo rispetto a quanto sarebbe stato previsto con il contingentamento richiesto dal Popolo delle libertà, sul quale deciderebbe a maggioranza la Conferenza dei Capigruppo. *(Commenti dai banchi dell'opposizione).*

LEGNINI *(PD)*. Secondo il Regolamento, il potere di determinate i tempi della discussione spetta soltanto alla Conferenza dei Capigruppo, mentre il Presidente può provvedere ad armonizzare i tempi con quanto previsto dal calendario. La Presidenza non si è limitata a stabilire un termine entro cui concludere l'esame del disegno di legge, in coerenza con il calendario, ma ha suddiviso i tempi tra i vari Gruppi, procedendo di fatto ad un contingentamento. Chiede pertanto che si convochi la Conferenza dei Capigruppo e che i Gruppi della maggioranza, compresa la Lega Nord, si assumano la responsabilità di votarlo, oppure che si modifichi o si revochi la decisione assunta. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore D'Alia).*

PRESIDENTE. Secondo il Regolamento, la Conferenza dei Capigruppo determina «di norma» il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo e ciò non limita la facoltà della Presidenza di armonizzare i lavori dell'Assemblea. Nella seduta di ieri il presidente Schifani ha annunciato l'intenzione di procedere all'armonizzazione dei tempi ed ha quindi esercitato una prerogativa attribuitagli dal Regolamento. *(Proteste da parte dell'opposizione).*

MARITATI *(PD)*. Il presidente Schifani aveva anche annunciato l'intenzione di attivarsi per ristabilire un clima di collaborazione e di dialogo tra maggioranza e opposizione. È stato inoltre presentato un nuovo emendamento al disegno di legge n. 2567 da parte dei relatori, che appare estraneo alla materia del disegno di legge e che merita un attento esame parlamentare.

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. I Capigruppo non hanno dato il proprio assenso ad un'armonizzazione dei tempi ed anzi l'opposizione ha chiesto un'inversione degli argomenti previsti dal calendario. Invita dunque la Presidenza a convocare la Conferenza dei Capigruppo, affinché la maggio-

ranza si assuma pienamente la responsabilità di procedere al contingentamento. *(Applausi della senatrice Mariapia Garavaglia).*

PRESIDENTE. La procedura seguita consentirà all'opposizione di avere più tempo a disposizione rispetto a quanto sarebbe accaduto con il contingentamento dei tempi. Propone pertanto di procedere all'illustrazione della questione pregiudiziale QP8, proseguendo nella discussione, come richiesto dal Presidente Schifani. *(Proteste dai banchi dell'opposizione).*

PERDUCA *(PD)*. Non è rispettoso del ruolo del Parlamento aver contingentato i tempi di discussione su un provvedimento non urgente e dopo che i relatori hanno presentato un nuovo emendamento. Sarebbe stato preferibile, almeno, che la proposta di armonizzazione fosse stata presentata dopo la discussione sulle questioni incidentali. Rinuncia pertanto all'illustrazione della questione pregiudiziale QP8.

LI GOTTI *(IdV)*. La riduzione dei tempi assegnati al Gruppo IdV per la discussione generale rispetto a quelli stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo impedisce di discutere il provvedimento e soffoca la libertà di espressione. Una maggioranza priva di dignità tenta di comprimere gli spazi di confronto democratico solo per salvare un imputato. *(Vivi, prolungati applausi dai Gruppi IdV, PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e Per il Terzo Polo: ApI-FLI. Proteste dal Gruppo PdL).*

ADAMO *(PD)*. La proposta di contingentamento avanzata implica l'assegnazione di un tempo risibile a ciascun oratore che lede il diritto individuale del senatore eletto a rappresentare la posizione del Gruppo e dei propri elettori sull'argomento.

CASSON *(PD)*. Il richiamato articolo 55, comma 5 del Regolamento, con cui si è giustificata la proposta di contingentamento, non è applicabile in quanto esso si riferisce alla fase della discussione generale, mentre al momento non sono ancora state illustrate le questioni pregiudiziali e sospensive che fanno parte della fase preliminare dell'esame e la cui approvazione potrebbe implicare il ritorno degli atti in Commissione. La presentazione dell'emendamento aggiuntivo 2.0.200, inoltre, pone dei problemi di legittimità costituzionale che devono essere valutati ed è pertanto auspicabile che sia riunita quanto prima la Conferenza dei Capigruppo a questo scopo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. Interviene brevemente nel dibattito, prima di recarsi ai funerali di Stato del militare caduto in Afghanistan, per chiarire che, come garante di un sereno e proficuo andamento dei lavori anche su temi non condivisi, ribadisce l'impegno ad esaurire, prima della pausa estiva, tutti gli argomenti inclusi nel calendario approvato all'unanimità

dalla Conferenza dei Capigruppo, se necessario anche procedendo al contingentamento dei tempi di discussione. Questa esigenza, del resto, aveva motivato la decisione di armonizzare i tempi di discussione delle questioni incidentali a fronte della presentazione – fatto certamente anomalo – di ben undici questioni pregiudiziali. Al fine di escludere qualsiasi interpretazione strumentale dell'atteggiamento della Presidenza, revoca l'armonizzazione dei tempi di discussione delle questioni incidentali, ma si riserva di convocare altre Conferenze dei Capigruppo per garantire l'esaurimento degli argomenti in calendario. *(Commenti dai Gruppi IdV e PD).*

ZANDA *(PD)*. Rimane fermo l'orientamento dell'opposizione di impedire l'approvazione del provvedimento non sia approvato.

PRESIDENTE. L'opposizione può manifestare contrarietà e richiamarsi al Regolamento. Voler impedire è un atteggiamento che va oltre l'esercizio dei diritti parlamentari. *(Applausi dai Gruppi PdL, LNP e CN-Io Sud).*

ZANDA *(PD)*. La Presidenza deve farsi garante del corretto andamento dei lavori e non dell'approvazione di un determinato provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).*

PRESIDENTE. La Presidenza è garante della realizzazione dei lavori programmati dalla Conferenza dei Capigruppo, non dell'approvazione di un provvedimento.

D'ALIA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)*. Il calendario approvato all'unanimità conteneva un provvedimento avente ad oggetto l'inapplicabilità del rito abbreviato ai reati puniti con la pena dell'ergastolo, ma per effetto dell'emendamento presentato dalla maggioranza, quello all'esame dell'Aula è un provvedimento completamente diverso. Se quindi è condivisibile la necessità di contingentare i tempi della discussione, non è accettabile che si strozzi il dibattito sui nuovi elementi introdotti.

GASPARRI *(PdL)*. Il Presidente è venuto in Aula per dare un segnale di attenzione alle istanze dell'opposizione e quindi da essa meriterebbe maggiore rispetto. Alla luce delle undici questioni pregiudiziali presentate e degli intenti ostruzionistici manifestati dall'opposizione, si deve prendere atto della volontà della Presidenza di non turbare il clima costruttivo creatosi con l'approvazione unanime del calendario dei lavori. La maggioranza ribadisce la volontà di giungere all'approvazione del disegno di legge n. 2567. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

BELISARIO *(IdV)*. In realtà il calendario è stato approvato all'unanimità sulla base di un riferimento sbagliato. Quindi, più che di una decisione unanime, si dovrebbe parlare di un trucco. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

PRESIDENTE. Avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo emendamento presentato al disegno di legge n. 2567 è

fissato per la fine della seduta. Riprende l'illustrazione delle questioni incidentali.

Presidenza del vice presidente NANIA

GALPERTI *(PD)*. Il testo in esame contraddice la politica fin qui dichiarata dal Governo in tema di giustizia. Veniva proclamata la finalità di ridurre i tempi del giudizio attraverso provvedimenti volti alla revisione del sistema dei reati e dei delitti perseguibili d'ufficio e a querela delle parti, alla riduzione dei tempi dei processi, anche accorciando i termini per la loro estinzione, per evitare che l'Italia subisse la condanna della Corte di giustizia europea per la violazione del principio della ragionevole durata del processo come presupposto di un ordinamento rispettoso dei diritti dei cittadini. Con il provvedimento in esame, invece, (i cui effetti si ripercuoteranno anche sui processi in corso) si dilatano i tempi del giudizio in modo indeterminato, non essendo calcolabile il numero dei testimoni che potrebbero essere ascoltati, a scapito degli interessi dell'imputato, delle parti offese o civili e della ragionevolezza del procedimento. Irragionevoli appaiono le modifiche al codice di procedura penale riguardanti l'utilizzabilità di prove che hanno concorso alla formazione di sentenze passate in giudicato ed il regime di ammissibilità delle prove nel processo penale, che vengono collocate in un provvedimento che si poneva la finalità di regolamentare il rito abbreviato per quanto riguarda i reati punibili con l'ergastolo. Per queste ragioni, la questione pregiudiziale QP9 chiede di non procedere all'esame del disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo PD* e *dei senatori Pardi e Astore)*.

CHIURAZZI *(PD)*. Illustra la questione pregiudiziale QP10, l'unico strumento per sanzionare la palese violazione dell'articolo 97 del Regolamento sulla improponibilità di materie estranee all'oggetto della discussione perpetrata con il testo in esame, completamente diverso da quello pervenuto dalla Camera e ormai incoerente con l'oggetto iniziale. Per effetto di questa violazione, l'Aula non è in grado di determinare gli effetti generati dal provvedimento così modificato, né è quantificabile il numero dei processi ancora in corso che verrebbero intaccati dalle nuove disposizioni, così come non è possibile valutare se e di quanto i processi ne verranno prolungati, o se il fenomeno della prescrizione ne sarà accentuato o ridotto. Tutto lascia supporre che si avrà un sempre maggior numero di processi che finiranno per estinguersi, negando così la legittima aspirazione alla giustizia da parte di ogni cittadino. Si tratta di un provvedimento, quindi, che produce effetti non noti e che certamente sana i mali della giustizia, non rispondendo al principio costituzionale della ragionevole durata dei procedimenti. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

CAROFIGLIO *(PD)*. Illustra la questione pregiudiziale QP11. Il disegno di legge presenta gravissimi profili di legittimità costituzionale perché

intacca i fondamenti del processo pregiudicando il funzionamento dell'apparato penale. L'introduzione dell'obbligo di ammettere tutte le prove, tranne quelle non pertinenti, implica che il giudice dovrà esaminare anche prove superflue o manifestamente infondate, in evidente conflitto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Se si tiene conto che tra gli oggetti di prova vi è la determinazione della pena, si comprende come il provvedimento mini alla radice la potestà sanzionatoria dello Stato. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Musso).*

Presidenza della vice presidente BONINO

LUMIA *(PD)*. Propone all'Assemblea la questione sospensiva QS1. Il disegno di legge approvato dalla Camera aveva contenuto condivisibile, escludendo un uso strumentale del rito abbreviato per i delitti punibili con l'ergastolo, anche se poteva essere migliorato, prevedendo una disciplina specifica per i collaboratori di giustizia. Ma il testo ha subito uno stravolgimento quando, a dispetto del recente esito referendario cui hanno contribuito anche gli elettori del centrodestra, è tornata a imporsi l'esigenza di varare una norma *ad personam* per dare ulteriori strumenti ai legali del Presidente del Consiglio per risolvere i suoi problemi giudiziari. Questa esigenza lede i diritti dei cittadini e mortifica la stessa maggioranza, in primo luogo la Lega, obbligandola a sostenere disposizioni disonorevoli che sono state introdotte, peraltro, in violazione dell'articolo 97 del Regolamento. L'approvazione di emendamenti palesemente improponibili, in quanto estranei all'oggetto in discussione, è destinata a deteriorare i rapporti tra maggioranza e opposizione. In tutte le democrazie il rapporto tra politica e giustizia è regolato in base al bilanciamento dei poteri: pur di garantire l'impunità al Capo del Governo e ottenere la prescrizione dei processi a suo carico, la maggioranza sembra disposta a calpestare le norme costituzionali sul giusto processo e a cancellare il principio dell'utilizzabilità della prova in altri procedimenti, che fu introdotto dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

PARDI *(IdV)*. Annuncia voto favorevole alla proposta di sospendere l'esame di un provvedimento ignobile, che offende il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e infligge un duro colpo al codice di procedura penale. Un provvedimento il cui contenuto originario è stato stravolto con l'approvazione di emendamenti che il Regolamento considera improponibili, in quanto estranei alla materia. La possibilità di ammettere prove superflue e di dilatare indefinitamente le liste testimoniali lede l'autonomia della magistratura e perverte l'istituto probatorio che, perduta la funzione di accertamento della verità, assume una funzione puramente dilatoria. Una legge che impedisce il riferimento a sentenze passate in giudicato e rende imprevedibile la durata dei processi è insensata: la maggioranza vuole approvarla perché, applicandosi ai processi in corso in cui sia stato chiuso il dibattimento di primo grado, essa serve a conseguire un obiettivo: garantire l'impunità del Presidente del Consiglio,

titolare di un'azienda che in relazione alla vicenda Mondadori è già stata condannata al pagamento di 560 milioni di euro a seguito dell'accertamento della corruzione di un giudice. Tutto ciò sarebbe inconcepibile nelle altre democrazie e getta discredito sulle istituzioni italiane. *(Applausi dal Gruppo IdV. Commenti dal Gruppo PdL).*

VALDITARA *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Preannuncia il voto favorevole del Gruppo alle pregiudiziali avanzate. È infatti evidente la totale estraneità al contenuto del provvedimento della norma relativa al regime delle prove, la quale determinerà peraltro un inutile e pericoloso allungamento dei processi penali, con grave danno per le vittime dei reati e in violazione dell'articolo 111 della Costituzione in tema di ragionevole durata dei processi. La disciplina sembra rispondere ad esigenze contingenti di carattere personale del tutto inaccettabili ed è contraria a qualsiasi principio di ragionevolezza della legislazione. Stupisce che i senatori del PdL provenienti da Alleanza Nazionale, che aveva nelle sue radici culturali la difesa della legalità e del principio della certezza della pena, possano votare per una simile norma. *(Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo: ApI-FLI e del senatore Musso. Congratulazioni. Commenti del senatore Gramazio).*

LUSI *(PD)*. L'elevato numero di questioni pregiudiziali presentate sta a testimoniare, non una volontà meramente ostruzionistica, quanto la gravità della situazione e la ferrea volontà dell'opposizione di impedire l'approvazione di un provvedimento dannoso per il sistema del processo penale. L'emendamento del senatore Mugnai, introdotto in Commissione malgrado la palese estraneità al contenuto del provvedimento, prevede l'esclusione del vaglio del giudice in ordine all'eventuale carattere manifestamente superfluo e irrilevante della prova, con conseguente grave allungamento dei tempi del processo, reso ancor più dannoso in considerazione dell'applicazione della disciplina anche ai processi in corso. Per tali ragioni, preannuncia il voto favorevole del Gruppo alle questioni pregiudiziali e alla questione sospensiva, convinto della necessità di non procedere all'esame di un provvedimento che – ancora una volta – tiene conto solo degli interessi personali del Presidente del Consiglio, incosciente degli effetti devastanti che produrrà sul sistema della giustizia italiana a danno degli altri cittadini. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).*

MUGNAI *(PdL)*. Molte delle critiche avanzate appaiono pretestuose e non rispondenti alla realtà, posto che, ad esempio, la facoltà per l'imputato di interrogare personalmente i soggetti che lo accusano è perfettamente coerente con l'impianto disegnato all'articolo 111 della Costituzione. Niente affatto condivisibili sono anche le eccezioni formulate con riguardo alla presunta estraneità della disciplina del regime degli atti con il contenuto del provvedimento: l'esclusione delle diminuenti del rito per i reati puniti con l'ergastolo richiede comunque che l'accertamento dei fatti avvenga nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, per non comprimere il diritto di difesa, che l'articolo 111 della Costituzione pone a perno del giusto processo. Questa *ratio* ispira anche la proposta (attuazione di un principio di elementare e sostanziale giustizia) che

nel contraddittorio le parti esaminino tutte le prove e non possano essere aprioristicamente assunte quelle utilizzate in altri processi, cui le parti possono non aver partecipato. Non meno incomprensibili sono le preoccupazioni avanzate in ordine ad uno smisurato aumento delle prove portate a processo, le quali traggono origine dalla confusione tra mezzo di prova e lista testimoniale: il provvedimento, infatti, non limita certo il potere del giudice di ridurre liste di prove manifestamente abbondanti, ma piuttosto modifica il criterio di valutazione attraverso il quale le liste stesse sono formate, permanendo peraltro in capo al giudice la facoltà di revocare i mezzi di prova manifestamente superflui. Per tali ragioni, il voto del Gruppo del Popolo della Libertà sulle pregiudiziali e la sospensiva sarà contrario. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni. Commenti e applausi ironici dei Gruppi PD e IdV).*

Il Senato respinge la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore Li Gotti e da altri senatori (QP1), dalla senatrice Della Monica e da altri senatori (QP2), dal senatore D'Alia e da altri senatori (QP3), dal senatore Casson e da altri senatori (QP4), dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori (QP5), dal senatore Maritati e da altri senatori (QP6), dal senatore Ceccanti e da altri senatori (QP7), dal senatore Perduca e da altri senatori (QP8), dal senatore Galperti e da altri senatori (QP9), dal senatore Chiurazzi e da altri senatori (QP10), e dal senatore Carofiglio e da altri senatori (QP11). Risulta respinta la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore Lumia e da altri senatori.

LEGNINI *(PD)*. Invita la Presidenza a sollecitare, per il seguito dell'esame del provvedimento, la presenza del nuovo ministro della giustizia Palma, cui rivolge gli auguri per l'avvenuta nomina, in modo che l'Aula possa avere il suo giudizio in relazione all'effettiva portata delle modifiche introdotte al testo approvato dalla Camera dei deputati, delle quali maggioranza e opposizione danno interpretazioni diametralmente opposte.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DELLA MONICA *(PD)*. Per effetto delle modifiche introdotte in Commissione giustizia, muta profondamente l'originario intento del provvedimento, che diviene ora quello di rallentare a dismisura i processi penali futuri e soprattutto quelli in corso, favorendo le tattiche dilatorie degli imputati. In particolare, la modifica all'articolo 190 del codice di procedura penale avrà effetti devastanti sull'economia processuale, laddove sostituisce il potere del giudice di escludere le prove manifestamente infondate e irrilevanti con l'obbligo di ammettere tutte le prove, ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti: è del tutto evidente che in tal modo il processo non potrà svolgersi secondo i canoni costituzionali della ragionevole durata, essendo di fatto concesso ai difensori la possibilità di dilungarne *ad libitum* i tempi. La previsione è inoltre resa ancor più vincolante per effetto della modifica all'articolo 495 del codice di procedura penale, la quale restringe ulteriormente i casi in cui il giudice dibattimentale potrà revocare l'ammissione delle prove.

Quanto alla previsione che riconosce in capo all'imputato la facoltà di interrogare personalmente gli accusatori, essa ha in sé una chiara finalità intimidatoria sul teste, che è inaccettabile e inopportuna. Nello stigmatizzare la riscrittura dell'articolo 238-*bis* del codice penale, che rischia di gettare nell'incertezza la sorte di numerosi processi, tra cui il cosiddetto processo Mills, richiama i più rilevanti provvedimenti adottati dal Governo Berlusconi, i quali hanno avuto come chiara e principale finalità quella di favorire la persona del Presidente del Consiglio: dalla depenalizzazione del falso in bilancio alla legge Cirami, al lodo Schifani e al lodo Alfano. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, Per il Terzo Polo: ApI-FLI e del senatore Pistorio. Congratulazioni).* Consegna quindi il testo dell'intervento affinché sia allegato ai Resoconti della seduta *(v. Allegato B).*

CASSON *(PD)*. Chiede chiarimenti sull'ordine degli iscritti a parlare.

PRESIDENTE. Fornisce i chiarimenti richiesti.

MARITATI *(PD)*. Chiede di posticipare alla seduta di domani gli interventi dei senatori del Partito Democratico che sono convocati per una importante riunione di Gruppo.

PRESIDENTE. Eventuali scambi nell'ordine degli interventi non sono organizzati dalla Presidenza.

SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)*. Sebbene l'esito di una recente consultazione referendaria abbia testimoniato l'impopolarità dei provvedimenti *ad personam,* la maggioranza ha deciso di stravolgere il disegno di legge sull'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo – il cui testo originale era condivisibile – introducendo delle norme che modificano completamente il regime dell'acquisizione delle prove nel processo penale. Numerosi sono i profili di incostituzionalità del testo, che contrasta i principi del giusto processo, della sua ragionevole durata, della parità tra le parti processuali e della formazione delle prove in contraddittorio. Viene infatti svilito il ruolo del giudice come *dominus* del processo, mentre si consente all'imputato di dilazionarne i tempi, per giungere al termine di prescrizione del reato, chiedendo l'escussione di un numero potenzialmente elevato di testimoni, senza che il giudice possa vagliarne la concreta rilevanza a fini probatori. Nonostante le numerose condanne in sede europea sull'eccessiva durata dei processi, dunque, si consente un ulteriore allungamento dei tempi, a scapito dell'efficienza e della celerità dei procedimenti giudiziari, che pure la maggioranza aveva dichiarato di voler perseguire proponendo la normativa sul cosiddetto processo breve. Occorre inoltre notare che la norma secondo cui, in caso di acquisizione in giudizio di una sentenza irrevocabile, l'imputato può ottenere l'esame dei testimoni le cui dichiarazioni sono state utilizzate per le motivazioni della sentenza, potrà essere utilizzata per dilazionare i tempi del cosiddetto processo Mills, in cui è imputato il Presidente del Consiglio. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e PD. Congratulazioni).*

BUGNANO *(IdV)*. Il testo originario del disegno di legge sull'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo, su cui l'Italia dei Valori era d'accordo, è stato stravolto in modo inaccettabile dagli emendamenti approvati in Commissione. La nuova normativa modifica infatti l'articolo 238-*bis* del codice di procedura penale, secondo cui le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite a fini probatori, ritenendo tale articolo non rispondente al principio del contraddittorio sancito dalla Costituzione, sebbene la norma abbia resistito ad un recente vaglio della Corte costituzionale. La formulazione proposta dalla Commissione prevede infatti che, in caso di acquisizione in un giudizio di una sentenza divenuta irrevocabile, l'imputato possa ottenere l'esame delle persone le cui dichiarazioni siano state utilizzate per le motivazione della sentenza. Tale norma verrà applicata ai processi in corso, qualora non sia già stata dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado. Si può dunque affermare con ragionevole certezza che la norma sia stata pensata per fornire nuovi strumenti processuali al Presidente del Consiglio, al fine di far scattare i termini di prescrizione in un procedimento che lo riguarda per il quale non è ancora stata dichiarata la chiusura del dibattimento in primo grado: in tale procedimento, infatti, è stata acquisita la sentenza di condanna passata in giudicato nel cosiddetto processo Mills. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

PERDUCA *(PD)*. Il provvedimento in esame va considerato nel contesto del sistema giudiziario italiano, caratterizzato da lunghi processi, da carceri sovraffollate soprattutto da detenuti per reati bagatellari, da un elevato numero di procedimenti pendenti e da un alto tasso di prescrizione, che hanno portato a numerose pronunce della Corte europea per i diritti dell'uomo contro lo Stato italiano, per mancato rispetto del principio della ragionevolezza dei tempi. A fronte di questo quadro, il disegno di legge in esame tutela la posizione di pochi individui, uno dei quali è il Presidente del Consiglio. Il provvedimento licenziato dalla Camera nel passaggio al Senato ha perso quasi completamente il suo senso iniziale, anche se in seguito si è pensato di reintrodurre alcune modifiche nel codice penale relativamente ai reati di strage e sequestro di persona che riporterebbero in qualche modo a coerenza il contenuto normativo con il titolo originario del provvedimento. La materia nel suo complesso andrebbe trattata in modo diverso. Ad esempio in merito al tema dell'ergastolo, l'ordine del giorno G100 impegna il Governo a rivedere le clausole di ostatività ai benefici premiali per i detenuti a vita, nonché a valutare l'abolizione dell'ergastolo. Le decisioni che verranno assunte nella civile e democratica Norvegia circa l'opportunità di imputare all'autore della strage di Oslo delitti contro l'umanità per evitare che sconti una pena limitata a 21 anni di detenzione potrà fornire uno spunto interessante per il dibattito italiano sull'amministrazione della giustizia e del sistema penitenziario. Poiché i guasti della giustizia italiana sembrano però essere sempre ridotti ai problemi del Presidente del Consiglio, un buon modo di risolverli potrebbero essere l'amnistia e l'indulto.

CHIURAZZI *(PD)*. Un provvedimento che modifica gli articoli del codice di procedura penale non può prescindere da una riflessione sulle

criticità dell'amministrazione della giustizia in un Paese che incorre frequentemente nella censura degli organi europei a causa dell'eccessiva durata dei processi e della mancata certezza della pena. Una giustizia lenta, peraltro, costituisce un freno per l'attività economica e comporta costi inaccettabili in tempi di crisi. Lungi dall'occuparsi di questioni di rilevanza generale, quali la revisione dei riti e la carenza di personale nel settore della giustizia, la maggioranza ha speso le proprie energie nell'approvazione di provvedimenti di dettaglio che, utili a tutelare l'impunità del Premier, hanno tuttavia aggravato i guasti complessivi del sistema della giustizia italiana. Il provvedimento in discussione si configura come l'ennesima legge *ad personam*, che è destinata a rendere cronica una criticità del sistema: la soppressione del criterio della rilevanza nell'ammissione delle prove elimina infatti un argine importante all'allungamento dei tempi del processo penale. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

LI GOTTI *(IdV)*. Il provvedimento è scritto in modo sciatto e dovrà essere corretto perché individua un sistema confuso e contraddittorio di criteri di valutazione dell'ammissione delle prove. Infatti, si indicano via via i criteri della pertinenza e dell'esclusione delle prove per sovrabbondanza o perché giudicate superflue, salvo poi eliminare qualsiasi criterio di valutazione, e quindi si ammettere anche prove superflue, irrilevanti e addirittura non pertinenti, nel caso in cui siano richieste «a prova contraria in relazione a prove già assunte». Infine, l'affermazione secondo cui la modifica dell'articolo 238-*bis* non si applicheebbe ai processi contro la criminalità organizzata è falsa, basandosi su una confusione terminologica. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta antimeridiana di domani.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

FRANCO Vittoria *(PD)*. Una lettera inviata dal Ministero dell'economia intima a molte famiglie, a restituire il cosiddetto bonus bebè ricevuto nel 2005, poiché non ne avrebbero avuto diritto: chiede che il Governo riferisca al Parlamento su come intende sanare una situazione imputabile ad un difetto di chiarezza dell'amministrazione statale.

MOLINARI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Chiede che siano stampati e distribuiti quanto prima i documenti necessari alla imminente discussione del bilancio interno del Senato.

PRESIDENTE. Il ritardo di stampa è imputabile alle modifiche intervenute dopo le recenti deliberazioni del Consiglio di Presidenza.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 28 luglio.

La seduta termina alle ore 20,30.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 15,39).*
Si dia lettura del processo verbale.

OLIVA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 15,44).*

Informativa del Ministro della salute sulla crisi finanziaria dell'Ospedale San Raffaele di Milano e conseguente discussione (ore 15,44)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro della salute sulla crisi finanziaria dell'Ospedale San Raffaele di Milano».

Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo avrà a disposizione cinque minuti.

Ha facoltà di parlare il ministro della salute, professor Fazio.

FAZIO, *ministro della salute*. Signor Presidente, onorevoli senatori, riferisco oggi in Senato in qualità di Ministro della salute su una vicenda che mi coinvolge anche dal punto di vista personale, in quanto fino a tre anni fa ho operato come medico e ricercatore dell'Ospedale San Raffaele, ancorché in convenzione prima con l'università Statale e poi con l'università Milano Bicocca. Vorrei, quindi, premettere all'esposizione della vicenda così come vista dal punto di osservazione del Ministero della salute, alcune mie considerazioni personali.

Si suol dire che per avere successo due sono gli ingredienti principali: gli anglosassoni parlano di «*vision*» e «*mission*»; si tratta cioè di «vedere» dove si vuole arrivare e perseguire la «missione» con la massima determinazione. Don Luigi Verzé ha entrambe queste doti. Ha una *vision* straordinaria ed è poi estremamente determinato ed efficace nel perseguire gli obiettivi che si prefigge. È stato uno dei primi a riportare in Italia i cosiddetti cervelli in fuga emigrati all'estero. Anch'io sono tra questi.

Ha così messo in piedi una struttura sanitaria, il San Raffaele, con uomini di prim'ordine, motivati da emulazione e al tempo stesso da spirito di corpo che hanno ottenuto a partire dagli anni Ottanta e Novanta risultati scientifici e clinici di assoluto rilievo internazionale, facendo «volare» il nome del San Raffaele in tutto il mondo. Un grande successo italiano.

Affermatosi che fu l'Ospedale milanese, don Verzé si dedicò ad altre iniziative: i grandi laboratori di ricerca di base a Milano, strutture sanitarie all'estero e successivamente altre attività sempre più variegate ed eterogenee rispetto all'iniziativa originaria. Onorevoli senatori, ecco cosa ci può essere stato alla base delle attuali difficoltà finanziarie del San Raffaele: una grandissima forza realizzativa che ha creato un'opera unica nel nostro Paese, ma che a un certo punto si è trasformata in una sorta di spinta a crescere in modo autonomo e non più direttamente correlata agli obiettivi di partenza.

Resta il fatto che l'Ospedale San Raffaele, con i suoi 4.000 medici, ricercatori, tecnici, infermieri e amministrativi è e resta una struttura straordinaria in cui si fa della straordinaria assistenza e ricerca clinica, una struttura che non si può neppure pensare di non difendere e mantenere come grande patrimonio nazionale. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Fatte queste mie considerazioni personali, veniamo ora al punto di vista del Ministero della salute. Il San Raffaele è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). La normativa vigente definisce gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico «enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità».

Le competenze del Ministero della salute sono mirate al riconoscimento di tale carattere, sulla base dei requisiti stabiliti dalla legge, ed

alla vigilanza, che consiste prevalentemente nella verifica triennale del mantenimento dei suddetti requisiti. Nello svolgimento di tale attività, la legge prevede che, in presenza di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di natura privata come il San Raffaele, deve essere fatta salva «l'autonomia giuridico-amministrativa» dell'istituto. Restano estranei ai compiti del Ministero la regolazione, la gestione e il controllo dei rapporti con il sistema sanitario, che rientrano tra le competenze della Regione, così come non rientrano tra i compiti del Ministero interventi di qualsiasi natura o attività di vigilanza sugli assetti societari, sulle attività extrasanitarie e su quelle estere: attività che appaiono oggi all'origine del forte indebitamento della fondazione.

Avendo appreso dagli organi di stampa della difficile situazione finanziaria della fondazione, delle scelte gestionali del suo consiglio di amministrazione e successivamente della tragica, e per me assai dolorosa, scomparsa dell'ex vicepresidente, Mario Cal, il Ministero ha richiesto all'Istituto e alla Regione Lombardia un dettagliato rapporto in ordine alle difficoltà finanziarie e agli interventi sulla *governance* dell'Istituto. Infatti, la stabilità finanziaria è una delle condizioni per garantire il corretto svolgimento dell'attività di ricerca, di assistenza e di didattica, nonché il corretto uso dei finanziamenti per la ricerca, erogati a favore degli IRCCS, che non possono certamente essere utilizzati per altri fini che non siano quelli di ricerca.

In questo contesto problematico, va comunque sottolineata l'assoluta eccellenza scientifica e sanitaria del San Raffaele e anche l'equilibrio finanziario ad oggi delle mere attività sanitaria e di ricerca. I costi dei 1.083 posti letto dell'ospedale, per circa 57.000 ricoveri l'anno, più l'attività ambulatoriale e quella clinico-universitaria, sono coperti dai contributi della Regione Lombardia e delle altre Regioni (considerato che quasi un terzo dei ricoverati non sono cittadini lombardi), che nel 2010 hanno erogato al San Raffaele complessivamente 390 milioni di euro.

Anche l'attività di ricerca è in equilibrio finanziario: nel 2010 i finanziamenti hanno superato i 54 milioni di euro, provenienti da varie fonti pubbliche e private, italiane e internazionali, come il Ministero della salute, la fondazione Telethon, la fondazione Cariplo, l'European research council e il National istitute of health statunitense. Questa è la migliore conferma dell'eccellenza della ricerca del San Raffaele, che «produce» 700-800 pubblicazioni scientifiche l'anno e ha avuto nel 2009 un *impact factor* (l'indice che misura l'attività di ricerca) pari a 3.923,83, il più alto fra i 43 istituti di ricovero e cura a carattere scientifico italiani e tra i più alti in Europa fra tutti i centri di ricerca.

Del resto, come ho già segnalato, le origini dell'indebitamento appaiono estranee ai settori della ricerca e dell'assistenza sanitaria. Oggi si tratta di fare luce su questi aspetti e, nell'interesse dell'Ospedale, non posso che esortare tutti i responsabili del San Raffaele, a cominciare da don Luigi Verzé, a cui mi legano sentimenti di profondo affetto e gratitudine, a collaborare pienamente con i nuovi amministratori.

Ai nuovi consiglieri di amministrazione, espressione di realtà sanitarie di eccellenza e di istituzioni finanziarie e imprenditoriali di area cattolica, e ai loro consulenti spetta il compito di arrivare a un quadro chiaro della situazione contabile e la responsabilità di elaborare un efficace piano di ristrutturazione nei termini concessi dall'autorità giudiziaria, al fine di proseguire l'alta missione dell'Istituto.

Lasciano ben sperare le recenti dichiarazioni di disponibilità di esponenti di istituzioni bancarie creditrici del San Raffaele, che sono essenziali per continuare a garantire la liquidità per l'attività corrente in queste delicate settimane.

Il Governo continuerà dunque a seguire con la massima attenzione l'evoluzione della vicenda, pronto a operare, nell'ambito delle proprie competenze, per favorire la messa in sicurezza delle attività sanitarie e di ricerca del San Raffaele, da ritenersi un patrimonio irrinunciabile per il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro della salute.

È iscritta a parlare la senatrice Carlino. Ne ha facoltà.

CARLINO *(IdV)*. Signor Presidente, signor Ministro, anzitutto la ringrazio per essere venuto qui a riferire su una vicenda che rischia di privare l'Italia di uno dei maggiori centri sanitari di eccellenza. Un'eccellenza riconosciuta in tutta Europa. Un'istituzione le cui benemerenze in capo scientifico, al di là di qualunque valutazione di altro tipo, non possono essere negate.

In questi giorni abbiamo letto di tutto sui giornali: piantagioni brasiliane, palazzi e ospedali nei Paesi dell'Europa orientale, aerei ed elicotteri intestati a società della Nuova Zelanda. Centinaia di milioni di investimenti improbabili che hanno messo sul lastrico un colosso sanitario. Ma, a dire il vero, forse si poteva intuire che qualcosa non andava già guardando semplicemente all'Italia. Forse, ha suggerito qualcuno, ancor più semplicemente ai dintorni di Milano.

Pensiamo alla Costa Smeralda, ad esempio: niente ospedali, niente opere di bene. Più prosaicamente un hotel a quattro stelle, riservato a una clientela d'*elite*, di proprietà della Fondazione Monte Tabor. La Fondazione ha dirottato milioni di euro dalle attività sanitarie a quelle alberghiere che peraltro, a quanto emerge, non avrebbero neppure dato utili.

Tutto sommato una piccola cosa, almeno se confrontata con il miliardo e più di debiti che grava sul San Raffaele, ma che riesce a dare un'idea di come, con l'andar del tempo, una miriade di investimenti con scopi non proprio filantropici e di progetti megalomani ha minato alle fondamenta una grande opera a favore della collettività, con il contorno anche di evidenti conflitti di interessi.

Ingenti finanziamenti sono stati in parte assorbiti da altre iniziative che nulla avevano a che fare con il bene comune, come, ad esempio, la

colossale cupola con l'arcangelo sulla sommità, che troneggia sull'edificio principale del San Raffaele, costata oltre 60 milioni di euro.

GRAMAZIO *(PdL)*. Non c'entra niente con la sanità!

CARLINO *(IdV)*. Ma anche speculazioni immobiliari come quella a Cologno Monzese dove una società del San Raffaele ha restaurato una villa storica immersa in un parco dove ha anche costruito decine di appartamenti. Anche qui adesso tutto è fermo: invenduti gli appartamenti, fin qui proposti a prezzi giudicati fuori mercato, e la società oberata dai debiti e posta precipitosamente in vendita.

Tutto ciò impiegando gran parte degli oltre 400 milioni versati ogni anno dalla Regione Lombardia per i rimborsi dei medicinali e dei ricoveri in convenzione: cioè con i soldi versati dai cittadini contribuenti.

Per un po' il peso di questa strategia folle è stato fatto ricadere sui fornitori. E così il debito verso le aziende che riforniscono il San Raffaele, dalle aziende farmaceutiche a quelle informatiche, è esploso fino a superare i 500 milioni.

Ciò che è più grave, e che va sottolineato con forza perché è il vero problema di questa vicenda, è che il dissesto della Fondazione Monte Tabor sta provocando un danno innanzitutto alla collettività che non vedrà realizzate quelle che invece erano le opere di utilità sociale.

A Cologno Monzese, ad esempio, dovevano essere costruiti e consegnati al Comune un ristorante e un *auditorium*. I lavori sono attualmente fermi ed è probabile che così resteranno. Ad Olbia è stato costruito un nuovo ospedale che è costato oltre 200 milioni di euro. Una struttura certamente utile in una Regione con una situazione sanitaria non certo felice come la Sardegna, finita di costruire pochi mesi fa e che sembra però destinata a restare ferma fino a quando non si chiarirà il destino dell'intero gruppo sanitario San Raffaele.

In tutta questa vicenda, signor Ministro, chi ha pagato finora, e rischia di pagare anche in futuro, sono i cittadini: siano essi i contribuenti della Regione Lombardia e dell'Italia tutta che rischiano, dopo aver pagato per anni milioni di euro di rimborsi, di perdere i servizi e le prestazioni di una grande struttura ospedaliera e i vantaggi di un'importante struttura di ricerca, siano essi gli imprenditori e i dipendenti delle aziende fornitrici che rischiano di non vedere onorati i propri crediti, oltre che i ben 3.700 dipendenti dello stesso San Raffaele che rischiano il proprio posto di lavoro.

A questo punto, signor Ministro, è necessario porsi quantomeno un interrogativo: la Regione Lombardia, che in questi anni ha versato con puntualità assoluta (come dovrebbe essere, del resto) i rimborsi dei medicinali e dei ricoveri in convenzione, e il Ministro della sanità hanno vigilato affinché questo denaro pubblico, cioè dei cittadini, fosse effettivamente impiegato a favore dei cittadini stessi? E quante strutture o gruppi sanitari privati convenzionati sono oggi nella stessa situazione del San Raffaele?

Accertare come sia stato possibile creare una simile voragine finanziaria ed individuare le eventuali responsabilità è un compito che spetta alla magistratura, ma alla politica e alle istituzioni spetta il compito di assicurare la necessaria trasparenza nelle procedure affinché tali situazioni non abbiano più a ripetersi. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Astore. Ne ha facoltà.

ASTORE *(Misto-ParDem)*. Signor Ministro, la ringrazio della informativa tempestiva che ha voluto dare al Senato sull'Ospedale San Raffaele di Milano, ma le devo dire con assoluta franchezza e con la stima di sempre, mai negata alla sua persona, che non ho ben capito le cause del disastro di questa struttura sanitaria e scientifica, che è una delle eccellenze italiane.

Credo vada esplicitato con assoluta chiarezza, Presidente, colleghi, Ministro, che si tratta di una struttura non statale ma pubblica: come lei, signor Ministro, ha ricordato, è uno dei pochi istituti di ricerca scientifica privata (come ve ne sono anche nella Regione Molise), ma ciò non toglie che vi sia bisogno di un controllo, e credo che le leggi dello Stato affidino proprio questo compito (e poi dirò, anche se velocemente, a chi compete).

Concordo con il Ministro quando afferma che questa struttura è una delle eccellenze italiane, una delle glorie che abbiamo avuto. È anche una delle speranze della comunità nazionale, soprattutto per alcune malattie, che qui erano e sono egregiamente curate. Pertanto, preciso subito che l'obiettivo non è quello di strumentalizzare questa vicenda per alcun fine, bensì di contribuire come forza politica, credo insieme a tutte le forze politiche rappresentate in questo Senato, per cercare di salvare questa struttura e di rilanciarla nell'ambito di regole certe.

Mi chiedo, signor Ministro, se la Regione non avesse il compito di un controllo, ed ecco perché la invito a svolgere un'indagine seria. Lei ha ragione, quando dice che è compito del Ministero controllare gli istituti di ricerca scientifica, erogare finanziamenti e così via, ma credo che la Regione, dal punto di vista sanitario, abbia il forte dovere di controllare, anche con riguardo agli assetti societari, perché, se ho capito correttamente non conoscendo bene la vicenda, mi pare che la grande quantità di debiti sia dovuta ad altre attività, che non sono quelle di ordine sanitario.

Va effettuato assolutamente un controllo e posto riparo a questo disastro, che la stampa ha riportato ammonterebbe a circa 1 miliardo di euro. È strano infatti che una fondazione rivolta a scopi sanitari e scientifici svolga altre attività. Conosco i fatti e non ci voglio entrare, ma se abbiamo letto bene, sulla stampa si è parlato addirittura di società di elicotteri e di aerei acquistate e così via.

Inoltre, permettetemi di dire che un istituto pubblico è libero di abbracciare qualunque tesi politica, ma credo che il Parlamento, nella propria completezza, con un'eccellenza di questo genere non possa assolutamente plaudire a certe contiguità politiche.

Signor Ministro, dobbiamo salvaguardare assolutamente quest'istituto. Questa è la mia opinione, e credo di interpretare anche quella di diverse componenti del Gruppo Misto. Dobbiamo salvarlo, come una delle più grandi eccellenze della sanità italiana, e inserirlo nel progetto, di cui tante volte abbiamo discusso, di una rete di eccellenze in Italia, che dovrebbero appartenere anche alle altre Regioni. Ma di questo magari parleremo poi.

È necessario, signor Ministro, che lei indaghi e che chieda una relazione dettagliata alla Regione Lombardia sui finanziamenti effettuati e sui controlli eseguiti. È questa la richiesta, che avanzo a nome del Gruppo Misto. Questo affinché ci si possa reincontrare in questa sede, al termine della sua indagine, per deliberare e salvaguardare, anche da un punto di vista legislativo, signor Ministro – mi sono spinto anche oltre – questa eccellenza, magari anche cambiando gli attori che hanno amministrato sinora. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Baio. Ne ha facoltà.

BAIO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il Ministro per la sua relazione ed inizio il mio intervento con una citazione dall'antica lingua dei romani. *Mala tempora currunt*: perché davvero sembra che le ombre che incombono sul San Raffaele siano preoccupanti. Ciò anche per il fatto che siamo ben consapevoli, come lei, che stiamo parlando di una struttura di alta qualità, sia in campo sanitario che nel settore della ricerca e dell'universitaria. Nell'Ottocento gli economisti l'avrebbero definita un «deposito di conoscenza» al servizio dell'umanità. Oggi ci occupiamo di questa struttura perché prima di tutto vogliamo preservarne la qualità, nonché l'alta professionalità di chi vi lavora e fa ricerca, di tutte le persone che sono state curate – come la sottoscritta – o che sono tuttora in cura. Ma per poter fare questo – mi spiace, signor Ministro – quello che lei oggi ci ha riferito non è sufficiente, in quanto dobbiamo occuparci di chi non ha esercitato la sua responsabilità di controllo, ma anche di chi ha tradito le finalità sanitarie e di ricerca proprie di una struttura come questa.

I problemi del San Raffaele investono tre aspetti: la magistratura, l'aspetto patrimoniale, economico e finanziario e i livelli sanitari e di ricerca.

Quanto alla magistratura è grave, gravissimo, che si sia arrivati a questo, che si sia accumulato un deficit ingente e si siano effettuati investimenti che esulano dalla finalità dell'ente stesso. La Fondazione Monte Tabor non avrebbe dovuto investire risorse in operazioni che non corrispondono al fine iniziale: farsi carico della salute della persona umana senza conseguire fini di lucro.

Per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, economico e finanziario, mi chiedo come sia stato possibile accumulare un deficit che ad oggi appare di un miliardo di euro – augurandoci, nel vero senso del termine, che non aumenti – quando il San Raffaele è, dal 1972, un IRCCS – come ha

ricordato lei – ed è quindi una struttura riconosciuta al livello nazionale, ma anche accreditata e convenzionata dalla Regione Lombardia.

Ebbene, ci chiediamo, chiediamo a lei e al suo Ministero nel suo insieme, come ha fatto a non controllare in modo adeguato questo IRRCS e quali controlli ha fatto la Regione. Compete al Ministero della salute controllare la Regione se non effettua i controlli, visto che non solo ha accreditato, ma anche convenzionato questa struttura, e quindi utilizza soldi della fiscalità generale. Ma il San Raffaele è una fondazione, un ente non commerciale e non ha mai chiesto la qualifica di impresa sociale. Non era obbligato a presentare i bilanci in prefettura, avvalendosi della riservatezza contabile: un meccanismo che può funzionare per le piccole fondazioni, ma non per il San Raffaele.

Se ci fosse stato un reale e sostanziale meccanismo di controllo, anche attraverso lo strumento della *due diligence,* ovvero dell'attività necessaria per analizzare lo stato dell'azienda e i rischi di un eventuale fallimento, il vaso di Pandora si sarebbe aperto prima e non ci saremmo trovati in questa situazione.

Il Governo non può delegare queste azioni all'iniziativa facoltativa dei privati. Le fondazioni, per chi le parla e per la forza politica che rappresenta, sono istituti nobilissimi, ma se una struttura accreditata riceve denaro dalla fiscalità generale non può non essere sottoposta a controllo.

È un dovere del Parlamento, Ministro. Chiedo di poter lasciare poi agli atti, signor Presidente, il mio intervento scritto, visto che mi sto accorgendo di avere utilizzato quasi tutto il tempo a mia disposizione.

Desidero prima, però, porre alcuni interrogativi, proprio per rendere efficace, grazie anche alla sua odierna disponibilità, questa seduta del Senato. Compete al Parlamento il dovere di approvare in tempi rapidi una legge sulle fondazioni e una revisione del decreto legislativo sulle imprese sociali. Serve però anche una revisione della legge istitutiva dei DRG, ma prima ancora, o mentre il Parlamento compie queste scelte, il Ministero ha l'obbligo di fare quei controlli che finora sembra siano stati effettuati in modo non sufficientemente efficace, e di controllare per quale motivo la Lombardia non li ha effettuati.

Proprio nel capoluogo lombardo – lei lo conosce davvero bene, come anche molti altri miei colleghi – sono nati i migliori esempi di *hospitalitas*, che sono i luoghi di cura: si pensi solo alla «Ca'Granda». Si pensi, parlando del San Raffaele, a quella nobile e preziosa tradizione che è stata tramandata lungo i secoli: quella tradizione che deriva dal cristianesimo in campo sanitario. È sufficiente ricordare il Fatebenefratelli, il Cottolengo, le Ancelle, i Camilliani, i quali non stanno delegittimando la sanità, come sta avvenendo al San Raffaele: essi portano avanti una sanità di alta qualità; si sottopongono ai controlli e riescono a conseguire dei risultati.

Signor Ministro, ricordo alla fine di questo mio intervento le parole di un santo, Giuseppe Moscati, che era anche un medico: «Se la vita può essere definita un lampo nell'eterno (...), la medicina si assuma la responsabilità di una sublime missione». Se il Parlamento, il Ministero e le

Regioni svolgono la loro missione, anche il San Raffaele può recuperare finalmente la sua, che è quella di curare e di fare ricerca, e come una fenice potrà risorgere dalle proprie ceneri. Dovrà essere lampada che illumina le vie della vita, acqua che disseta e spada che divide il bene dal male. Qui vale proprio la pena di dividere il bene dal male.

Serve quindi un'indagine dettagliata, e lo chiediamo a lei, signor Ministro, le cui risultanze puntualmente dovranno essere riferite all'interno del Parlamento. *(Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI e PD).*

PRESIDENTE. Senatrice Baio, la Presidenza l'autorizza ad allegare il testo integrale del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Gustavino. Ne ha facoltà.

GUSTAVINO *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI).* Signor Ministro, ho apprezzato molto la sua relazione, e anche il passaggio di natura personale. Credo che la vicenda riguardi la sua storia, per cui capisco davvero il suo sentimento.

Lei ci ha detto che cosa è successo, ma forse non è stato compreso, e ce lo ha detto parlando di biologia. Lei ci ha detto che ad un certo punto quella *vision* – il San Raffaele non sarebbe esistito se qualcuno non l'avesse pensato, desiderato e voluto – e quella *mission* hanno avuto una spinta autonoma a crescere: in biologia è ciò che qualifica la cellula neoplastica, quella che cresce senza controlli. Questo è accaduto. Qualcuno che doveva controllare non ha controllato.

Lei ha raccontato quali sono i compiti del Ministero, che conosciamo. Penso che in questa vicenda non possa sussistere un atteggiamento in alcun modo notarile. Se il Ministero deve riconoscere quei caratteri che danno la scientificità alle istituzioni e deve verificare, deve anche verificare costantemente che siano integre le possibilità di assicurarle all'interno di una struttura virtuosa.

Non vorrei, davvero non vorrei – e lo dico anche da persona, com'è noto, poco incline alla vicenda del federalismo fiscale, però sta scritto anche in documenti predisposti dalla maggioranza riguardo a quel che capita alle Regioni che non sono virtuose nel controllo – che finisse in un certo modo. Non so se si debba andare verso il balletto delle responsabilità, ma il loro accertamento è utile perché questa storia non venga fatta passare come una storia qualunque, magari di malasanità, intesa a difendere le brutte scelte di qualcuno.

Penso che il San Raffaele sia un patrimonio di questa Nazione e che i pazienti debbano essere tranquillizzati sul fatto che continuerà ad eccellere, perché ne ha tutte le potenzialità. Tuttavia riconoscere le responsabilità di un uso non corretto delle risorse é un imperativo etico per chi ha le responsabilità. Non avendo fatto i controlli, oggi non é possibile sottrarsi dicendo semplicemente che si ricomincia da capo. Da una fondazione che si chiama Monte Tabor, così significativa anche nel nome, per molti di noi, ci si aspetta una virtuosità particolare, e non di scoprire che alcune

attività sono compatibili solo perché non si pagano i fornitori da 500 giorni.

Credo che questo debba essere l'imperativo di un'azione seria, esercitata anche dal Ministero e da chi ne ha le responsabilità, pur avendo, come lei stesso ci ha detto, signor Ministro, una particolare attenzione proprio per la storia che in questa istituzione ha avuto. Soltanto con questo accertamento chiaro e trasparente si potrà aiutare davvero l'istituzione per fare in modo che questo non accada più. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e PD).*

RIZZI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI *(LNP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare in maniera particolare il ministro Fazio per questa informativa per lui difficile, come abbiamo capito dalla sua voce emozionata – gli esprimiamo tutta la nostra comprensione – dato il suo coinvolgimento emotivo e professionale, prima che politico, come Ministro, in questa vicenda.

Inoltre, non dimentichiamoci che il tutto é arrivato alla ribalta delle cronache in seguito ad un episodio a dir poco tragico, il suicidio del vice presidente, dottor Cal, che ha ulteriormente infarcito di emotività una vicenda che altrimenti avrebbe potuto essere forse limitata solo ad un discorso di conti, economico e amministrativo. Ma così non é, perché ci sono i risvolti umani; così non é, perché stiamo parlando di una struttura particolarmente importante. Non vorrei esagerare nel reputarla infatti la migliore eccellenza sanitaria nazionale e tra le più importanti a livello internazionale.

Signor Ministro, dalle sue parole abbiamo appreso in maniera chiara che il disastro economico che ha colpito il San Raffaele é estraneo alla cosiddetta attività di cura, di assistenza e di ricerca e che riguarda invece altri campi. Da questo si deve partire, riuscendo da subito, e per sempre, a tenere separato l'aspetto strettamente contabile e amministrativo da quello sanitario.

Credo sia corretto, come alcuni colleghi che mi hanno preceduto hanno già detto, individuare e approfondire le responsabilità, verificare la correttezza dei controlli e sviscerare la problematica economico-amministrativa. In ogni caso, da questo bisogna tenere assolutamente separata la complessiva valenza sanitaria delle prestazioni sanitarie che il San Raffaele è in grado di dare a livello regionale, nazionale e anche internazionale. Volendo utilizzare una parafrasi, non facciamoci nemmeno lontanamente prendere dall'idea di buttare via il bambino con l'acqua sporca. Le cose sono completamente diverse. Al limite, credo che questa vicenda possa aprire un ulteriore orizzonte di dibattito – e in questo caso il Parlamento è sicuramente una sede seria e competente – per cercare di rivedere i criteri di gestione e di finanziamento degli istituti di ricerca a carattere scientifico rispetto alle aziende ospedaliere sanitarie che fanno capo ai si-

stemi sanitari regionali. Quasi certamente, infatti, un certo sbilanciamento esiste tra le metodologie di azione di queste strutture, cosa che, in caso di devianze, può determinare storture del sistema.

Questa può in ogni caso essere sicuramente una grande occasione di dibattito, anche se scollegato da ciò che deve essere invece il nostro punto fermo su questa vicenda, vale a dire la difesa strenua da parte delle istituzioni e del Parlamento di questa struttura sanitaria, ringraziando i 4.000 operatori del San Raffaele ed auspicando che possano continuare a garantire l'attivazione di questi 1.083 posti letto di eccellenza assoluta in ambito sanitario, e che lo possano fare serenamente, senza subire pressioni mediatiche o politiche che rischiano in qualche modo di rendere vana una loro azione in tal senso.

In particolare, nel ringraziare i nuovi finanziatori e i nuovi membri del consiglio di amministrazione, credo che l'augurio migliore che si possa fare loro è che si possa proseguire in questa *mission* e questa *vision* di cui lei stesso, signor Ministro, ha parlato sulla scia dell'illuminato don Luigi Verzé, che si possa proseguire nel portare avanti il buon nome e la buona azione del San Raffaele nel senso di garantire una buona esportazione del *made in Italy* nel mondo. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bassoli. Ne ha facoltà.

BASSOLI *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio il Ministro per avere risposto in tempi brevi alle nostre richieste, anche se a nome del mio Gruppo mi dichiaro insoddisfatta. Comprendo il suo imbarazzo e anche la sua emozione, considerata la vicenda e il fatto che, è bene non dimenticarlo, il vice presidente dell'Ospedale si è suicidato a seguito della situazione che si è determinata. Nonostante questo, le avrei chiesto maggiore chiarezza sulla situazione e sulle prospettive del San Raffaele.

Il tema vero è capire perché questo istituto abbia accumulato un debito così enorme, a quanto pare non in rapporto alle attività di istituto di carattere sanitario per le quali il San Raffaele viene pagato con denaro pubblico, ma, secondo le notizie che circolano in questi giorni, in rapporto ad altre attività che nulla avevano a che fare con questa missione. Tra l'altro, questa situazione rischia di trascinare nel baratro anche altre istituzioni prestigiose, come l'Università del San Raffaele (tre facoltà, 2.000 studenti) che nei giorni scorsi il professor Cacciari ha sottolineato essere in attivo. Altrettanto ha fatto la responsabile della ricerca, Maria Grazia Roncarolo, secondo la quale anche la ricerca è in attivo, tant'è vero che nel 2010 i proventi sono stati pari a 54 milioni di euro, e quindi questo settore potrebbe confluire in una fondazione *ad hoc*.

Signor Ministro, se le attività dell'ospedale sono in attivo, se l'Università è in attivo, se la ricerca è in attivo, ci chiediamo perché si è determinata questa situazione nell'istituto di ricerca e cura San Raffaele. Al momento ancora non ho avuto al riguardo una risposta soddisfacente.

Inoltre, vorrei sapere cosa ne pensa del fatto che d'ora in avanti, con la modifica apportata allo statuto proprio in questi giorni, i componenti del

consiglio di amministrazione dell'università saranno nominati da don Verzé, cosa che consentirà a quest'ultimo di controllare anche nei prossimi anni la vita dell'ospedale, dato che gli stessi docenti sono anche i primari della struttura.

Ha preoccupato molto anche noi il silenzio della Regione Lombardia, che tra l'altro ha portato molte volte il metodo San Raffaele come metodo virtuoso da contrapporre al pubblico inefficiente ed inefficace e prendiamo atto del fatto che lei ha chiesto un rapporto alla Regione Lombardia.

Vorrei dirlo però anche ai miei colleghi: questo non giustifica affatto la questione. Non si può dire che la responsabilità è solo degli enti che non hanno vigilato, anche se noi non assolviamo nessuno, né la Regione né il Ministero. Ma la responsabilità prima è dell'istituzione che, come qui spesso è stato ripetuto, aveva una missione, che era etica, morale, sociale, di cui don Verzé si è sempre proclamato testimone.

Ricordo, riprendendo anche una risposta data in questi giorni su un importante quotidiano nazionale alla domanda se si poteva evitare il *crack* del San Raffaele, che una legge sull'impresa sociale del 2006 fa obbligo a chi vuole fregiarsi di questo titolo di depositare i bilanci civilistici e consolidati alla Camera di commercio: questo avrebbe fatto sì che i bilanci del San Raffaele fossero sottoposti allo scrutinio di banche, fornitori, giornalisti, opinione pubblica, e forse qualcuno avrebbe potuto accorgersi prima della grave situazione che si andava determinando. Essendo tra l'altro l'istituto di cura e ricerca San Raffaele senza scopo di lucro, questa qualifica di impresa sociale sarebbe stata un elemento di garanzia, non solo per tutti cittadini che si curano nella sua struttura, ma anche per tutti coloro che versano il 5 per mille ogni anno in suo favore nell'ambito della loro denuncia dei redditi.

Quindi, signor Ministro, chiedo, anche a nome del mio Gruppo, che la questione non sia minimizzata e che si colga l'occasione per andare ad una revisione delle regole, anche per quanto riguarda gli accreditamenti. Lo chiederemo alla nostra Regione: la legge regionale in Lombardia è molto lasca per gli accreditamenti. Forse è il caso anche di riguardare le linee della legge nazionale, così pure come dei DRG.

Inoltre, dato che stiamo chiedendo e chiederemo nei prossimi giorni, mesi ed anni dei grandi sacrifici ai cittadini in termini di pagamenti di *ticket* (addirittura ci sono *ticket* previsti nel 2014, oltre a quelli già applicati che appesantiscono la spesa privata, anche di persone indigenti), di fronte a questa chiamata a sostegno di una situazione difficilissima per il Paese da parte delle persone più disagiate, io credo che non possiamo essere in nessun modo indulgenti verso chi usa il denaro pubblico per altri obiettivi che non quelli propri e per chi lo usa male. Richiamo pertanto gli organi che devono vigilare, quindi la Regione ed il Ministero, al loro compito. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gramazio. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO *(PdL)*. Signor Presidente, un ringraziamento va sicuramente rivolto al Ministro della salute, Ferruccio Fazio, intanto per aver risposto immediatamente alla richiesta formulata qualche giorno fa in quest'Aula dalla collega Bassoli e dal sottoscritto volta a sapere dal Ministro quali iniziative si intendessero prendere a garanzia del San Raffaele.

Signor Ministro, all'inizio del suo intervento, prima di entrare nei termini tecnici, ha voluto lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Lei è stato dipendente di quella struttura, l'ha vissuta, vi ha lavorato: quindi conosce sicuramente le professionalità di chi vi lavora e il suo valore intrinseco. Vorrei ricordare a me stesso, oltre che ai colleghi, che il primo malato veniva ricoverato in quella struttura, inventata da don Verzé il 31 ottobre 1971. Nel 1982 avveniva il riconoscimento quale istituto di ricerca e cura a carattere scientifico della Fondazione San Raffaele del Monte Tabor.

C'è un intervento concreto. Poco fa sono state per così dire mescolate un po' le carte, e a me questo non piace. Ormai don Verzè non riveste più posizioni di controllo; c'è un nuovo consiglio di amministrazione composto da personalità del mondo sanitario e del mondo economico di altissimo livello, quali il professor Profiti, presidente dell'ospedale Bambino Gesù, il professor Flick, di cui non è necessario parlare perché è un personaggio noto, il dottor Tedeschi in rappresentanza dello IOR, e come consulente Bondi, l'uomo che ha risanato la Parmalat. Una nuova squadra quindi si occuperà della gestione di questa struttura, che ospita 1.083 posti letto convenzionati ed accreditati, cui si aggiungono quelli del San Raffaele Turro, con 314 posti letto, per un totale di 1.397 posti letto. Ma non è solo questo. Bisogna ricordare che questa struttura nel 2010 ha effettuato 53.000 ricoveri, oltre 8 milioni di prestazioni ambulatoriali, oltre 25.000 interventi chirurgici ed oltre 65.000 accessi al pronto soccorso. Dobbiamo trovare modi e termini affinché questa struttura, la sua professionalità, il suo valore, non solo per la Lombardia ma per l'intero sistema sanitario nazionale, siano garantiti.

Noi, onorevole Ministro, la ringraziamo di questo intervento, di questo controllo. Non vogliamo porre all'indice nessuno, perché credo anzi che tutti insieme dobbiamo a quella fondazione, all'uomo che l'ha costruita, benché abbia omesso di effettuare una serie di interventi che andavano invece indirizzati sempre più all'istituto di ricerca e cura a carattere scientifico.

Va ricordato, inoltre, che vi operano 3.292 dipendenti e 453 consulenti, che le facoltà di medicina, di chirurgia, di psicologia e di filosofia hanno 1.860 iscritti. Dunque, è una struttura di valore, che si aggiunge al valore dell'intero servizio sanitario nazionale.

Ribadisco che si devono dare risposte e garantire che si torni al funzionamento. Non mi piace la risposta data qualche giorno fa dai magistrati al professor Flick che era andato a chiedere tempi lunghi per riorganizzare il servizio, per dare risposte, e si è sentito dire che bisogna presentare un piano entro il 15 settembre. Sappiamo che il consiglio di amministrazione sta lavorando a questo piano, sta appurando, verificando, sta cercando di

considerare le necessità a garanzia di un'altissima professionalità e di una struttura che gode di attrezzature all'avanguardia in ogni campo.

Signor Ministro, dobbiamo garantire a tutti gli effetti che questa struttura rimanga un valore del Servizio sanitario nazionale, che possa rappresentare un faro della ricerca. Lei ha ricordato poc'anzi il rientro dei cervelli e quanti di questi operatori, di questi ricercatori operano all'interno di quella struttura. Ebbene, senza quella struttura tanti cervelli non sarebbero tornati, tanti operatori non sarebbero diventati il fiore del sistema sanitario nazionale e del sistema sanitario regionale.

Molti negli anni passati si sono limitati a sollevare polemiche sul piano politico nei riguardi di questa struttura, pensando che si potesse fare di tutta l'erba un fascio, pensando che si potesse polemizzare, perché anche il nome del San Raffaele era una presa di posizione storica e culturale. Ricordo che Raphael vuol dire medicina di Dio, Dio che guarisce.

Dobbiamo verificare che il nuovo consiglio di amministrazione con l'intervento pubblico, con l'intervento della Regione, con l'attenzione del Ministero della salute sia in condizione di operare affinché si seguiti a lavorare per il servizio sanitario e per la ricerca. È questa la richiesta che le rivolgiamo, onorevole Ministro. Il rapporto con la Regione non deve essere inteso come una contrapposizione, come qualcuno vorrebbe, tra il Ministero della salute e la Regione Lombardia, ma come una collaborazione attenta, specifica per garantire che si possa seguitare a lavorare nell'interesse del nostro servizio sanitario, dei ricercatori, ma anche delle 8 milioni di prestazioni offerte nel 2010 da una fondazione che deve seguitare a vivere, nell'interesse comune. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Dichiaro così concluso il dibattito sull'informativa resa dal Ministro della salute, professor Fazio, che ringrazio personalmente e a nome di tutti i colleghi per la disponibilità dimostrata. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2567) ***Deputato LUSSANA ed altri. – Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-*bis *del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(2613) ***MARITATI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo*** **(ore 16,34)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2567, già approvato dalla Camera dei deputati, e 2613.

Onorevoli colleghi, come preannunciato ieri alla Conferenza dei Capigruppo e successivamente comunicato all'Assemblea, la Presidenza ha

proceduto all'armonizzazione dei tempi per il seguito della discussione del disegno di legge n. 2567 per complessive nove ore e venti minuti, che si aggiungono ai tempi già impiegati questa mattina, così ripartite:

Relatore	30′
Governo	30′
Votazioni	1h.

Gruppi 6 ore, di cui:

PdL	1h. 34′
PD	1h. 22′
LNP	37′
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI	30′
CN-Io Sud	30′
IdV	29′
Per il Terzo Polo (ApI-FLI)	29′
Misto	28′
Dissenzienti	5′
Dichiarazioni di voto finali	10′ per ciascun Gruppo

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signor Presidente, noi contestiamo questa decisione della Presidenza. Essa era sì stata annunciata ieri durante la lettura del calendario di questa settimana e della prossima, ma ci saremmo aspettati, come accade solitamente, che si concludesse la fase preliminare che stiamo svolgendo, e cioè l'illustrazione e poi la votazione delle questioni pregiudiziali e della questione sospensiva. Non si capisce perché il procedimento cosiddetto di armonizzazione, che nella sostanza è un contingentamento dei tempi, signor Presidente, venga calato nel mentre di questa discussione e quando manca poco, credo solo tre interventi, a concludere la fase preliminare.

Peraltro, sottolineo che è noto il potere del Presidente cosiddetto di armonizzazione, cioè di regolazione dell'andamento dei lavori in modo tale da poter arrivare a una conclusione entro l'arco temporale più o meno indicato, ma altra cosa è il provvedimento che lei ci ha letto adesso. Il provvedimento che lei ci ha appena comunicato non è un'armonizzazione, signor Presidente, è un contingentamento dei tempi, che costituisce materia riservata alla Conferenza dei Capigruppo.

Quindi, le chiedo espressamente di convocare la Conferenza dei Capigruppo al fine di vagliare la possibilità di contingentare i tempi. Si tratta di un provvedimento, signor Presidente, che non ha nessuna urgenza, lo abbiamo sottolineato più volte, e non si capisce perché, peraltro con un decreto-legge che è in calendario ed è pronto per essere esaminato, la Pre-

sidenza, la Conferenza dei Capigruppo e l'Aula non provvedano nei modi da noi sollecitati ad esaminare prima il decreto-legge e poi eventualmente, in rapporto ai tempi residui previsti nel calendario, a trattare questo argomento armonizzandone appunto i tempi.

Concludo, signor Presidente, chiedendole espressamente di modificare o revocare questa decisione, oppure di convocare la Conferenza dei Capigruppo, perché lei ci ha indicato il contingentamento dei tempi, che è cosa diversa dall'armonizzazione dei tempi. *(Applausi dal Gruppo PD).*

GIAMBRONE *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE *(IdV)*. Signor Presidente, intervengo per associarmi alla richiesta del collega Legnini. Presidente, lei oggi all'apertura della seduta, subito dopo l'informativa del ministro Fazio, ci ha sostanzialmente comunicato il contingentamento di questo provvedimento. Non si tratta di armonizzazione: a nostro avviso – mi trovo assolutamente d'accordo con quello che ha detto il senatore Legnini – siamo in presenza di un contingentamento, che spetta, come le è assolutamente noto, alla Conferenza dei Capigruppo.

Anche a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori le chiedo la revoca di questa decisione della Presidenza, e formalmente le chiedo di convocare la Conferenza dei Capigruppo perché non riteniamo assolutamente possibile che questo provvedimento venga contingentato in questo modo e, comunque, non si tratta certamente di un'armonizzazione, ma di un contingentamento. Rispetto a questo le chiediamo, signor Presidente, di convocare immediatamente la Conferenza dei Capigruppo. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)*. Signor Presidente, intervengo per associarmi alla richiesta del senatore Legnini e dell'Italia dei Valori e per chiederle di convocare subito la Conferenza dei Capigruppo.

GASPARRI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(PdL)*. Signor Presidente, voglio ricordare che ieri alla Conferenza dei Capigruppo il nostro Gruppo ha chiesto l'armonizzazione dei tempi e, quindi, i colleghi che hanno partecipato alla riunione ricorderanno che in seguito alla nostra proposta il Presidente si è riservato di sta-

bilirla, anche in base all'andamento dei lavori. È ovvio poi che la Presidenza ha tutta l'autorità e le prerogative per assumere le sue decisioni, ma la questione ieri era stata da noi correttamente posta alla Conferenza dei Capigruppo, come mi confermano i gesti di assenso di qualche collega, e il Presidente si era riservato di assumere questa decisione in relazione all'andamento dei lavori, visto che sono numerosissimi i colleghi che si sono iscritti, è una decisione che mi sembra in linea con le prerogative regolamentari. Anche questa questione, come la calendarizzazione approvata all'unanimità nella precedente settimana, non è un fatto sorprendente: sono cose di cui abbiamo già discusso e che abbiamo anticipato e che la Presidenza si era riservata di comunicare all'Aula in base all'andamento della discussione. Dico questo per ristabilire la verità dei fatti, per chi c'era.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, intanto mi faccia dire – una volta ci tengo a dirlo in Aula – che non ho ancora ben compreso cosa voglia dire il termine armonizzazione. Noi ci troviamo davanti ad un provvedimento di natura scandalosa, che intende stravolgere il processo penale italiano, e al Gruppo del Partito Democratico sono stati assegnati un'ora e venti minuti di tempo per i suoi interventi. Lei mi dica come si possa chiamare armonizzazione questa decisione della Presidenza!

Noi le chiediamo di poter discutere in Conferenza dei Capigruppo il nostro punto di vista, che è di rilevanza politica essenziale. Signor Presidente, non è questo il momento in cui io possa o debba illustrare tutti gli argomenti a sostegno della tesi che definisce questo provvedimento probabilmente il peggiore, rispetto al processo penale, dell'intera legislatura; tuttavia, signor Presidente, non è in nessun modo accettabile che, burocraticamente, ci venga tagliato il tempo per discutere. Noi siamo minoranza in questo Parlamento, e sappiamo quali sono le regole dei rapporti tra maggioranza e minoranza, ma vogliamo il tempo per discutere, e lo vogliamo in proporzione all'importanza e alla delicatezza degli argomenti che si trattano. La Presidenza del Senato deve rispettare la minoranza, e lo deve fare perché questa è la regola principale di ogni democrazia. Se voi non rispettate i nostri diritti, questa discussione rischia in modo consistente di degenerare.

Prego quindi la Presidenza di assumere con responsabilità una decisione seria sulla distribuzione del tempo per la discussione del provvedimento che stiamo esaminando e la ringrazio molto, signor Presidente, perché sono certo che lei avrà apprezzato gli argomenti che le abbiamo esposto e che prenderà decisioni conseguenti. La prego di non far proseguire, in una fase molto delicata dei lavori parlamentari, questo tipo di polemica. Nei prossimi giorni sono previste discussioni altrettanto importanti, ad esempio sul bilancio interno del Senato, sul nostro lavoro, e la prego di

tener conto del fatto che l'Aula deve poter lavorare serenamente, e questa decisione non dà serenità all'Aula. La ringrazio. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).*

BELISARIO *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO *(IdV)*. Signor Presidente, vorrei mantenere i toni su un buon livello. Presidente Gasparri, armonizzazione non significa contingentamento: anzi, armonizzazione significa cercare di trovare una sintesi tra le diverse richieste.

Abbiamo dimostrato anche in passato un comportamento che è stato sempre lineare, il più possibile propositivo, ma abbiamo chiesto di avere i tempi giusti per poter parlare, emendare e dissentire; poi, è evidente che la maggioranza, in quanto tale, può andare avanti per la sua strada. Tuttavia, ho detto anche ieri al Presidente del Senato che se su argomenti di questo genere, che già hanno un *vulnus* di origine, proviamo a mantenere il clima il più possibile disteso, pur nella diversità non colmabile delle opinioni, è un conto; se invece la maggioranza e la Presidenza del Senato intendono, se non esasperare, quantomeno non venire incontro alle nostre richieste, ognuno se ne assume la responsabilità, anche quella di approvare un provvedimento «fetecchia» alla vigilia della pausa estiva. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

D'ALIA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)*. Signor Presidente, sinceramente non riesco a capire per quale ragione non si debba esaminare il decreto-legge riguardante i rimpatri, che è a scadenza, e, allo stesso tempo, per accorciare i tempi di esame di un provvedimento così complesso, si simuli, sotto forma di armonizzazione, un vero e proprio contingentamento dei tempi. Sarebbe stato più logico, nonché più utile ai fini di una discussione serena, considerato che abbiamo un decreto-legge in scadenza, consentire al Senato di esaminarlo prioritariamente, senza costringere l'Assemblea a tempi estremamente ristretti nella discussione di questo provvedimento, che comunque – come i colleghi della maggioranza sanno – non sarà esaminato dalla Camera prima dell'estate. È solo un'esibizione muscolare, nulla di più, che ci mette nelle condizioni di fare un lavoro pessimo ed agitato dal punto di vista dei rapporti e del dibattito parlamentare. Sinceramente non ne vedo la ragione.

Capisco che la maggioranza possa avere l'urgenza di approvare il provvedimento sul processo lungo – lasciamo perdere il merito – ma poiché lo stesso prima dell'estate non verrà approvato dalla Camera, non

vedo la ragione per la quale dobbiamo esaminarlo con tempi contingentati, quando abbiamo un decreto-legge in scadenza. E tutto questo senza una logica, salvo il riconoscimento implicito di una debolezza politica interna alla maggioranza, che sa bene che la Lega non voterà mai questo provvedimento dopo l'approvazione del decreto rimpatri. In questa logica è comprensibile quello che i colleghi della maggioranza stanno facendo: non è condivisibile, non è corretto e non è giusto, ma lo posso capire. Ma se questo non c'è, e, come affermano loro stessi, la maggioranza è compatta, non c'è il problema di una trattativa tra la Lega e il PdL sui temi che riguardano la sicurezza e la giustizia, non vedo la ragione per la quale non possiamo utilizzare il tempo necessario per esaminare a fondo la conversione del decreto-legge che riguarda i temi della sicurezza e posticipare l'esame del cosiddetto processo lungo.

Comunque, ripeto, non capisco la ragione per la quale dobbiamo esaminarlo in tempi tanto ristretti e contingentati, sapendo già in partenza che la Camera non esaminerà questo provvedimento prima dell'estate. C'è anche un limite alle cose che si fanno. Mi sembra questa una condotta irragionevole – lo dico con serenità e senza polemica – che non vi porta da nessuna parte e non vi consente di portare a casa alcun risultato ma nel contempo fa sì che i rapporti tra maggioranza e opposizione vengano logorati per nulla. Capirei questa fretta dal vostro punto di vista se aveste la certezza di approvarlo prima dell'estate; poiché non è così, è inutile procedere in questo modo.

La prego pertanto di farsi carico di riferire al presidente Schifani l'opportunità di riconvocare la Conferenza dei Capigruppo per un riesame del calendario.

PRESIDENTE. Colleghi, capisco tutte le argomentazioni di questo mondo, ma mi sembra che ieri il Presidente del Senato abbia comunicato che avrebbe armonizzato i tempi della discussione in relazione al modo in cui si sarebbe svolta e al numero degli interventi. Questa decisione mi sembra conseguente ad un annuncio che già ieri il Presidente del Senato ha fatto. Il presidente Gasparri poi, nel corso di una riunione dei Capigruppo, aveva chiesto il contingentamento dei tempi e la Presidenza, dimostrando apertura rispetto alle ragioni dell'opposizione... *(Commenti dei senatori Belisario e Legnini).*

MARITATI *(PD)*. Il Presidente aveva parlato di armonizzazione del clima.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato in quell'occasione ha fatto chiaramente riferimento ad una valutazione che avrebbe effettuato in concreto quando l'argomento fosse venuto in discussione, con ciò dimostrando che voleva riservare all'attenzione dei Gruppi più tempo di quanto gliene sarebbe spettato se fosse stato accettato il contingentamento, sul quale, come sapete, decide la Capigruppo, e comunque a maggioranza.

Pertanto, avendo già annunciato ieri all'Aula in maniera chiara ed evidente che avrebbe armonizzato i tempi in relazione al numero degli interventi, la mia decisione non può che essere conseguente.*(Commenti dai Gruppi PD e IdV).*

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Lei parlerà per un richiamo al Regolamento, ma mi fa ultimare il mio ragionamento, o no? Se lei mi interrompe, come faccio a ultimarlo?

LEGNINI *(PD)*. Pensavo avesse finito.

PRESIDENTE. No, non ho finito.

Io sono sempre comprensivo nei confronti dei ragionamenti di tutti, ma voi vi renderete conto che il nostro compito è quello di rispettare il Regolamento, e io ritengo che su questi temi il Regolamento sia ben chiaro, sia con riferimento all'esercizio del contingentamento ai sensi dell'articolo 55, comma 5, sia con riferimento al potere di armonizzare i tempi, che, presidente Belisario, è esplicitamente previsto qualora non scatti il contingentamento. Ritengo che il Presidente del Senato sia stato attento alle ragioni delle opposizioni: se, infatti, si fosse deciso per il contingentamento, i tempi sarebbero stati di gran lunga più ridotti.

Aggiungo che, dimostrando attenzione nei riguardi dell'Aula, prima che intervenissero i Presidenti dei Gruppi sono intervenuti per ciascun Gruppo i vice Presidenti o altri senatori; successivamente hanno chiesto la parola i Presidenti ed io, con altrettanta attenzione nei riguardi dei rappresentanti dell'opposizione, ho «violato» il Regolamento e consentito che nella discussione, rispetto ad una decisione della Presidenza, comunque si ascoltassero più voci dello stesso Gruppo.

Per un richiamo al Regolamento adesso ascolto lei, presidente Legnini, ma capirà che la Presidenza è obbligata a prendere le sue decisioni.

LEGNINI *(PD)*. Presidente, lei poco fa ha detto che, come è noto, è tenuto a far rispettare il Regolamento. La comunicazione che ci ha fatto, e che ora ha confermato, è in palesissima violazione del Regolamento. Lei ha richiamato le norme regolamentari che disciplinano questa materia, cioè l'articolo 55, comma 5, e l'articolo 84, comma 1. Pregherei l'Assemblea di ascoltarmi, perché su questo punto, signor Presidente, noi non intendiamo in alcun modo transigere. Infatti, oltre al rilievo politico degli argomenti svolti dai Presidenti dei Gruppi di opposizione, questa sua decisione rischia di costituire un precedente totalmente inaccettabile.

Il comma 5 dell'articolo 55 del Regolamento stabilisce che per l'organizzazione della discussione degli argomenti in calendario la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi determina il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo. Pertanto, il potere di determinare i tempi della di-

scussione spetta per previsione regolamentare esclusivamente alla Conferenza dei Capigruppo.

Il potere cosiddetto di armonizzazione viene invece fatto discendere dalla previsione dell'articolo 84, comma 1, il quale stabilisce che se non ha avuto luogo il contingentamento previsto dall'articolo 55, il Presidente provvede ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario. Come si interpreta questa disposizione? Nell'unico modo possibile: quando cioè sorgono problemi per la conclusione dell'esame di un provvedimento, quando il numero degli iscritti a parlare è eccessivo, quando il Presidente compie una valutazione dell'economia complessiva dell'andamento dei lavori, e così via, allora indica ai Gruppi la necessità di attenersi ad una scadenza, ad una data, ad un giorno, esercitando un potere che sta dentro e non oltre il calendario deciso dalla Conferenza dei Capigruppo.

Nel nostro caso, signor Presidente, il calendario approvato ieri prevede che i lavori proseguano fino a giovedì della prossima settimana e per la settimana prossima si prevede di esaminare gli argomenti non conclusi. Il calendario di queste due ultime settimane prevede quindi la discussione del decreto sui rimpatri, che sollecitiamo di esaminare da ieri, ed il bilancio interno del Senato. Null'altro. C'è pertanto tutto il tempo per esaminare questo provvedimento – se proprio lo volete, anche se noi vi consigliamo di non farlo per le ragioni che abbiamo già espresso – entro il prossimo giovedì.

Pertanto, la decisione che lei ha assunto, signor Presidente, non è affatto espressiva del potere di armonizzazione, ma è esattamente una decisione tipica di un contingentamento dei tempi, tant'è che lei non prevede di concludere entro domani, piuttosto che entro lunedì o martedì della settimana prossima: lei ci comunica il numero di ore previsto per il dibattito, cioè la decisione classica del contingentamento, che – ripeto – é prerogativa, esclusiva della Conferenza dei Capigruppo.

Quindi, per poter rispettare il Regolamento lei ha due vie, signor Presidente, la prima delle quali è convocare o far convocare la Conferenza dei Capigruppo, in modo che la maggioranza si assuma le sue responsabilità e la Lega Nord si assuma la responsabilità di far esaminare prima quest'obbrobrio di provvedimento del processo lungo e poi il decreto-legge a firma del ministro Maroni sui rimpatri: da tre anni ci stanno facendo «'na capa tanta» su questi rimpatri e allontanamenti, e oggi sono muti, tacciono! Perché non dite una parola? *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).* Perché non procediamo prima ad esaminare il decreto-legge, sul quale sono stati presentati 80 emendamenti e che scade? E invece no.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, intervenga sull'ordine dei lavori. Adesso concluda. *(Commenti del Gruppo PD).*

LEGNINI *(PD)*. Concludo nel senso che ho già detto: le chiediamo di disporre la convocazione della Conferenza dei Capigruppo, o in subordine di revocare questo provvedimento o di modificarlo, ai sensi del Regola-

mento, in rapporto al calendario già approvato da quest'Aula. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV e del senatore D'Alia).*

PRESIDENTE. Presidente Legnini, le confermo quanto ho già dichiarato. Le aggiungo che già ieri il Presidente del Senato, durante i lavori d'Aula, ha annunciato testualmente che: «Per quanto riguarda il disegno di legge in materia di giudizio abbreviato e di delitti punibili con la pena dell'ergastolo, i tempi saranno armonizzati dalla Presidenza».

Aggiungo, a tal proposito, che la Presidenza ha già esercitato questa sua prerogativa e per quanto riguarda il Regolamento, proprio in considerazione di questo potere che la Presidenza ha esercitato ieri annunciando che si sarebbe regolata così, il comma 5 dell'articolo che lei ha citato contiene un'espressione che lei ha omesso, e cioè che «per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina» e poi aggiunge«di norma». Quindi, siccome si tratta di un potere della Presidenza che è già stato esercitato, lei capisce, presidente Legnini, che non posso assolutamente, rispetto ad una prerogativa esercitata dalla Presidenza, venire meno.

In ossequio alla interpretazione sistematica da sempre seguita in questa Assemblea, il potere di organizzazione previsto dall'articolo 84 del nostro Regolamento è prerogativa della Presidenza, non soggetta a discussione né a richieste di votazioni. *(Commenti dal Gruppo PD.)* Ciò tra l'altro si evince dal fatto che tale potere può essere esercitato se non ha avuto luogo l'organizzazione della discussione ai sensi del comma 5 dell'articolo 55 ed occorre coordinare i tempi degli interventi con i termini del calendario.

MARITATI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, soltanto per una cortesia nei suoi riguardi, che non fa precedente.

MARITATI *(PD)*. Presidente, la ringrazio per la cortesia, ma intervengo sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Siccome lei lo aveva chiesto prima, le do la parola sull'ordine dei lavori per due minuti.

MARITATI *(PD)*. La ringrazio, signor Presidente. Non ripeterò ciò che è stato egregiamente messo in evidenza dai miei colleghi: dirò soltanto due cose. La prima: è vero che il presidente Schifani ha detto ciò che lei ha letto, ma ha detto anche un'altra cosa molto importante, e cioè che avrebbe adottato provvedimenti atti ad armonizzare e ristabilire il clima di collaborazione tra maggioranza e opposizione. Questo lo abbiamo annullato.

Ciò che mi interessa di più, dal punto di vista procedurale, è un altro elemento: c'è un fatto nuovo rispetto alle decisioni assunte dal Presidente, ed è la presentazione di un emendamento ancora una volta del tutto estraneo alla materia, che è stato presentato dai relatori. *(Applausi dei senatori Perduca e Ignazio Marino).* Mi riferisco all'emendamento 2.0.200, che incide sui diritti fondamentali dei detenuti. Lasciamo stare l'aspetto contenutistico; questo è un emendamento nuovo, del tutto estraneo all'argomento e viene imposto. Dateci il tempo di riflettere, confrontatevi, e non seguite questa via, che è veramente devastante!

PRESIDENTE. Senatore Maritati, quando verrà in discussione l'emendamento affronteremo il problema. *(Commenti dai Gruppi PD e IdV).*

MARITATI *(PD)*. Ma come Presidente ? Presentate emendamenti nuovi e non ci date il tempo di esaminarli?

PRESIDENTE. Lo affronteremo. Che cosa vuole? Vuole che non lo si affronti? *(Commenti dal Gruppo PD).*

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Desidero svolgere un richiamo al Regolamento *(Commenti dal Gruppo PdL).*

Signor Presidente, lei ci ha appena detto che non può rimettere in discussione una determinazione del Presidente del Senato, che aveva già comunicato la sua volontà di procedere all'armonizzazione in quanto in qualche modo si faceva carico delle esigenze dell'opposizione rispetto ad una richiesta di contingentamento che non è stata formalizzata – almeno non lo ricordo – da parte della maggioranza.

Ebbene, signor Presidente, quando, in Conferenza dei Capigruppo il presidente Schifani ha proposto questa soluzione non ha visto l'adesione dei Presidenti di Gruppo, i quali hanno comunicato al Presidente del Senato che contestavano questa impostazione, tanto che avrebbero proposto una modifica del calendario dei lavori in Aula. Non era scontato che il calendario sarebbe stato confermato dall'Aula. Noi abbiamo immaginato di poter convincere i colleghi a cambiare il calendario retrocedendo questo provvedimento rispetto al decreto sui rimpatri. Oggi che ciò non è avvenuto, riteniamo di non accedere all'idea di armonizzazione; ma se deve esserci, che sia contingentamento in Conferenza dei Capigruppo, assumendo in pieno questa responsabilità. Mai si è dato il via libera ad un'armonizzazione dei tempi rispetto al fatto che la nostra richiesta era quello di cambiare il calendario in Aula e di chiedere, come abbiamo fatto successivamente, l'inversione dell'ordine del giorno.

Pertanto, signor Presidente questa sua determinazione ad eseguire la determinazione del presidente Schifani ci pare del tutto eccessiva, mentre

sarebbe auspicabile una riconvocazione della Conferenza dei Capigruppo, all'interno della quale, se la maggioranza vorrà adottare il contingentamento, se ne dovrà assumere in pieno la responsabilità politica. *(Applausi della senatrice Mariapia Garavaglia).*

PRESIDENTE. Senatore Pistorio, io direi che intanto si può procedere con la discussione, dopodiché il presidente Schifani... *(Commenti dai Gruppi PD e IdV).* Senatore Pistorio, le rispondo dicendo che la procedura seguita consente di assegnare ai Gruppi più tempo di quanto ne sarebbe toccato se la Conferenza dei Capigruppo avesse deciso a maggioranza – ovviamente le opposizioni erano contrarie – il contingentamento.

La Presidenza, per dare più spazio agli argomenti dell'opposizione, ha voluto verificare innanzitutto quanti erano gli interventi; alla luce di ciò che si è determinato, ha deciso di razionalizzare i tempi; si chiama appunto razionalizzazione e non contingentamento perché, di fatto, i tempi sono superiori a quelli che sarebbero risultati se nella Conferenza dei Capigruppo fosse destato deciso il contingentamento.

INCOSTANTE *(PD)*. Avremmo avuto mezz'ora!

PRESIDENTE. Tant'è che i Gruppi di opposizione hanno chiesto, correttamente, facendo una giusta battaglia politica dal loro punto di vista, l'inversione dell'ordine del giorno.

Questa è, dal punto di vista procedurale, la condizione nella quale ci troviamo. Comunque, il presidente Schifani mi ha comunicato di andare avanti nella discussione e che, alla luce della situazione complessiva, si sarebbe regolato.

(Commenti e proteste dai Gruppi PD e IdV).

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore si è rimesso alla relazione scritta e ha avuto inizio l'illustrazione delle questioni pregiudiziali.

Ha facoltà di parlare il senatore Perduca per illustrare la questione pregiudiziale QP8.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, l'ultima volta che ho controllato il nome delle nostre istituzioni ancora ho trovato scritto «Parlamento», quanto meno dal punto di vista formale, per cui parlare è l'unica cosa che c'è rimasta. Lei ha interpretato una decisione per la quale ci vengono contingentati i tempi su qualcosa che non è né necessario né tantomeno urgente, perché alla Camera questo provvedimento è stato licenziato a febbraio, è stato incardinato al Senato intorno a Pasqua e – come diceva poco fa, giustamente, il senatore Maritati – dopo essere stato stravolto per il 95 per cento, due minuti fa è stato proposto un subemendamento.

Ebbene, il Parlamento è fatto per parlare e per dire ciò che non va , nel merito e nel metodo, va cercando di mantenere, allo stesso tempo, anche il rispetto per se stessi. Qui il rispetto per se stessi è sceso a nota a piè

pagina dei nostri lavori quotidiani proprio per il modo con cui si concede, mi sia consentito, anche da parte della Presidenza, di farsi imporre provvedimenti come questo. Avrei dovuto, tra l'altro, illustrare una questione pregiudiziale; almeno la riorganizzazione dei tempi – perché veramente il termine «armonizzazione» non si può concedere come formula – avrebbe potuto tener conto di ciò che era stato già incardinato questa mattina, consentendo quindi ancora tre o quattro interventi per poi, eventualmente, riaprire la discussione.

Allora, visto e considerato il contingentamento dei tempi, rinuncio al mio intervento e mi rimetto al testo della pregiudiziale.

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA *(PD)*. Venga il presidente Schifani in Aula! *(Commenti della senatrice Adamo).*

PRESIDENTE. Senatrice Adamo, si rivolga agli Uffici.

LI GOTTI *(IdV)*. Intervengo solo un minuto per fare un richiamo al Regolamento.

Qualunque decisione non può annullare ciò che gli uffici hanno già ufficializzato. In discussione generale, Presidente, per quanto concerne il Gruppo dell'Italia dei Valori, per 15 minuti è iscritta la senatrice Bugnano, per cinque minuti il sottoscritto, per dieci minuti il senatore Pardi e per dieci minuti il senatore Belisario, per un totale di 40 minuti. Questo è il programma ufficiale che è stato affisso.

Ora lei ci ha comunicato che il tempo complessivo assegnato al Gruppo dell'Italia dei Valori è di 29 minuti. Ciò significa tornare indietro rispetto a quello che è già ufficiale. Significa che non possiamo più parlare nemmeno sugli emendamenti! Significa che vi vergognate del provvedimento e volete soffocare la libertà di espressione. *(Vivi, prolungati applausi dai Gruppi IdV, PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e Per il Terzo Polo:ApI-FLI. Proteste dal Gruppo PdL).*

Questa è prepotenza e dittatura della maggioranza! Vi dovete vergognare! Soltanto per salvare un solo imputato! *(Commenti dal Gruppo PdL)*. Cercate di avere dignità. Vergognatevi! Non avete dignità! Non avete dignità! Ma quando la ritrovate, la schiena dritta? Vergognatevi!

ADAMO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO *(PD)*. Presidente, intervengo per fare un richiamo al Regolamento.

Non ripeto le considerazioni di altri colleghi, ma c'è un punto che le pongo come singola senatrice. Ho dei diritti come senatrice eletta. Allora se il contingentamento prevede per il mio Gruppo un'ora e 20 minuti, dato che siamo circa 115, vuol dire che su un provvedimento come quello in esame e di una tale importanza non posso parlare neanche un minuto e mezzo.

Allora, un principio di ragionevolezza nel contingentamento, che salvaguardi i diritti individuali dei senatori deve essere garantito dalla Presidenza. È irragionevole la proposta che sta facendo la Presidenza: é in violazione dei miei diritti personali come rappresentante degli elettori lombardi.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, vorrei porre una questione formale con un richiamo al Regolamento relativamente agli articoli 93 e 55, ricordando in quale momento della discussione su questo disegno di legge ci troviamo. Noi stiamo ancora esaminando le questioni pregiudiziali e le richieste di sospensiva, per cui non abbiamo ancora dato inizio alla discussione generale. Siccome non è stato ancora posto il problema dell'iscrizione di tutti i nostri senatori e la partecipazione alla discussione generale, credo che non sia ancora possibile in questo momento contingentare i tempi. Siamo in una fase del tutto preliminare rispetto a quella che è regolamentata dall'articolo 55 del Regolamento, in cui, al comma 5, si fa un riferimento esplicito all'organizzazione della discussione dei singoli argomenti.

Siccome si fa riferimento a questa discussione, che deve riguardare la discussione generale... Presidente, se vuole mi fermo, perché è inutile parlare se neanche lei ascolta. Se vuole, ricomincio da capo. *(Commenti dal Gruppo PdL).*

Signor Presidente, dunque, ricomincio da capo. Intervengo con riferimento agli articoli 93 e 55 del Regolamento. Le voglio ricordare la questione e soprattutto la situazione attuale con riferimento all'esame di questo disegno di legge di conversione del decreto-legge. Siamo in una fase ancora del tutto preliminare. Avevamo cominciato a sottoporre all'esame dell'Aula le questioni pregiudiziali e sospensive, con la richiesta di un eventuale ritorno dell'esame del suddetto disegno di legge presso la Commissione giustizia. Questo perché, in via preliminare, vi sono rilevanti questioni di profilo costituzionale, estremamente importanti, che devono precedere la discussione generale perché hanno una connotazione completamente diversa e dunque anche la nostra discussione in fase pregiudiziale è diversa dalla valutazione che si farà del provvedimento nel merito.

Il comma 5 dell'articolo 55, che viene richiamato in questa fase, non si può applicare perché fa riferimento all'organizzazione della discussione generale. Noi crediamo che debba essere prima completata la valutazione

delle questioni pregiudiziali, delle questioni sospensive, dell'eventuale ritorno degli atti alla Commissione giustizia. Soltanto successivamente, perché in teoria può accadere che l'Aula individui dei profili di legittimità costituzionale che inducono a bloccare il decreto-legge, si sarà in grado di valutare se vi sarà una discussione generale e quali dovranno essere i tempi per la stessa, eventualmente da contingentare o da armonizzare.

Aggiungo poi un argomento specifico a queste mie osservazioni. Poco fa è stato presentato in Aula un emendamento aggiuntivo a firma del senatore Centaro, l'emendamento 2.0.200, che pone dei problemi che ad una prima valutazione possono assumere dei profili di legittimità costituzionale. A questo punto bisogna che l'Aula sia messa in grado di valutare la legittimità costituzionale anche di questo nuovo emendamento aggiuntivo per riproporre la questione della stessa legittimità costituzionale. Solo all'esito di questa, saremo in grado di votare sui profili preliminari costituzionali e sulla questione sospensiva, per poi cominciare la discussione generale.

Per questo motivo, credo sia quanto mai opportuna una riunione della Conferenza dei Capigruppo per valutare questo emendamento aggiuntivo, i nuovi profili di legittimità costituzionale e poi i tempi successivi per la discussione generale. *(Applausi dal Gruppo PD).*

D'ALIA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI).* Signor Presidente, intervengo sempre per un richiamo al Regolamento, in particolar modo con riferimento agli articoli 55 e 84.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 17,16)

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, mi scusi, ma le tolgo la parola.

Colleghi, come voi sapete, tra poco dovrò recarmi ai funerali di Stato del nostro militare caduto in Afghanistan, alla presenza del Capo dello Stato. Dunque, chiedo scusa se potrò rimanere solo circa 10-15 minuti, e poi dovrò lasciare l'Aula.

Sono venuto per interrompere questo tipo dibattito, ed è questo il motivo per cui mi sono permesso di togliere la parola al presidente D'Alia. Come detto poc'anzi in occasione della Cerimonia del Ventaglio – e come avevo detto anche in Conferenza dei Capigruppo – intendevo rendermi garante del corretto e pacifico andamento dei lavori anche su temi conflittuali e non condivisi, e questo intendo fare.

Io intendo mantenere l'impegno assunto in Conferenza dei Capigruppo all'unanimità, che è quello di andare in vacanza dopo aver approvato i testi individuati nel nostro calendario approvato all'unanimità e gli argomenti deliberati, che sono quelli a voi noti. Tra questi testi e argomenti, vi sono un altro decreto-legge, questo disegno di legge, un altro disegno di legge di modifica delle regole del Fondo monetario internazionale e le ratifiche.

Questo è l'impegno che intendo mantenere, e vigilerò affinché l'Assemblea lo mantenga, intervenendo sul contingentamento dei tempi, se necessario.

Poiché però voglio fugare qualunque ipotesi di critica o di preoccupazione da parte dell'opposizione per cui io intenda strozzare il dibattito su un tema del genere, anche se ieri avevo anticipato che sarei intervenuto sull'armonizzazione, l'intervento è stato finalizzato alla luce della presentazione di 11 questioni pregiudiziali: un fatto anomalo per la nostra prassi regolamentare, che denota e palesa un atteggiamento legittimo, ma sicuramente strano... *(Commenti dai Gruppi PD e IdV)*... che lascia intendere un atteggiamento non normale rispetto all'andamento ordinario dei lavori. *(Commenti dei senatori Zanda e Belisario).*

BELISARIO *(IdV)*. È una materia regolamentata, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Belisario, non siamo in un'arena. Sto spiegando la mia motivazione.

Allora, siccome io mi assumo responsabilmente la scelta, ora per allora, di adottare in prosieguo qualunque provvedimento di contingentamento finalizzato a rispettare l'esecuzione del calendario approvato all'unanimità, che prevede l'approvazione del decreto-legge sull'immigrazione, l'approvazione di questo testo, l'approvazione di un altro disegno di legge ordinario, che voi conoscete e che ho citato, ed eventualmente l'approvazione delle ratifiche – questo, entro la giornata di giovedì della prossima settimana – alla luce di questo fatto, che ribadisco, per cui eserciterò le mie facoltà di contingentamento dei tempi per l'esame dei provvedimenti, alla luce delle vostre manifestazioni di dissenso, proprio per fugare qualunque strumentalizzazione, seppure in buona fede, da parte di qualunque esponente dell'opposizione, allo stato attuale revoco il provvedimento di armonizzazione, al fine di consentire all'Aula di continuare il dibattito che si era incardinato su questo provvedimento, di terminare l'illustrazione delle questioni pregiudiziali, votarle, accettarle o respingerle, e continuare iniziando la discussione generale. Mi riservo ovviamente ulteriori valutazioni, determinazioni e decisioni nel prosieguo dei lavori per garantire un principio, che entro giovedì della prossima settimana questo calendario che voi conoscete venga totalmente ripulito – scusate l'espressione – nell'esame di questi testi di legge. Sono sceso in Aula per ribadire questa mia ferma volontà.

Riassumendo, senatore Zanda: revoco l'armonizzazione, si va avanti con l'illustrazione delle questioni pregiudiziali, le si votano, si inizia la

discussione generale, e la seduta continua secondo questo andamento dei lavori. Convocheremo naturalmente altre Conferenze dei Capigruppo, ma ribadisco che resta fermo l'impegno di questa Presidenza, da un lato, di essere garante dei diritti dell'opposizione e, dall'altro lato, di essere garante del rispetto del calendario, approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo che vede l'approvazione di questi disegni di legge e di un decreto-legge importantissimo, quello sull'immigrazione.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Rimane fermo l'orientamento e la decisione della Presidenza e rimane fermo l'orientamento dell'opposizione di impedire l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Lei può essere contrario. Impedire mi sembrerebbe un'espressione un po' forte, perché denota un atteggiamento che va al di là dell'esercizio dei diritti parlamentari, mi pare. Impedire mi sembra un'espressione che non è da lei, è troppo forte. Lei può manifestare la sua contrarietà, può richiamarsi al Regolamento. Ma tutti noi conosciamo il Regolamento. *(Applausi dai Gruppi PdL, LNP e CN-Io Sud).*

ZANDA *(PD)*. Presidente, noi ci siamo sempre mossi nel solco del Regolamento, osservando il Regolamento...

PRESIDENTE. Anch'io.

ZANDA *(PD)*. Però lavoreremo, naturalmente tenendo conto delle regole del nostro Regolamento, per non far approvare questo provvedimento.

PRESIDENTE. È un suo diritto, ed è mio dovere garantire la funzionalità dell'Aula, rispettando il Regolamento.

Senatore, se la sua vuole essere una sfida, ma non credo proprio.

ZANDA *(PD)*. Non può essere una sfida, Presidente, ma questo non può essere nemmeno un dialogo. Mi lasci terminare. Poi dal suo seggio lei può dire tutto quello che crede, ma mi lasci terminare.

PRESIDENTE. Io non le ho mai impedito di parlare, senatore Zanda.

ZANDA *(PD)*. Siccome lei ha detto che vuole garantire l'approvazione di questi provvedimenti...

PRESIDENTE. Io voglio garantire il rispetto del calendario approvato all'unanimità. Io non intendo garantire nessuna approvazione. *(Commenti dal Gruppo PD).* Ripeto, intendo garantire il rispetto di un calenda-

rio approvato all'unanimità. Questo è il mio dovere, questo è il mio impegno. Non parteggio per un provvedimento o per un altro. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

ZANDA *(PD)*. Presidente, mi tolga una curiosità. Perché non posso parlare senza essere interrotto quattro o cinque volte da lei? C'è qualcosa... *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Perché lei introduce degli elementi distorsivi, senatore Zanda.

ZANDA *(PD)*. No, c'è qualcosa nel dibattito che non funziona.

Il Presidente deve presiedere l'Aula, non deve battibeccare con i senatori che intervengono. Lei mi ha dato la parola: mi lasci parlare.

Lei ha parlato di una sua intenzione di far approvare questo, questo e quest'altro provvedimento, ed io le ho risposto che noi cercheremo di impedirlo perché lei non doveva dire che voleva far approvare il provvedimento. Lei deve regolamentare i lavori, non far approvare i provvedimenti. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL)*. Questo al nostro esame, tra l'altro, non è nemmeno un decreto-legge. Quindi, la prima persona che deve badare alla proprietà di linguaggio, caro Presidente, è lei, non io. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).*

PRESIDENTE. Senatore Zanda, non accetto lezioni da lei, mi creda.

Io sono garante del rispetto del calendario approvato: di tutto il calendario, non di questo provvedimento. Riveda le mie parole. Per fortuna, ci sono i Resoconti. *(Commenti dal Gruppo PD).*

D'ALIA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ho chiesto scusa all'Aula in anticipo poiché fra pochi minuti dovrò assentarmi. In ogni caso, ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)*. Signor Presidente, non voglio riaprire una discussione. Ricordo però che ho posto una questione di natura regolamentare che riguarda l'articolo 97 del Regolamento del Senato con riferimento alla circostanza che è vero che noi abbiamo inserito in calendario un provvedimento che reca e ha ad oggetto la inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, ma nel corso del suo esame e, segnatamente, a seguito dell'approvazione di una serie di emendamenti, anzi di un emendamento approvato dalla maggioranza, questo provvedimento è cambiato totalmente, per cui dal punto di vista formale e sostanziale è un'altra cosa.

Le chiedo allora di volere esaminare, alla luce delle questioni pregiudiziali che abbiamo posto, anche questo profilo di natura regolamentare che attiene all'articolo 97 del nostro Regolamento, perché è evidente

che un conto è essere chiamati qui a votare un provvedimento che riguarda un argomento specifico, per il quale si può giustificare la sua decisione – che è solo sua – di armonizzazione i tempi ed un eventuale contingentamento dei tempi, ma, quando la maggioranza cambia in corso d'opera un provvedimento, per cui ci troviamo ad occuparci di tutt'altra cosa, che merita tempi d'esame molto più approfonditi – mi consenta, signor Presidente, di evidenziarlo – è ingiustificabile, sia da un punto di vista oggettivo che regolamentare, che si possa strozzare il dibattito.

Le rassegno questa valutazione anche per i futuri provvedimenti.

PRESIDENTE. La sua obiezione sarà oggetto di attenta riflessione da parte di tutti.

Colleghi, prima di congedarmi e di lasciare la Presidenza dell'Aula al Vice Presidente di turno, comunico che resta così deliberato.

GASPARRI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(PdL)*. Sarò brevissimo, per consentire al Presidente di partecipare alla cerimonia funebre.

Voglio ricordare che avevamo deciso all'unanimità un calendario. Questo fatto non lo dovete scordare. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Quando il Presidente dice: «portare all'approvazione», vuol dire portare al voto finale i provvedimenti.

PRESIDENTE. Mi riferisco a questo, è chiaro.

GASPARRI *(PdL)*. Inviterei quindi ad avere maggiore rispetto per un Presidente che è venuto in Aula per accogliere una vostra richiesta e che quindi anche per questo meriterebbe maggiore rispetto e attenzione da parte di tutti i colleghi. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Dopo di che, accanto al rispetto per la vostra richiesta di rivedere la decisione sull'armonizzazzione dei tempi, che avviene nel pieno rispetto del Regolamento e – come ho detto poc'anzi intervenendo in quest'Aula – in accoglimento della nostra sollecitazione, alla luce delle 11 questioni pregiudiziali presentate e di un atteggiamento, poi esplicitato meglio dal senatore Zanda con l'annuncio della volontà d'impedire l'approvazione di un provvedimento (lo ha detto con un tono che non era quello di uno che annuncia solo un voto contrario), prendiamo atto della decisione che il Presidente ha motivato in maniera molto responsabile nella volontà di non turbare il clima costruttivo dell'Aula su un calendario che è stato approvato all'unanimità. Voi avete il diritto di opporvi, noi abbiamo il diritto di sollecitare la discussione e la votazione e di auspicare l'approvazione di un provvedimento che, tra l'altro, traspone letteralmente i principi dell'articolo 111 della Costituzione, e che quindi difendiamo anche nel merito. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Anche l'emendamento che è stato prima annunciato è lodevolissimo, e ha fatto bene chi lo ha presentato, perché abbina al richiamo ai principi dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo norme che garantiscono una maggiore severità nei confronti di chi compie i reati più efferati. Ma di questo discuteremo nel merito, ringraziando il Presidente per voler garantire il rispetto di un calendario deciso all'unanimità *(Applausi dal Gruppo PdL),* che è per noi un'esigenza insopprimibile, a maggior ragione perché condivisa da tutti i Gruppi, ma anche il rispetto delle richieste di ciascuno. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

BELISARIO *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO *(IdV)*. Signor Presidente, interverrò molto brevemente perché ho provato a dirlo in Conferenza dei Capigruppo prima e poi l'ho ribadito in Aula, e su questo tema vorrei che vi fosse anche, senatore Gasparri, un momento di attenzione, senza ripetere come un disco rotto qualcosa che non è andata come lei dice. Questo benedetto calendario approvato all'unanimità è stato inserito nello *speech* con un numero e un titolo completamente diverso dal contenuto del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo IdV).* Dopodiché, di fronte alla provocazione di qualcuno che mi ha detto che dovevo ricordarmi a memoria il numero (perché siamo stati provocati proprio nella Conferenza dei Capigruppo), ho risposto di non essere Pico della Mirandola e di non potermelo ricordare. Se questa per voi è l'unanimità, io ve la passo per tale, ma per me è un trucco; scusatemi, ma ve lo dico. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare. *(Commenti dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti del senatore Viespoli).*

LEGNINI *(PD)*. Signor Presidente, non devo sollevare questioni, non vi preoccupate. Poiché è stato presentato un emendamento importante...

PRESIDENTE. È stato previsto un termine per la presentazione dei subemendamenti entro fine seduta.

LEGNINI *(PD)*. La ringrazio.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'illustrazione delle questioni pregiudiziali.

Ha facoltà di parlare il senatore Galperti per illustrare la questione pregiudiziale QP9.

GALPERTI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei aggiungere alcune considerazioni rispetto alla nostra proposta di non procedere all'esame del di-

segno di legge n. 2567, che sono già state illustrate nel corso degli interventi di chi mi ha preceduto.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 17,37)

(*Segue* GALPERTI). Prima di illustrare, o di ribadire, i nostri punti di contrarietà rispetto al dettato costituzionale, in particolare con riferimento all'articolo 111 della costituzione, vorrei sottolineare come questo provvedimento, almeno a noi, appaia contradditorio, difforme, direi forse anche irragionevole rispetto all'impostazione della politica del Governo sulla giustizia, esplicitata anche in sede formale dal Ministro della giustizia in più di un'occasione. Una politica che, per la verità, per quanto attiene o atteneva alla diagnosi, ci ha visti anche in alcune circostanze concordi, magari non sulle terapie ma sull'analisi.

Cos'è stato ricordato in questi tre anni, signor sottosegretario Caliendo? Qual era il punto di vista della maggioranza? In questo Paese i processi sono troppo lenti, le procedure sono troppo lunghe e abbiamo la necessità di riportare i tempi della giustizia entro una dimensione condivisibile, perché una giustizia che arriva con troppa lentezza non rende un buon servizio ai cittadini. Così, a noi era parso di comprendere che una serie di interventi, per la verità non condivisibili, andasse nella direzione di ridurre i tempi dei processi, di sospendere i processi, di interrompere i processi e di fissare per legge un termine entro il quale il processo, se non arriva una sentenza di primo grado, di appello o di Cassazione, è estinto.

Si è detto più volte che 35.000 fattispecie di reato erano troppe e che andavano ridotte, che bisognava rivedere il sistema dei reati e dei delitti perseguibili d'ufficio e a querela delle parti. Ci voleva insomma tutta un'azione che avrebbe dovuto avere come obiettivo l'evitare che il nostro Paese fosse condannato, così com'è accaduto, dalla Corte di giustizia europea per la violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che, per l'appunto, fissa nella ragionevole durata del processo una delle condizioni che contraddistinguono un ordinamento come rispettoso dei diritti stessi delle persone e dei cittadini.

Dopo tre anni, mi pare che siamo ad un'inversione della rotta, ad un repentino cambiamento. Si potrebbe quasi parlare di «contrordine compagni»: il processo non deve più essere breve, ma lungo. Si potrebbe dire che il processo deve essere sufficientemente lungo per essere in alcuni casi tempestivamente breve. Quello che voi ci proponete è non solo in contrasto con l'articolo 101 della Costituzione, ma è contraddittorio rispetto ad una linea seguita fino ad oggi. Il processo deve essere breve o deve essere, nella sua lunghezza, indeterminato? Da quello che è stato richiamato oggi, è difficile capire cosa vi sia di rispettoso nell'interesse

generale della ragionevole durata del processo in questo provvedimento. Siamo di fronte ad un'introduzione di norme che rispondono alla finalità di una dilatazione indeterminata dei tempi del giudizio: le modifiche agli articoli 190 e 495 del codice producono un'estensione del processo che non è nemmeno calcolabile. Possiamo dire che è indeterminata perché il numero dei testimoni che potrebbero essere sentiti non è ragionevolmente prevedibile.

La dilatazione sembra non tener conto non solo dell'interesse dell'imputato che dovrebbe vedersi riconosciuto in tempi ragionevoli l'accertamento intorno alle sue responsabilità, ma neanche degli interessi delle altre parti nel processo, ovvero della parte offesa ovvero, se vi è, della costituzione di una parte civile, perché, di fronte a un processo che si dilata nel tempo, credo che l'interesse ad avere giustizia in tempi celeri e ragionevoli non è più una certezza acquisibile.

L'effetto è ancora più grave se si considera la circostanza che, in base al comma 5 dell'articolo 1, la nuova disciplina si applica anche ai processi in corso per i quali, alla data di entrata di in vigore della legge, non sia stata disposta la chiusura del dibattimento di primo grado. Non è una norma procedurale all'interno di una revisione organica del processo, ma addirittura è una novella che va ad intervenire dentro i processi che sono in una fase processuale aperta e che sono, quindi, all'esame e in discussione.

È altrettanto difficile comprendere come possa conciliarsi con l'articolo 111 della Costituzione la modifica del comma 4 dell'articolo 238-*bis,* in materia di acquisizione a fini probatori delle sentenze passate in giudicato, secondo cui le prove che hanno portato ad assumere circostanze e fatti come sufficientemente dimostrati e che sono dentro un provvedimento passato in giudicato non possono più essere utilizzate, secondo un normale principio di economia processuale, in altri processi penali.

Anche in questo caso, di certo, non siamo di fronte a una modifica che sia d'aiuto e vada nella direzione di raggiungere nei tempi più brevi possibili l'accertamento della verità e della responsabilità: siamo di fronte ad una irragionevole modifica, per non dire uno snaturamento, del regime di ammissibilità delle prove nel processo penale, collocata in un provvedimento che, come si è detto più volte, in origine aveva lo scopo, anche interessante e per certi versi condivisibile, di regolamentare il rito abbreviato per quanto riguarda i reati punibili con l'ergastolo. All'interno di questo provvedimento si è invece inserita una norma che nulla ha a che vedere con questo obiettivo, che snatura l'impostazione e l'oggetto del disegno di legge così come era stato concepito e discusso alla Camera, e interviene sul regime dell'ammissibilità della prova che, evidentemente, fino ad oggi si ritiene non abbia ben funzionato e non abbia garantito una normale ed efficiente acquisizione di elementi probatori.

Per queste ragioni, si procede quindi a modificare una parte del codice di procedura penale che nulla aveva a che vedere con il provvedimento pensato originariamente, e pertanto chiediamo, come è già stato

detto dai colleghi, di non procedere all'esame del disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Pardi e Astore).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Chiurazzi per illustrare la questione pregiudiziale QP10.

CHIURAZZI *(PD)*. Signor Presidente, anch'io sono firmatario, insieme ad altri colleghi, di una delle tante questioni pregiudiziali che abbiamo ritenuto opportuno mettere in campo con una modalità straordinaria, come il presidente Schifani in maniera critica ha voluto sottolineare, perché ci è parso l'unico strumento consentito dal Regolamento adeguato a dare una risposta ad una violazione straordinaria e palese del nostro Regolamento. Per la verità, riproponiamo in Aula un'obiezione che avevamo introdotto già in Commissione, appellandoci all'articolo 97 del Regolamento, ritenendo improponibile la materia oggi in esame perché in netta contraddizione o comunque distante dal testo che ci era pervenuto in Commissione dalla Camera.

Non si tratta solo di un cavillo formale, cioè la risposta a una tecnica di produzione normativa che viola i principi del nostro Regolamento, ma di una questione di sostanza. Infatti, la norma dell'articolo 97 tutela la sostanza della regolarità del procedimento legislativo parlamentare. Non può e non deve accadere che giunga in Commissione o in Aula un provvedimento con un contenuto definito al quale sia apposto successivamente, con una contorsione del suo contenuto, un provvedimento che non è vicino o appena lontano dall'oggetto, bensì tutt'altra cosa. Tutt'altra cosa, infatti, è la materia della inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo rispetto al tema delle prove durante il processo di primo grado. Non vi è alcun nesso, nessuna connessione, neppure una lontana interferenza.

Cosa determina la violazione di questo principio? In primo luogo, il fatto che l'attività del parlamentare non è più orientata e concentrata all'oggetto originario ma si sposta perentoriamente su altre questioni. Abbiamo vissuto l'imbarazzo e la difficoltà di dover riprendere l'analisi e lo studio su un argomento diverso da quello sul quale avevamo concentrato la nostra attenzione. A causa di questa violazione, si è generato un provvedimento i cui effetti, ancora una volta, non siamo in condizioni di determinare, perché questa improvvisa modifica del contenuto fa mancare alla discussione l'analisi sugli effetti. Quanti sono i procedimenti in primo grado che non si sono conclusi e che possono avvalersi di questa norma? Quant'è il tempo di prolungamento di quei procedimenti? Come si incrocia questo allungamento con i tempi attuali della prescrizione? In sostanza, accelera o rallenta i tempi per giungere alla conclusione del procedimento?

Attualmente l'attività giudiziaria penale presenta due contraddizioni, due limiti abbondantemente superati e segnalatici sia dalla Corte costituzionale che dal Consiglio d'Europa: i processi sono troppo lunghi e si arriva ad una decisione quando la stessa ha perso i suoi effetti nella maggior

parte dei casi e, nell'altra ipotesi, per più del 15 per cento dei procedimenti penali incardinati non si arriva ad un esito definitivo perché intervengono i tempi della prescrizione, sia ordinaria che processuale. Questo provvedimento genera una riduzione di questi fenomeni, di entrambi, o una loro accentuazione? Non ci sono elementi, neppure nelle relazioni di chi ha avanzato la proposta, che ci confortino sul primo versante: anzi, tutti gli argomenti militano a sostenere la nostra tesi in base alla quale avremo una lievitazione delle percentuali di processi prescritti. E il processo prescritto è la peggiore soluzione, il peggior epilogo dell'attività giudiziaria in campo penale, perché nega l'aspirazione alla giustizia.

Tenete conto che non sempre è lo Stato che si contrappone all'imputato: nella gran parte dei processi è un cittadino che vuole vedere ristorato dalla giustizia di un tribunale un diritto che gli viene negato da un altro cittadino, perché è offeso. Mentre il nostro sguardo è tenacemente orientato a questa relazione, lo Stato che ce l'ha con gli imputati eccellenti, introduciamo una norma che nega la giustizia anche nella relazione tra cittadino e cittadino. Quindi, per coprire la prima ipotesi o la prima categoria noi neghiamo giustizia giusta ai cittadini nelle loro relazioni.

Inoltre, incrementiamo i tempi. Se, come dicono i colleghi, si incrocia questo provvedimento con quello che è all'esame delle Commissioni 1ª e 2ª, quello che prevede una ulteriore riduzione dei tempi della giustizia, noi avremo due fenomeni tra loro concorrenti, e concorrenti nella direzione peggiore che ho definito.

La questione pregiudiziale QP10 è motivata da queste ragioni. Il provvedimento è parziale, ma i provvedimenti non debbono essere parziali; esso finisce per produrre sicuramente degli effetti di cui non abbiamo cognizione; di sicuro, non facciamo quella operazione che è assegnata ad un buon legislatore come suo dovere, mettere in campo, cioè, provvedimenti che aiutino i sistemi su cui le normative intendono incidere. Da qui prende corpo l'altra ragione, cioè la violazione dell'articolo 111 della Costituzione. Il Costituente ha posto un limite all'attività normativa, e lo ha posto indirettamente nel primo comma e direttamente nel quinto, quando ha stabilito che il procedimento deve essere ragionevole; pertanto, le norme che si mettono in campo debbono tener conto di questo obiettivo.

La Corte costituzionale, poi, è intervenuta più volte, nel 1996 e nel 2004, per avvertire il legislatore che, nell'ambito dello sforzo che fa per tutelare una parte del procedimento, introduce spazi e finestre che sono dilatori rispetto alla conclusione del procedimento stesso, smarrendo quindi l'effetto che è garantito.

Insistiamo quindi con molta forza perché il provvedimento non passi all'esame dell'Aula e perché, soprattutto, non passi, con il concorso negativo di quest'Aula, una modalità con caratteri propagandistici dell'attività parlamentare, oltre che paradossale: la copertina porta un titolo mentre il contenuto è un altro. Se il sistema editoriale volesse emulare il sistema normativo, quando ci rechiamo in libreria per acquistare un libro abbiamo

il diritto di leggerlo tutto prima di acquistarlo. Questa è infatti una finzione che disorienta tutti e, soprattutto, un settore delicatissimo.

Non intendiamo quindi negare alla maggioranza di esprimere una sua preoccupazione o di introdurre un elemento di novità; vogliamo però che lo faccia – come noi diciamo da tre anni a questa parte – alla luce del sole, chiamando per nome proprio i provvedimenti e non ingannando l'opinione pubblica attraverso queste operazioni davvero di natura propagandistica. D'altronde, la stessa opinione pubblica sta cominciando a prestare attenzione alle questioni. L'esito referendario testimonia una minore distrazione della pubblica opinione su queste vicende: i cittadini hanno capito cosa è il legittimo impedimento e l'hanno bocciato.

Bisogna trarre le conseguenze da un atteggiamento e da un orientamento che non appartiene alla maggioranza o alla minoranza, ma che dimostra che l'opinione pubblica è stanca di un Parlamento che tratta la materia a pezzi e vuole risposte organiche e soddisfacenti. Ne va della credibilità della politica, ma anche nostra e di quest'Assemblea, signor Presidente. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carofiglio per illustrare la questione pregiudiziale QP11. *(Brusìo).*

Colleghi, così non si può continuare. Vi prego di allontanarvi dall'Aula o di ascoltare in silenzio.

Prego, senatore Carofiglio.

CAROFIGLIO *(PD)*. Signor Presidente, confesso una qualche difficoltà. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Lo so. Proviamo: vediamo che succede.

CAROFIGLIO *(PD)*. Ma sono ben disposto ad attendere che i suoi provvedimenti informali trovino esecuzione. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Colleghi, vi volete allontanare dall'Aula, per favore? *(Brusio).* Colleghi, vi volete allontanare dall'Aula? Non vedo nessuno che si allontana, vi vedo bivaccare! *(Commenti del senatore Ferrara).*

Prego, senatore Carofiglio.

CAROFIGLIO *(PD)*. Grazie, signor Presidente. Vede, signor Presidente, lei ha or ora dimostrato come funziona un contesto pubblico, in questo caso un'assemblea: ha dimostrato come funziona la disciplina dell'Assemblea e come, in relazione alle necessità di funzionamento di un'Assemblea o di un contesto pubblico di questo genere, chi presiede possa e debba avere i poteri per garantire il funzionamento. E questo mi sembra interessante notarlo, perché il provvedimento di cui oggi discutiamo e in ordine ai cui gravi profili di illegittimità costituzionale cercherò di soffermarmi mira invece a rimuovere del tutto questa capacità di far

funzionare regolarmente un altro contesto pubblico, e cioè il dibattimento penale.

Infatti, dobbiamo essere estremamente chiari: con l'approvazione di questo disegno di legge, il processo penale italiano viene tecnicamente cancellato dall'orizzonte costituzionale e istituzionale. E la prego di considerare, signor Presidente, che io tendo a pensare le parole che adopero, quindi se faccio un'affermazione di questo genere è perché ho ben presenti le conseguenze che, letteralmente, dal giorno dopo l'approvazione di una normativa siffatta verrebbero a determinarsi nelle aule di giustizia italiane. Fra poco cercherò di illustrarvi tali conseguenze con degli esempi, per rendere comprensibile anche ai non addetti ai lavori come il vizio di legittimità costituzionale rischi di inverarsi, anzi certamente si invererà in una disfunzione totale dell'apparato penale italiano se questa legge dovesse essere approvata. Ma, come ho detto, questa esemplificazione la offrirò fra poco.

Adesso voglio soffermarmi brevemente sulle ragioni testuali che ci inducono ad affermare... *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, io ascolto lei e non il suo collega.

INCOSTANTE *(PD)*. Mi scusi, signor Presidente. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Veramente, bisognerebbe stare qui per rendersi conto di come si sentono le vostre voci. Vi pregherei cortesemente di volervi allontanare dall'Aula.

Prego, senatore Carofiglio.

CAROFIGLIO *(PD)*. Grazie, signor Presidente. Cercherò di entrare rapidamente nel territorio delle ragioni testuali che ci inducono a ritenere in termini di certezza la sussistenza del vizio denunciato con la questione pregiudiziale. Discutiamo, anzi discuteremo, ove la questione pregiudiziale non fosse accolta e quindi si passasse all'esame del provvedimento, fra le altre cose della nuova formulazione dell'articolo 190 del codice di procedura penale. Molto interessante e significativo ai nostri fini è quel passaggio della nuova norma la quale recita che l'imputato ha diritto all'acquisizione «di ogni altro mezzo di prova a suo favore» mentre le altre parti «hanno le medesime facoltà in quanto applicabili». Il giudice, in base a questa norma, verrà obbligato ad ammettere – a pena di nullità, sia chiaro – tutte le prove, con esclusione di quelle vietate dalla legge e quelle manifestamente non pertinenti.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 17,58)

(*Segue* CAROFIGLIO). Rispetto alla precedente formulazione della norma (che in realtà é quella vigente e che sarebbe precedente se questo obbrobrio giuridico – mi sia consentita l'espressione – dovesse essere approvato) viene escluso il riferimento alle prove manifestamente superflue o irrilevanti. Questo significa che, se fosse approvata la norma cui ora mi sto riferendo, il giudice sarebbe obbligato, a pena di nullità, ad ammettere prove manifestamente superflue o irrilevanti. Ci insegnano, infatti, i professori e gli studiosi di teoria del diritto e dell'interpretazione che uno dei criteri fondamentali per la corretta interpretazione delle norme è quello dell'analisi della volontà del legislatore e una lettura comparativa dei testi di legge, quando un testo sia modificativo di un testo precedente. Quindi, se nella norma precedente si prevede la facoltà per il giudice di non ammettere le prove manifestamente superflue o irrilevanti e questo riferimento viene eliminato, il significato dell'operazione normativa è esattamente questo: voi volete che il giudice sia obbligato ad ammettere le prove manifestamente superflue o irrilevanti.

Veniamo rapidamente ora a un primo punto di contatto, e quindi a una prima riflessione, in ordine alla questione articolata di legittimità costituzionale che stiamo proponendo. Esiste una possibilità di tenere nello stesso argomento, esiste cioè un profilo di compatibilità concettuale e costituzionale, fra il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 111 della Costituzione e il principio dell'obbligo di irrilevanza previsto dall'articolo 190 così come vorreste modificarlo? Naturalmente la domanda è retorica: non esiste nessuna possibilità di tenere nello stesso orizzonte di coerenza concettuale e argomentativa queste due nozioni, che sono antitetiche. È impossibile, rispettando un principio costituzionale che impone la ragionevole durata del processo, quindi una nozione superiore di ragionevolezza, coordinare l'obbligo dell'irrilevanza.

Mantenendo la promessa che ho fatto in premessa, vorrei illustrare, in pratica, in concreto cosa accadrebbe dopodomani – un dopodomani ipotetico che io spero non venga mai –, nel momento in cui questa normativa dovesse essere applicata. In questo caso ci occorre una lettura delle norme del codice di procedura penale e del codice penale in materia di oggetto della prova e di come si raggiunge la prova su certe questioni fondamentali. Perdonate dunque la pedanteria, ma vi leggo l'articolo 187 del codice di procedura penale, che così recita: «Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza».

La determinazione della pena e della misura di sicurezza è oggetto di prova, e quindi rientra, a pieno titolo, nella fattispecie dell'articolo 190, quello attuale e quello che sarebbe modificato, quindi rileva in questa pro-

spettiva la individuazione dei criteri sui quali il diritto alla prova si esercita, e ancora di più si eserciterà in futuro, attraverso i quali considerare la gravità del reato ai fini della valutazione e quantificazione della pena.

Questo è l'articolo 133 del codice penale, che voglio leggervi perché sia ben chiaro quello che potrebbe ipoteticamente succedere domani. Recita l'articolo 133 del codice penale: «Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione, 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo».

Allora, uno potrebbe chiedersi, non essendo addetto ai lavori: perché il senatore Carofiglio ci legge questo articolo? Perché ogni singola... *(Richiami del Presidente).* Posso continuare, signora Presidente?

PRESIDENTE. Le rimane ancora a disposizione qualche secondo.

CAROFIGLIO *(PD)*. La ringrazio, Signora Presidente. Arrivo rapidissimamente alla conclusione.

Ogni singolo profilo di cui all'articolo 133 del codice penale è soggetto a prova e potrà essere provato utilizzando materiale probatorio irrilevante o manifestamente superfluo, con una sostanziale ablazione della potestà punitiva dello Stato.

Per questo motivo sussiste una grave contraddittorietà di questo testo con l'articolo 111 della Costituzione, e quindi chiedo all'Assemblea di votare perché non si passi al suo esame. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Musso).*

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione sospensiva QS1. Ha facoltà di parlare il senatore Lumia per illustrarla.

LUMIA *(PD)*. Signora Presidente, con una affermazione un po' ampollosa potremmo dire: all'inizio era un buon testo.

Alla Camera il 17 febbraio 2011 fu approvato un disegno di legge che era molto chiaro ed esplicito: disciplinare l'impossibilità di ricorrere al rito abbreviato nei procedimenti relativi ai delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo. Era una buona base di partenza, la possibilità di confrontarsi con un testo per far in modo che per alcuni reati gravi punibili con l'ergastolo non potesse essere ammesso il rito abbreviato.

Al Senato abbiamo guardato questo testo con interesse. Il Gruppo del Partito Democratico presente in Commissione giustizia era pronto a migliorarlo, ad emendarlo. In noi prevalevano le preoccupazioni che il testo potesse recare dei danni alla lotta alla mafia e anche ad altri reati particolarmente gravi. In modo particolare, volevamo prestare attenzione al ruolo dei collaboratori di giustizia e volevamo che fossero esclusi per incentivare il loro contributo, facendo riferimento non solo ai reati di mafia ma anche a quelli di terrorismo e ad altri particolarmente gravi.

Poi é stato introdotto il virus della legge *ad personam*, un disgraziato e potente virus, e la legge ha subito una mutazione. che ha distrutto il vecchio testo, facendo nascere una nuova realtà normativa che ancora una volta mira a raggiungere il risultato che tutti conosciamo: togliere dai guai processuali il Presidente del Consiglio.

Insomma, un testo di legge costruito per migliorare, almeno nelle intenzioni della Lega, il nostro apparato di sicurezza ed il nostro sistema di rigore, alla fine diventa una realtà del tutto diversa. Si tratta di una realtà misera, che ancora una volta mortifica le culture giuridiche del nostro Paese e gli approcci diversi alla politica giudiziaria e al sistema di sicurezza, comprime la possibilità del confronto e impedisce che i diversi punti di vista possano trovare un'intesa. Alla fine ci viene sbattuta in faccia l'unica realtà: la legge *ad personam* deve caratterizzare tutti i testi di legge che fanno capolino, sia alla Camera che al Senato.

Questa mattina da parte del senatore Ceccanti si faceva riferimento al fatto che nel nostro Paese la legge *ad personam* è già stata valutata dai cittadini con i *referendum* e si faceva notare che anche i moderati, gli elettori del centrodestra, hanno detto no a un utilizzo del Parlamento per inserire leggi *ad personam* nel nostro sistema giuridico. Anche i vostri elettori hanno compreso che questo meccanismo é devastante e negativo e lede i diritti fondamentali dei nostri cittadini ad avere giustizia. Nello stesso tempo, questo meccanismo mortifica, anche all'interno della stessa maggioranza, chi vuole offrire un contributo sincero e libero da strumentalizzazioni al miglioramento del processo penale nel nostro Paese. Ecco perché la Lega perde consenso. Ecco perché sarà sempre più difficile, all'interno del centrodestra, comporre questa contraddizione. Ecco perché è necessario rimuovere la causa principale, il ruolo del Presidente del Consiglio alla guida di una maggioranza che non può più sopportare il peso di un'impostazione sulla giustizia che ancora una volta le impone di volare basso, che ancora una volta la costringe a svolgere una funzione molto perdente, ma anche molto misera e disonorevole all'interno delle Aule del Parlamento.

Lo stesso testo, signora Presidente in questa mutazione, ha dovuto travolgere il Regolamento del Senato, del quale, pur di far entrare quelle norme, è stato violato l'articolo 97, comma 1. È bene che a più voci sia stato fatto rilevare che la stessa Presidenza del Senato, per assecondare questa impostazione, si macchia di una gravissima responsabilità, perché il buon andamento dei nostri lavori e la correttezza della gestione del rapporto tra maggioranza e opposizione richiedono una vigile attenzione alle

norme regolamentari e una valutazione attenta, sulla quale, pur coinvolta, la Presidenza ha glissato, evitando che in Aula ci fosse un chiarimento fondato, in grado di essere accettato e condiviso anche dall'opposizione.

È evidente la violazione anche delle nostre norme costituzionali. Di volta in volta si utilizza il processo corto o il processo lungo, il processo basso o il processo alto, ma la finalità di questi interventi, che mutano le caratteristiche originarie del provvedimento, non è di avere una sentenza, di condanna o di assoluzione che sia. L'obiettivo finale è sempre quello che tutti conosciamo, la prescrizione, la cancellazione cioè del processo, dell'esigenza di avere una giustizia in tempi ragionevoli, in grado di valorizzare al massimo la formazione della prova in dibattimento e nel contraddittorio delle parti.

Signora Presidente, non mancano approcci culturali, non manca nelle democrazie avanzate la necessità di porre in relazione chi gestisce il potere con la giustizia, e in tutte le democrazie, le grandi democrazie, questo problema si è posto. Si è posto il problema dello *status* del principe o del sovrano quando lo scettro è passato al popolo, al popolo sovrano, appunto.

Tutte le democrazie hanno sperimentato, valutato, realizzato un meccanismo di bilanciamento dei poteri, soprattutto quando hanno dovuto rafforzare gli Esecutivi e consentire così alla politica di avere un ruolo decidente, chiaro e veloce, senza che ciò si traducesse in un esercizio arbitrario del potere e senza mortificare gli altri poteri. Nelle democrazie avanzate e in rapporto alla giustizia questo tipo di equilibrio si è trovato individuando, tutte le volte che gli Esecutivi avevano un potere in più, un controbilanciamento aumentando le responsabilità: sì, più potere significa più responsabilità.

Qui in Italia, nell'Italietta, si è fatto in modo del tutto diverso. Quando si è chiesto più potere per gli Esecutivi, parallelamente si sono chiesti più privilegi e più impunità, ma abbiamo avuto un'altra deriva, che la maggioranza oggi palesemente manifesta, vale a dire che si è stati anche disponibili a sacrificare le necessità di rafforzare gli Esecutivi pur di avere un rapporto con il potere in grado di coniugarsi con più privilegi e più impunità.

Ecco perché, signora Presidente, nel nostro sistema alla fine questo non lo si è voluto e in questa legislatura – e anche oggi nell'incontro del Presidente del Senato con i giornalisti si richiamava la necessità di avere alle spalle una legislatura costituente – si è fallito; ecco perché, signora Presidente, noi diciamo chiaramente che c'è una violazione palese dell'articolo 111 della nostra Costituzione. Il relatore Centaro non ha neanche spiegato bene ciò che non poteva spiegare, vale a dire che le norme antimafia e i reati di mafia non sono posti al riparo da questo provvedimento, e non ha dato qui atto pubblicamente che alcune norme del processo, in particolare quella relativa all'utilizzo delle sentenze in altri processi, è stata una norma che il nostro Paese ha pagato a caro prezzo, e che è nata dopo le stragi di Capaci (Falcone) e via D'Amelio (Borsellino).

Ecco perché, signora Presidente, ci sono buoni e validi motivi per denunciare ancora una volta questa deriva e per chiedere che questo provvedimento sia sospeso, in attesa dello svolgimento di un lavoro più serio, in attesa che sia da voi rimosso l'approccio di una legge *ad personam* in modo da potere... *(Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali e sospensiva presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

PARDI *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI *(IdV)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo, parlo a favore delle questioni pregiudiziali e sospensiva sollevate in quest'Aula a proposito di un provvedimento la cui natura non esito a definire ignobile. Le illustrazioni delle questioni pregiudiziali e sospensiva hanno a mio parere dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che questo provvedimento apporta delle lesioni irrimediabili al codice di procedura penale e all'articolo 111 della Costituzione, che vigila sulla ragionevole durata del processo e la garantisce.

In primis, il provvedimento....

PRESIDENTE. Colleghi, siamo nella fase di discussione delle questioni pregiudiziali e sospensiva. Hanno chiesto di parlare tre colleghi, ma non possono farlo in questo brusìo. Per cortesia.

PARDI *(IdV)*. Il provvedimento è giunto in quest'Aula irrimediabilmente stravolto rispetto alla sua premessa costitutiva tramite emendamenti inammissibili secondo l'articolo 97, comma 1, del Regolamento del Senato. Questo provvedimento si chiamava per il nome della prima firmataria Lussana. Se la collega Lussana della Camera avesse la fermezza d'animo del collega Cirielli rispetto ad avventure precedenti, forse chiederebbe che questo provvedimento d'ora in poi si chiami *ex* Lussana, perché così come esce non ha più nulla a che vedere con il testo originario.

Di fatto, il testo di questo provvedimento tradisce in modo ipocrita, ma definitivo il suo stesso titolo. Il tema fondamentale della legge è accantonato e se ne introduce uno che ha un obiettivo molto chiaro e inequivocabile.

La modifica degli articoli 190, 238-*bis*, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale determina degli effetti di questa natura. Si stabilisce che possono essere ammesse delle prove superflue, e questo costituisce una lesione all'autonomia della magistratura; si stabilisce che si può operare una dilatazione virtualmente infinita delle liste testimoniali, e questo incide an-

cora una volta sull'autonomia delle decisioni del giudice, che non può intervenire sulla limitazione dell'allargamento delle liste testimoniali. In questa maniera, l'insieme dell'istituto probatorio passa dalla condizione di elemento funzionale per il fine primario, della ricerca della verità, alla condizione di elemento che ha una funzione esclusivamente dilatoria, confliggendo apertamente con l'articolo 111 della Costituzione. L'ampiezza temporale non è determinata e non è determinabile. Si preparano processi in cui si sa quando si comincia e non si sa quando si finirà, perché è imprevedibile l'ammissione di prove superflue e la dilatazione delle liste testimoniali.

Ci sono ancora degli elementi peggiorativi: la compromissione dell'articolo 238-*bis* stabilisce di fatto l'impossibilità di riferirsi a sentenze passate in giudicato; si stabilisce la possibilità di esaminare di nuovo tutte le persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza.

E poi c'è una firma che stabilisce con chiarezza qual è l'obiettivo finale di questa legge, quando si dice che tutto ciò che è stato detto si applica solo ai processi in cui non sia stata dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado.

Con questo provvedimento andiamo incontro ad una combinazione schiacciante tra il processo lunghissimo, da una parte, e la prescrizione brevissima dall'altra.

L'illustrazione sapiente che i colleghi hanno dedicato alle loro questioni pregiudiziali dimostra che dal punto di vista dei criteri generali questa legge è del tutto insensata. Non c'è motivazione al mondo per sostenere che in Italia ci sia bisogno di deturpare e distorcere all'origine, in modo costitutivo, il processo penale in questa maniera. C'è un solo motivo che regge questo bisogno: è la necessità di salvare dai processi il Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio con la sua azienda pochi giorni fa ha dovuto pagare 560 milioni di euro perché l'insieme dei dibattimenti che si sono svolti in merito hanno stabilito che l'azienda editoriale Mondadori era stata sottratta, scippata ai titolari originari tramite...

CIARRAPICO *(PdL)*. Non è vero, stai dicendo il falso!

PARDI *(IdV)*. ...la corruzione di un giudice pagato da un dipendente del Presidente del Consiglio, nella persona dell'onorevole Previti, che è stato condannato per questo: condanna per corruzione in atti giudiziari, condanna per risarcimento danni.

Viviamo in una situazione avvilente in cui il Presidente del Consiglio è l'utilizzatore finale di un'operazione di corruzione giudiziaria e di esproprio proprietario delle ditte altrui. *(Commenti dal Gruppo PdL).*

Noi siamo costretti ad assistere ad una serie di eventi che in qualsiasi democrazia occidentale non si sarebbero potuti verificare, perché mai, in qualsiasi altra democrazia occidentale, un individuo simile avrebbe potuto accedere alle Aule rappresentative e mai avrebbe potuto...

PRESIDENTE. Senatore Pardi, non sta a me censurare ovviamente, la sua libertà di espressione. La invito però ad usare un linguaggio più consono dal punto di vista istituzionale. *(Commenti del senatore Gramazio).*

PARDI *(IdV)*. Signora Presidente, io non sto offendendo nessuno. *(Commenti del senatore Belisario).*

PRESIDENTE. Non censuro nessuno. Ho ricordato a tutti di usare un linguaggio consono.

PARDI *(IdV)*. Sto semplicemente elencando dei fatti, purtroppo sgradevoli, che caratterizzano la vita rappresentativa della Repubblica e che fanno dell'Italia un caso di anomalia istituzionale, ben noto a livello mondiale, che getta discredito sulla vita sociale e sulla Repubblica. Siamo quindi tutte vittime – che ce ne rendiamo o meno conto – di questa situazione.

Se poi la maggioranza gode di questa sorta di pantano faccia pure. Purtroppo, il Parlamento italiano, le Assemblee rappresentative elette dal popolo sono le testimoni impotente di una condizione che in qualsiasi altro Paese democratico sarebbe stata impossibile.

GRAMAZIO *(PdL)*. Ti devi far curare dallo psichiatra.

PARDI *(IdV)*. All'interno di quest'Aula, dopo aver fatto elogi sperticati e retorici all'atmosfera di collaborazione che ha visto l'opposizione impegnata in maniera intensa e partecipe per risolvere un problema di esposizione del Paese di fronte alla speculazione internazionale *(Commenti dei senatori Gramazio e Ciarrapico)*, dopo aver tessuto quegli elogi retorici, viene negata alla radice la possibilità di continuare a mantenere quell'atmosfera, perché nel corso della discussione in Aula viene introdotto un elemento forzoso, abietto che cambia completamente la logica dei rapporti tra maggioranza e opposizione, e l'atmosfera collaborativa se ne va a carte quarantotto.

Voi, cari colleghi della maggioranza, che in questo momento vi rifiutate di considerare la validità sostanziale del risultato referendario che ha dimostrato che il popolo italiano non sopporta e non sopporterà le leggi *ad personam*, vi assumete una responsabilità pazzesca. Fatti vostri! Noi ve lo diciamo chiaramente.

Voi siete di fronte alla possibile bocciatura, da parte della Corte costituzionale, di una legge che ha sei o sette profili di incostituzionalità e siete esposti di fronte alla possibilità di una nuova iniziativa referendaria che ricaccerà nel novero delle cose che non esistono questo provvedimento insensato. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

* VALDITARA *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Signora Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'articolo 97 del Regolamento del Senato recita al suo primo comma: «sono improponibili... emendamenti... che siano estranei all'oggetto della discussione.»

La discussione di questo disegno di legge verte sulla inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Mi chiedo cosa c'entri con questo oggetto la non ammissibilità dei testimoni in ogni procedimento. Credo che qualsiasi persona di buon senso, che conosca anche la lingua italiana e che pure non abbia una particolare competenza in materie giuridiche, si renda conto che vi è totale estraneità di materia. Quindi, vi è una netta contraddizione con l'articolo 97, comma 1, del nostro Regolamento; mi domando dunque per quale motivo sia stato consentito un emendamento di questo tipo.

Poi c'è un altro profilo credo molto importante. Abbiamo sempre detto – lo ha detto questo Governo e questa maggioranza – che priorità politica è quella di rendere celeri i processi (il processo breve nel campo penale e nel campo civile), ma credo che vi rendiate benissimo conto che, a seguito di questo emendamento, ci troveremo invece di fronte ad un processo lungo, non ad un processo breve. Saranno ammissibili lite sterminate di testimoni. Ci sarà un allungamento dei procedimenti penali con, fra l'altro, un grave danno per tutte le vittime dei reati, per tutti coloro che cercano di avere giustizia in tempi rapidi e per coloro che rivendicano il valore giustizia, con una dilatazione ovviamente delle cadute in prescrizione. Le cadute in prescrizione saranno sempre più frequenti e quindi danneggeranno ovviamente il corso della giustizia.

Questo emendamento viola il principio sancito dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, che impone una ragionevole durata dei processi.

Credo anche che, di fronte a questo immotivato allungamento del processo, ci sia la violazione di un altro principio costituzionale, quello della ragionevolezza delle norme e delle riforme. Ora, non c'è alcuna ragione di introdurre una norma di questo tipo, che, abbiamo sottolineato, fra l'altro si inserisce in un contesto del tutto ultroneo. Credo quindi sia dovere di qualsiasi persona di buon senso votare tali pregiudiziali.

Perché infatti disarticolare ulteriormente la giustizia italiana introducendo norme senza alcun disegno coerente, ma dettate solo da motivazioni contingenti di interesse personale?

Mi appello anche ai colleghi dell'ex Alleanza Nazionale: la giustizia, la certezza della pena, la repressione di certi reati, il fatto che si arrivasse rapidamente a individuare i colpevoli di determinati procedimenti era uno dei *must*, uno degli obiettivi... *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Scusi un attimo, senatore Valditara... *(Il brusìo si attenua).*

GRAMAZIO *(PdL)*. Chiedilo a Rutelli.

PRESIDENTE. Senatore Borghezio, la prego. *(Ilarità).*

VALDITARA *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Chiedo, in particolare agli amici della ex Alleanza Nazionale, di non rinnegare le loro origini...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore Gramazio, per il *lapsus.*

VALDITARA *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. ...e le loro radici culturali e di votare insieme con noi per la improcedibilità di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI e del senatore Musso. Congratulazioni). (Commenti del senatore Gramazio).*

PRESIDENTE. Senatore Gramazio, le ho già chiesto scusa: non so cos'altro devo fare.

LUSI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI *(PD)*. Signora Presidente, è vero: le opposizioni hanno presentato undici questioni pregiudiziali e una questione sospensiva; il Gruppo del Partito Democratico ha presentato nove questioni pregiudiziali e una questione sospensiva. Poco fa, il presidente Schifani ha affermato, fra l'altro, che il numero delle questioni pregiudiziali offerte all'attenzione dell'Aula del Senato costituisce un fatto eccezionale rispetto alla prassi di quest'Aula. È vero, signora Presidente: abbiamo presentato il giusto numero di questioni all'altezza di questa seduta, una seduta tutta all'insegna dell'orgoglio – il vostro irriducibile – e delle pregiudiziali – le nostre – avverso l'impianto di un provvedimento, anch'esso sì, eccezionale; forse troppo eccezionale.

Per obbligare il Senato a discutere di un testo tanto irriducibile quanto assurdo avete violato le norme che regolano l'esercizio del più alto dei poteri che si esercitano in democrazia: il potere legislativo esercitato dal Parlamento. Avete violato il Regolamento del Senato! È così, signora Presidente, altrimenti non avremmo presentato tutte queste questioni pregiudiziali. *(Commenti dai banchi della maggioranza).* Mi piacerebbe che qualcuno di voi, soprattutto quelli non presenti nella scorsa legislatura, si andasse a leggere qualche passaggio di atti parlamentari, quando presentavate alcune questioni pregiudiziali che non avevano né capo né coda, prima di fare commenti nell'ambito di quest'Aula. Poi potrete parlare: dopo aver studiato, però. Prima studiate. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Nella concitazione del dibattito di oggi pomeriggio è stata contestata al presidente Zanda la volontà di impedire l'approvazione di un provvedi-

mento che non è funzionale e che nulla apporterà di positivo al sistema del processo penale.

Colleghi della maggioranza, non c'è bisogno che le opposizioni si adoperino per impedire l'approvazione di questo inguardabile disegno di legge, perché sono mesi ormai che vi esercitate con impegno ad impedirvi tutto da soli, in ogni campo e non solo in questo della giustizia penale. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Siete arrivati addirittura a presentare un emendamento – il 2.0.200 –, dopo aver armonizzato i tempi della discussione, signora Presidente. Insomma, prima avete provato a tapparci la bocca contingentando i tempi e poi fate le proposte di merito. Diteci voi se questo è esercizio della democrazia. È solo grazie a questa legittima protesta che il Presidente del Senato, poco fa, ha revocato questa armonizzazione, che sembrava più la quadratura del cerchio tra le affermazioni di ieri del Presidente del Senato, (secondo il quale possiamo lavorare fino al 4 agosto, e al quale abbiamo risposto chiedendo perché solo fino al 4 agosto) e il desiderio della maggioranza di scappare in vacanza. *(Commenti dal Gruppo del PdL).*

Questo è il vero problema; questa è la vostra armonizzazione. Forse, signora Presidente, le truppe sono stanche e hanno bisogno, dopo tutte queste battaglie, di riprendere un po' di fiato.

Il provvedimento che oggi è qui in Aula è totalmente diverso da quello licenziato dalla Camera, e voi lo sapete, perché la Camera l'ha licenziato il 17 febbraio 2011, e noi siamo qui a parlare di un testo completamente diverso. L'emendamento del collega Mugnai, che sta molto attento ad ascoltare e – lo so – é molto bravo, ha introdotto un tema estraneo – ecco perché è bravo – e lo ha introdotto bene, ma non c'entra niente con il provvedimento licenziato dalla Camera il 17 febbraio. Nonostante ciò, Presidente, questo emendamento è stato dichiarato ammissibile a maggioranza – lo voglio sottolineare – in violazione dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento del Senato. Ecco perché parliamo di violazione del Regolamento. La profonda modifica del contenuto normativo di questo disegno di legge all'attenzione dell'Aula è cosa completamente diversa da come veniva rubricato una volta licenziato dalla Camera dei deputati. Lei, collega Mugnai, inoltre omette – ecco il piccolo limite, che ovviamente è scientifico e fatto *cum grano salis* da parte sua – il fatto che nel disegno di legge non si parla né di rito abbreviato né di ergastolo. Il titolo di questo disegno di legge non esiste nel contenuto del disegno di legge stesso.

Ora, noi possiamo far finta di non vedere, ma è difficile che gli italiani continuino a fare lo stesso. Queste modifiche escludono principalmente, signora Presidente, il vaglio del giudice in ordine all'eventuale carattere manifestamente superfluo e rilevante della prova. Mi verrebbe da dire, in modo poco elegante, collega Mugnai, e lo dico a lei per colleganza professionale: quanti studi legali saltano di gioia il giorno dopo che questo disegno di legge diventa legge di questo Paese e parte dell'ordinamento giudiziario? Soprattutto, quanti studi penalistici sono contenti del risultato che deriverebbe da questo provvedimento? Non lo devo certo

spiegare, perché c'è qualcuno che in modo più appropriato di me lo ha fatto.

Presidente, questi effetti dilatori appaiono ancora più gravi ove si consideri che, in base al comma 5 dell'articolo 1, la disciplina si applica anche ai processi in corso, e perché togliersi questa soddisfazione di non modificare le regole del gioco mentre il gioco è in corso, collega Mugnai? Come si fa, per una volta, a far finta che i processi terminino con le regole con cui sono iniziati e i nuovi inizino con quelle che il legislatore poi approva? È troppo difficile usare questa tecnica, che è normale, e quindi, evidentemente, se non si accoglie l'idea di far decorrere la nuova normativa con i nuovi processi, c'è qualche piccolo processo in corso sul quale volete intervenire. Ovviamente a pensare male si fa sempre bene, come diceva qualcuno più autorevole di me, però potremmo anche sbagliarci. Appare evidente che questi effetti dilatori si applichino anche ad altri casi. Forse mi sbaglierò – ho il massimo rispetto perché parlo da questo punto di vista al collega rivolgendomi all'Aula – ma forse si applicano al Presidente del Consiglio dei ministri. Non lo so.

Lo verificheremo in corso d'opera quando, una volta che questo disegno di legge sarà diventato legge dello Stato, il collega Longo (che ora non vedo) o il collega Ghedini (che non posso vedere per ovvi motivi) in qualche aula di tribunale, nel corso di un processo, proporranno a qualche giudice una delle ultime 16 eccezioni dicendo che il Parlamento ha approvato una nuova legge in base alla quale non si può più andare avanti in base a quello che i giudici hanno deciso, ma secondo nuove regole. *(Applausi dal Gruppo PD).*

In conclusione, signora Presidente, il Gruppo Partito Democratico chiede al Senato di approvare queste questioni pregiudiziali e la questione sospensiva. Vede, signora Presidente, sarebbe molto interessante se lo stesso collega Mugnai, per conto della maggioranza, provvedesse ad un testo corretto dell'emendamento presentato in Commissione dove, ad esempio, risolvesse i problemi per i processi in corso (già sarebbe interessante), oppure parlasse dell'irrilevanza delle prove sottoposte al vaglio del giudice o della strumentalità di un'azione difensiva che serve ad altro e non certo a dichiarare il giusto processo.

Riteniamo che ci siano fondate ragioni – molto fondate – per pensare che l'ipotesi normativa che introduce questo provvedimento sia stata messa in campo per altro e non per il bene del Paese: non per esercitare giustizia in tempi rapidi, semmai per rallentarla; non per diminuire i costi della giustizia, semmai per aumentarli esponenzialmente – come voi colleghi esperti sapete – a spese di altre parti processuali, di quelle che subiscono, delle parti lese, delle parti civili, delle persone offese dal reato, che saranno totalmente prive di qualsiasi forma di difesa grazie a questo vostro provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).*

MUGNAI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI *(PdL)*. Signora Presidente, quest'oggi, proseguendo in una pratica (rispetto alla quale dovremmo interrogarci su quanto essa risponda ai dettami costituzionali), alcuni componenti del Consiglio superiore della magistratura, di fatto intervenendo e interferendo sul processo di approvazione che questo ramo del Parlamento sta conducendo in ordine al provvedimento in esame, si sono espressi, manifestando stupore e scandalo, affermando che viene introdotta la inedita facoltà per l'imputato di interrogare personalmente i soggetti che lo accusano, e non già solo attraverso il proprio difensore.

Orbene, non c'è dubbio, collega Maritati, che il Consiglio superiore della magistratura è organo di rilevanza costituzionale, ma forse sarebbe altrettanto opportuno che i suoi autorevolissimi membri leggessero il testo dell'articolo 111 della Costituzione, che sul punto testualmente recita: «Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato...». *(Commenti del senatore Maritati)*. Io non ho interrotto nessuno nel corso del lungo pomeriggio e gradirei che le mie affermazioni fossero cortesemente ascoltate. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Questa premessa ha il senso di ricondurre il nostro dibattito nell'alveo di ciò di cui realmente dovremmo parlare, al di là di strumentalizzazioni e di chiavi di lettura assolutamente improprie. È sufficiente una lettura del testo dell'articolo 111 della Costituzione, per come lo stesso attualmente recita, per rendersi conto che la persona imputata ha facoltà di interrogare anche direttamente. Quindi, forse sarebbe bene che anche gli autorevoli esponenti del CSM meglio leggessero le norme che per primi sono chiamati ad applicare.

Ho voluto dire questo perché credo che nell'esame delle questioni pregiudiziali e sospensive non si possa prescindere da una serie di considerazioni di carattere preliminare, per poi arrivare a quelli che sono sostanzialmente i due motivi fondanti sulle quali sono state incernierate. Intanto, consentitemi di dire che questo non è il testo di chi vi parla, ma è quello licenziato dalla 2ª Commissione permanente del Senato, sia pur a maggioranza, quindi evidentemente già attraverso una prima delibazione. Il testo, per come oggi si presenta all'esame del Senato, nella parte modificativa dell'originale impianto in tema di rito abbreviato, licenziato dalla Camera dei deputati, è tale avendo il relatore recepito espressamente ciò che in sede di audizioni la stessa Associazione nazionale magistrati aveva prospettato, ovverosia il fatto che in realtà l'eventuale meccanismo che si voleva introdurre non poteva che collocarsi a valle del procedimento, e non a monte, e quindi con riferimento alla sanzione erogata in concreto e non alla facoltà che chiunque ha di poter adire il giudizio abbreviato.

La seconda considerazione di carattere preliminare, tutt'altro che trascurabile nell'economia generale del ragionamento – come vedete mi sto attenendo esclusivamente a profili rilevanti in diritto, perché di ciò si parla – è relativa alla portata dell'articolo 190 del codice di procedura penale e al suo inserimento di carattere sistematico. Il titolo I del libro terzo del codice di procedura penale, quello in cui è inserito in modo sistematico l'articolo 190, recita: «Disposizioni generali», e si riferisce agli istituti

nella loro ontologica, individuale accezione; tant'è che a partire dal successivo titolo II si disciplinano i vari mezzi di prova: la testimonianza, l'ispezione, la ricognizione e quant'altro.

Ciò premesso, vengo alle due principali obiezioni mosse a questo testo nell'ambito delle questioni sia pregiudiziali che sospensiva. La prima, sollevata dal collega D'Alia sull'ammissibilità; la seconda, che rappresenta poi il nocciolo duro di quanto sostenuto in quest'Aula e affrontata sotto vari profili, relativa alla ragionevole durata del processo.

Ebbene, per quanto riguarda la questione dell'ammissibilità con riferimento al rito abbreviato, e quindi al perché fosse comunque necessario, già in questa fase, riesaminare in modo più conferente e pertinente al testo dell'articolo 111 della Costituzione – che poi rileggeremo insieme, al di là della difficoltà che in questo momento ha chi parla nel leggerli per quanto i caratteri sono piccoli, unitamente al contenuto dell'articolo 187 del codice di rito – dal momento che questo combinato disposto deve essere necessariamente interpretato, sapete perfettamente che il giudizio abbreviato può svolgersi sia in forma cosiddetta secca, semplicemente sulla base del fascicolo del pubblico ministero, sia in forma condizionata, con una vera e propria istruttoria all'interno del rito abbreviato.

Oggi andiamo a modificare significativamente l'intera impalcatura del provvedimento, tant'è che arriviamo a dire che, laddove in concreto si vuole irrogare la sanzione dell'ergastolo non si potranno più utilizzare le diminuenti del rito; *ergo*, con riferimento all'abbreviato condizionato, va da sé che necessariamente si imponeva un attento esame ed una eventuale revisione del meccanismo attraverso il quale si forma la prova in contraddittorio tra le parti, come previsto all'articolo 111, salvo altrimenti non andare ad introdurre una precisa violazione del diritto di difesa.

La seconda questione, ripetutamente posta in più forme, nasce da una cattiva lettura delle norme del codice di rito, confondendo il mezzo di prova con la lista testimoniale: due cose totalmente diverse. Invito i colleghi a rileggere sia l'articolo 111 della Costituzione che l'articolo 187 del codice di procedura penale, evocato anche dal collega Carofiglio.

L'articolo 187 afferma che sono oggetto della prova i fatti che si riferiscono all'imputazione. Poi, nel terzo capoverso, si riferisce alla parte civile, sulla quale però è necessario dire telegraficamente qualcosa in relazione al suo *status* nell'attuale codice di procedura penale, quello del 1989 a firma Pisapia ed altri. Sappiamo perfettamente infatti che la parte civile nell'attuale processo penale ha un ruolo diverso. È bene ricordare che la parte civile, nell'attuale codice di rito, non può impugnare la sentenza se non per i soli effetti civili. Svolge attività diverse sino al momento in cui è solo persona offesa, ma quest'altro aspetto, proprio riferendosi alla parte civile, parla di fatti che ineriscono anche quelli che sono i profili poi legati al risarcimento del danno.

Inerente e pertinente sono assolutamente sinonimi. Questo è il problema fondamentale. Qui si sta semplicemente cambiando il criterio di valutazione, passando da un mero giudizio, che può essere anche apodittico in termini di rilevanza, ad un giudizio di carattere pertinente, cioè atti-

nente al fatto, in ossequio al disposto dell'articolo 111 della Costituzione. Ma questo è stato già detto.

E così, parlando di pertinenza si potrà quindi indicare sterminate liste testimoniali, si potranno portare come testi tutti coloro che hanno visto la partita di calcio, e quant'altro. Onorevoli colleghi, chi lo dice non ha letto le norme del codice di rito. L'articolo 468 del codice di procedura penale, quello che dà il potere di ridurre le liste manifestamente sovrabbondanti, non è toccato! Cambia semplicemente il criterio attraverso il quale quelle liste saranno formate, ricordando sempre che la prova, intesa come mezzo di prova, è un *unicum.*

E ugualmente rimane l'altro filtro, l'articolo 495, cioè quello che nel dibattimento riconosce al giudice il potere di revocare i mezzi di prova manifestamente superflui. Quindi, chi dice quello che é stato detto dice una cosa tecnicamente non vera! Allora di cosa stiamo parlando? *(Commenti del senatore Maritati).* Stiamo parlando semplicemente di adattare delle norme. E ricordo che l'articolo 111 della Costituzione – e lo dico a chi costantemente la Costituzione invoca in quest'Aula – individua proprio al terzo capoverso la persona accusata, in un sistema ed in un processo sicuramente di parti, come il perno attraverso il quale ruota tutto il giusto processo. In quel caso, infatti, la parità, evidentemente, non può tenere conto del fatto che è in gioco la libertà personale! Si legga il terzo capoverso dell'articolo 111 della Costituzione! Di questo stiamo parlando! *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Noi stiamo semplicemente dicendo, fermo restando il potere di ridurre le liste, che il mezzo di prova deve essere pertinente e, quindi, non potrà mai essere né manifestamente superfluo né irrilevante, senatore Carofiglio, che con grande suggestione ha evocato questo! Perché ciò che è pertinente fatalmente non è né superfluo né irrilevante!

PRESIDENTE. Senatore Mugnai, le ricordo i tempi.

MUGNAI *(PdL).* Concludo, signora Presidente, ma sono l'unico ad intervenire della maggioranza e credo di avere diritto a pochi secondi in più perché sia chiara la posizione.

Infine, per quanto riguarda il richiamo all'articolo 238-*bis* (lo si legga) – che, per carità, potrebbe anche essere eventualmente migliorato, non dico di no – e l'inserimento dell'articolo 190-*bis* nel testo dell'articolo 238-*bis*, l'intento è solo quello di introdurre, non nei processi di mafia (non diciamo una cosa non vera!) ma in tutti gli altri processi, un principio di elementare e sostanziale giustizia! Si tratta di processi fatti di un contraddittorio tra le parti che vedono nella *cross examination*, nell'interrogatorio e nel controesame il proprio cardine!

PRESIDENTE. Senatore Mugnai, la prego.

MUGNAI *(PdL)*. ...in un altro processo, che non è il mio, nel quale io non mi sono difeso! Non è un principio di sfavore nei confronti di quel giudice!

PRESIDENTE. Senatore Mugnai...

MUGNAI *(PdL)*. ...esaminare quei testi per difendermi nel mio processo! *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni. Commenti e applausi ironici dei Gruppi PD e IdV).*

PRESIDENTE. Senatore Mugnai, come ad altri colleghi ho concesso anche a lei del tempo ulteriore.

Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore Li Gotti e da altri senatori (QP1), dalla senatrice Della Monica e da altri senatori (QP2), dal senatore D'Alia e da altri senatori (QP3), dal senatore Casson e da altri senatori (QP4), dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori (QP5), dal senatore Maritati e da altri senatori (QP6), dal senatore Ceccanti e da altri senatori (QP7), dal senatore Perduca e da altri senatori (QP8), dal senatore Galperti e da altri senatori (QP9), dal senatore Chiurazzi e da altri senatori (QP10), e dal senatore Carofiglio e da altri senatori (QP11).

Non è approvata.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico, ricordando a tutti che anche al Senato vale il principio una persona, un voto.

Non è approvata.

Metto ai voti la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore Lumia e da altri senatori.

Non è approvata.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Come tutti i colleghi sanno, oggi pomeriggio è stato nominato nuovo mi-

nistro della giustizia il nostro collega senatore Nitto Palma. *(Applausi dal Gruppo PdL).* A lui formuliamo gli auguri, perché ne ha molto bisogno in questo momento.

Ora, signora Presidente, sulla base dell'andamento dei lavori e considerando quanto detto poc'anzi dal senatore Mugnai, vorrei rivolgerle una richiesta. Noi tutti sappiamo – tutti i colleghi lo hanno evidenziato – che questo provvedimento è arrivato al Senato con un titolo e un contenuto totalmente diverso da quello oggi al nostro esame. *(Commenti del Gruppo PdL).* Sto avanzando una richiesta!

PRESIDENTE. Colleghi, scusate!

LEGNINI *(PD)*. È stato assegnato alla Commissione giustizia, è stato svolto il lavoro che è stato svolto, sono state soppresse le norme che la Camera aveva approvato e introdotte norme che nulla avevano a che vedere con il contenuto pregresso e con il titolo del provvedimento stesso.

Delle due l'una, signor Presidente: o gli effetti delle norme che si vogliono qui introdurre modificando il codice di procedura penale sono quelli che tutte le opposizioni denunciano, cioè quelli di attribuire alle difese degli imputati sostanzialmente la possibilità di non fare processi, perché si potranno richiedere le liste testimoniali smisurate, oppure di attribuire ai mafiosi, agli estorsori, agli usurari, ai violentatori, la facoltà di interrogare il testimone direttamente, oppure il provvedimento ha il contenuto di cui parlava il senatore Mugnai, oppure ci sarà un'altra interpretazione.

Ora, poiché, signor Presidente – caso unico – questo importantissimo provvedimento ha iniziato il suo *iter* in Aula senza neanche la relazione, in quanto il relatore non ha ritenuto di integrare la relazione scritta mentre noi avremmo voluto capire di cosa stiamo parlando, le chiedo Signor Presidente di avanzare una richiesta al nuovo Ministro della giustizia: quella di essere presente in Aula, anche perché è senatore e quindi non gli dovrebbe essere difficile, per partecipare alla discussione di questo provvedimento e, almeno domani in sede di replica, di farci conoscere l'opinione del Governo, e la sua, su un provvedimento come questo, che potrebbe definitivamente disastrare la giustizia penale italiana.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, ovviamente la sua richiesta è una politica e il Governo valuterà come darvi seguito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA *(PD)*. Signora Presidente, innanzitutto le chiedo l'autorizzazione ad allegare il testo integrale del mio intervento, perché in esso sono contenuti alcuni passaggi tecnici comprensibili solo attraverso una lettura completa del discorso. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Sia per chi vuole uscire dall'Aula che per chi vuole restare ad ascoltare, è auspicabile che entrambe le operazioni si svolgano in maniera ordinata e silenziosa. *(Brusio)*. Onorevoli colleghi, consentite alla senatrice Della Monica di svolgere il suo intervento, per cortesia. Non mi costringete a sospendere la seduta.

DELLA MONICA *(PD)*. Signora Presidente, non ho problemi se vuole sospendere la seduta. Comprendo che ogni volta che si parla di giustizia ordinaria, cercando di riportare il discorso sull'efficienza della giustizia, non interessa a nessuno. E questo è un concetto che mi è chiarissimo. Meno che mai interessa alla maggioranza, che non vuole sentire. Forse interessa un po' al Governo, giusto per cortesia.

Detto questo, vorrei far presente... *(Brusìo)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi chiedo cortesemente di consentire alla senatrice Della Monica di svolgere il suo intervento.

DELLA MONICA *(PD)*. Ricomincio da capo.

Il disegno di legge che oggi è all'esame dell'Aula del Senato, e che vedeva come prima firmataria l'onorevole Lussana, escludeva per i reati puniti con l'ergastolo l'applicazione dei benefici previsti per il rito abbreviato. Aveva quindi come unico obiettivo un maggior rigore punitivo nei processi per gravi reati. È intervenuta poi una riscrittura del regime processuale sulla prova, del tutta estranea all'originario intento, che ha la finalità di rallentare a dismisura la durata di tutti i processi penali attualmente in corso, con l'eccezione – guarda caso – per quelli per cui sia stato già chiuso il dibattimento di primo grado.

Le disposizioni di maggiore interesse che ora esaminerò riguardano la modifica degli articoli 190, 495 e 238-*bis* del codice di procedura penale, che disciplinano l'esercizio del diritto alla prova e l'acquisizione probatoria.

Ovviamente, per comprendere la portata di queste disposizioni, bisogna effettuare un confronto tra la normativa esistente e quella proposta, confronto che al momento vi risparmio, poiché è ben evidenziato per iscritto.

Vengo alla modifica dell'articolo 190 del codice di procedura penale, e al riguardo devo dissentire totalmente dall'interpretazione del senatore Mugnai. Capisco che debbano difendere una legge indifendibile, ma non si possono prendere in giro i cittadini italiani.

La nuova formulazione dell'articolo 190 del codice di procedura penale presenta infatti degli effetti devastanti per l'economia processuale, e questo al di là del giudizio abbreviato, che finisce per vedere totalmente svilita la propria natura di giudizio allo stato degli atti che collega la diminuzione di pena a ragioni di economia processuale che presiedono il rito.

Le ragioni per cui questa nuova formulazione ha effetti devastanti sono le seguenti. Innanzitutto viene introdotta come principio generale

una sanzione di nullità prima inesistente, addirittura relativa alla fase di ammissione delle prove, il che finisce per innescare un pericoloso cancro nella tenuta dei processi. É appena il caso di ricordare che il sistema processuale è fondato sul principio della tassatività delle nullità proprio per evitare problemi simili che porterebbero ad una infinita serie di annullamenti delle sentenze.

Il secondo punto è che il sistema raggiunge il culmine della sua pericolosità allorquando il potere attuale del giudice di escludere le prove vietate dalla legge e quelle che sono manifestamente superflue e irrilevanti viene sostituito con l'obbligo di ammettere le prove, ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti. Il cuore del problema sta proprio in questo, ossia nel passaggio dalle prove superflue o irrilevanti a quelle manifestamente non pertinenti. L'attuale disposizione, infatti, è finalizzata ad un principio di economia processuale potendo essere superfluo e irrilevante qualcosa che serve a dimostrare ciò che è stato già sufficientemente provato, mentre il concetto di non pertinenza è qualcosa di ben diverso, perché riguarda più in generale il legame tra il fatto e l'elemento che lo riguarda.

Comprendo benissimo che il senatore Mugnai provi un senso di fastidio quando io parlo dell'accoltellamento allo stadio per cui, invece di sentire tre testimoni che sono in grado di riferire il fatto oppure di guardare il filmato che è stato fatto dalle forze di polizia, dobbiamo magari sentire 80.0000 testimoni. Ma l'effetto devastante è questo. Non ci prendiamo in giro.

In detta situazione si cerca quindi di introdurre nel nostro ordinamento una specie di diritto potestativo insindacabile alla prova, escludendo che il giudice possa valutare la natura manifestamente superflua o irrilevante delle prove richieste, e quindi gestire l'andamento del processo in funzione di un accertamento processuale che si svolga secondo i canoni costituzionali della ragionevole durata, ma anzi imponendo di fatto una ammissione di qualsiasi prova che non risulti manifestamente non pertinente, e dunque non estranea al *thema decidendum*. La norma ha lo scopo di consentire ai difensori di dilungare *ad libitum* la durata dei processi – tecnica peraltro ben conosciuta in alcuni «noti» processi – e se il tutto fosse coordinato con la prescrizione breve, per parafrasare il titolo di un film, si sarebbe creata la tempesta perfetta.

Il Consiglio superiore della magistratura ha già dato un parere, poiché queste norme erano inserite nel disegno di legge governativo n. 1440, e il parere del 23 luglio 2009 – tanto vituperato, di organo che è chiamato ad occuparsi della ricaduta in ambito giudiziario delle leggi che il Parlamento approva – era che «La soluzione normativa indicata determina una irragionevole delimitazione della discrezionalità connessa all'esercizio della funzione giudicante e un pesante limite al celere svolgimento del giudizio (...)». Guarda caso, questa valutazione coincideva con quella degli avvocati dell'Unione camere penali, che aveva espresso sul punto notevoli perplessità. E questo è più che comprensibile, perché sostanzialmente si consacra un diritto all'abuso processuale, legittimando tutte le tattiche proces-

suali dilatorie, comprese le impugnazioni pretestuose allo scopo di ottenere l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Colleghi della Lega, la sicurezza di questo Paese va a farsi benedire!

Inoltre, con la riforma proposta, è inserito nell'articolo 190 l'inciso secondo cui: «L'imputato ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico (...)». È vero che tale disposizione ricopia il testo del comma 3 dell'articolo 111 della Costituzione, ma la facoltà per l'imputato di interrogare personalmente i soggetti che lo accusano, non più solo attraverso il proprio difensore, ha una potenzialità intimidatoria sul teste o sul collaboratore di giustizia inopportuna, inaccettabile, irragionevole, al di là di una regolamentazione di una facoltà, che può risolversi, in assenza di una regolamentazione, in un abuso. Voi immaginate Totò Riina che interroga i collaboratori di giustizia o i testimoni o qualcuno in Aula? Ve lo immaginate? È questo che si vuole? *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore D'Alia).*

Passo quindi all'articolo 495 del codice di procedura penale. La modifica proposta si inserisce nel solco di quella riguardante l'articolo 190, anzi rende ancora più rigorosi i limiti imposti al giudice dibattimentale il quale – a causa di quella «e», che deve leggersi come «*and*» e non certo come alternativa, e del successivo «salvo che» – potrà revocare l'ammissione solo delle prove che presentino congiuntamente tutte le seguenti caratteristiche: siano superflue; siano manifestamente non pertinenti (oltretutto ciò che è manifestamente non pertinente già da sé è anche superfluo, ma la lingua italiana a volte è per taluno solo un inutile orpello); non siano state richieste a prova contraria di prove già assunte.

In conclusione, siamo ai limiti della follia giuridica (forse solo sul *set* della trasmissione «Scherzi a parte»), in quanto sfido chiunque a trovare casi in cui si verifichino contestualmente le tre indicate condizioni, con la conseguenza che il giudice di fatto sarà in ostaggio delle prove richieste dalle parti, che determineranno in tal modo, sempre con la spada di Damocle della nullità in caso di rigetto, i tempi del processo, quanto meno fino alla sua prescrizione. È questo che si vuole: distruggere la giustizia penale, in danno dei cittadini. Ciò a tacere che, in conseguenza della modifica proposta sul terzo comma dell'articolo 190, non sarebbe neppure possibile per il giudice intervenire in un secondo momento, con la revoca delle prove ammesse, malgrado sia divenuta evidente la sopravvenuta superfluità di ulteriori assunzioni di testi o collaboratori, in seguito all'istruttoria dibattimentale svolta.

Veniamo alla modifica dell'articolo 238-*bis* del codice di procedura penale. La modifica proposta fa cadere l'ultimo baluardo di possibile resistenza alla durata dei processi. La norma significa che «anche se la sentenza è irrevocabile il processo è sostanzialmente da rifare». È questo che volete? Facciamo un esempio a caso: cosa accade per il processo Mills? La risposta è, ovviamente: lo rifacciamo tutto. Si guardi bene, la norma è infida, perché imponendo sostanzialmente il rifacimento del processo, consente di attaccare «il fatto accertato» (comma 1) nella sentenza irrevo-

cabile, con la conseguenza che qui non si parla di prova di responsabilità del soggetto, ma addirittura di rifare la prova (orale) circa l'esistenza del fatto. Per essere chiari, le sentenze irrevocabili si potrebbero continuare ad acquisire, ma tutta l'istruttoria dibattimentale già svolta nei relativi processi, sulla base della semplice richiesta dell'imputato dovrebbe essere necessariamente interamente ripetuta. Si tratta di una previsione contraddittoria ed irragionevole, poiché se si consente l'acquisizione delle sentenze irrevocabili ai fini della prova dei fatti accertati e questo accertamento rimane definitivo in mancanza di una richiesta dell'imputato, non si comprende perché sia imposto di svolgere nuovamente un'istruttoria sugli stessi fatti, solo che l'imputato lo richieda. O c'è un giudicato o non c'è. Ed è evidente che l'esclusione, in questo caso, di un adeguato filtro selettivo sull'acquisizione probatoria da parte del giudice altro non farebbe che determinare un ulteriore abnorme prolungamento dei tempi del dibattimento penale.

In conclusione: tornando all'esempio a caso fatto prima in un processo come quello Mills, bisognerebbe (quantomeno fino alla maturazione della prescrizione breve) provare non solo la responsabilità dell'attuale imputato, (cosa assolutamente rispondente a diritto) ma anche ritornare a provare l'esistenza del fatto posto alla base di tale responsabilità. La domanda sarebbe: vi fu una falsa testimonianza, accertata con sentenza passata in giudicato a carico di Mills?

Torniamo a questo punto al rito abbreviato (anche se l'uso di tale termine di fronte alle prospettive sopra evidenziate appare una presa in giro). Il testo normativo viene ad essere profondamente modificato: la modifica proposta, se approvata, finirà per inserire un testo sbilenco, di difficile lettura ed interpretazione. Infatti, se da un lato si introduce il riferimento all'articolo 190 del codice di procedura penale, ovviamente nel testo modificato nel suo complesso, e conseguentemente il riferimento sia alla possibilità di esercitare la «facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore», sia alla sanzione di nullità in caso di mancata ammissione di prove pertinenti, dall'altro si aggiunge il sibillino inciso «in quanto applicabile». Dunque, si applica o non si applica il processo abbreviato?

Il tutto diventa ancora più complicato dato che si lascia vivere l'inciso «se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili». Al riguardo il giudice sembra chiuso in una forbice tra il rispetto della natura del giudizio («abbreviato», per l'appunto) e la sanzione di nullità, e ciò finisce per vanificare la strada che la Corte di cassazione aveva sapientemente tracciato allorquando aveva affermato che il legislatore, attraverso l'utilizzazione dell'espressione «integrazione» probatoria, ha evidentemente voluto escludere la possibilità che la richiesta di essere giudicati con le forme del rito abbreviato possa essere subordinata alla mera ripro-

posizione con le forme del contraddittorio (ancorché in un'ottica di possibili precisazioni) di elementi probatori già raccolti nella fase delle indagini preliminari.

In secondo luogo,sempre richiamando la Cassazione, le ulteriori acquisizioni probatorie nel giudizio abbreviato devono essere soltanto integrative, non sostitutive, del materiale già acquisito ed utilizzabile come base cognitiva, ponendosi, siccome circoscritte e strumentali, ai fini della decisione di merito, quale essenziale e indefettibile supporto logico della stessa e dall'altro che, per l'identificazione del carattere di necessità dell'integrazione probatoria richiesta, deve farsi riferimento ad un titolo specifico della prova, più stringente di quella provvista dei tradizionali requisiti di pertinenza/rilevanza e non superfluità previsti dall'articolo 190, comma 1, del codice di rito.

Il disegno di legge che giunge oggi in Aula, stravolgendo il testo originario di quello proposto dalla Lega e approvato alla Camera dei deputati è per la giustizia la minaccia di una tragedia ancora maggiore, se possibile, della prescrizione breve, che inciderebbe solo, si fa per dire, sui processi agli incensurati, già favoriti dalla sciagurata legge ex Cirielli del 2005. Il cosiddetto processo lungo – è questa la verità – se approvato sarebbe un incentivo a giovarsi della prescrizione e per questo a moltiplicare tecniche dilatorie e impugnazioni infondate; tutti gli imputati recidivi o incensurati avrebbero interesse a rallentare ovvero a paralizzare la giustizia penale, per la cui efficienza e celerità – insisto nel dirlo – questo Governo nulla ha fatto e nulla vuole fare: si ridimensionerebbe perfino l'interesse a definire il processo, patteggiando la pena. E il rito abbreviato, prolungabile anch'esso con tecniche dilatorie, consentirebbe solo una ingiustificata riduzione di un terzo della pena, con grave sconfitta dello Stato. Lo Stato siamo noi.

Ebbene, se è vero che l'articolo 111 della Costituzione impone una ragionevole durata del processo, questo non può certo avvenire favorendone l'estinzione, con diniego di giustizia per le parti offese e clamorosa rinunzia alla tutela della sicurezza dei cittadini. La finalità della normativa è semplicemente quella di favorire una persona, il Presidente del Consiglio, per salvaguardarlo dai processi a suo carico, nel solco delle numerose norme *ad personam* che si sono succedute nel tempo durante i Governi Berlusconi, le uniche che il Governo e le sue maggioranze abbiano inteso produrre, malgrado la conclamata inefficienza del processo penale, sotto il profilo della durata.

Voglio ricordare nuovamente alcune delle disposizioni più significative, integrando l'elenco che ho proposto questa mattina illustrando la questione pregiudiziale. Legge sulle rogatorie internazionali (legge n. 367 del 2001): limitazione dell'utilizzabilità delle prove acquisite attraverso una rogatoria (trova applicazione anche al processo «SME-Ariosto 1» per corruzione in atti giudiziari); depenalizzazione del falso in bilancio (legge. n. 61 del 2002). Modifica della disciplina del falso in bilancio (nei processi «All Iberian 2» e «SME-Ariosto 2» Berlusconi viene assolto perché «il fatto non è più previsto dalla legge come reato»). Legge Cirami (legge

n. 248 del 2002): introduzione fra le cause di ricusazione e trasferimento del processo del «legittimo sospetto sull'imparzialità del giudice» (la norma utilizzata per spostare il processo da Milano a Brescia non ottenne, però, i risultati sperati: non tutte le ciambelle riescono col buco!). Lodo Schifani (legge n. 140 del 2003): introduzione del divieto di sottoposizione a processo delle cinque più alte cariche dello Stato, tra le quali il Presidente del Consiglio in carica, dichiarata incostituzionale dopo pochi mesi, con sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2004. Condono edilizio nelle aree protette (legge n. 308 del 2004): estensione del condono edilizio alle zone protette (comprensiva la villa «La Certosa» di proprietà di Berlusconi). Legge ex Cirielli (legge n. 251 del 2005): riduzione dei termini della prescrizione (denominata anche legge salva-Previti, ha introdotto una riduzione dei termini di prescrizione per gli incensurati e trasformato in arresti domiciliari la detenzione per gli ultrasettantenni, con ripercussioni rispetto ai processi «Diritti TV Mediaset» e «Mills» a carico di Berlusconi). Legge Pecorella (legge n. 46 del 2006): introduzione dell'inappellabilità da parte del PM delle sentenze di proscioglimento, dichiarata incostituzionale dopo pochi mesi, con sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007. Lodo Alfano (legge n. 124 del 2008): introduzione di un nuovo divieto di sottoposizione a processo delle quattro più alte cariche dello Stato tra le quali il Presidente del Consiglio in carica, dichiarata incostituzionale dopo un anno, con sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2009, per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione italiana. Legge 7 aprile 2010, n. 51, sul legittimo impedimento, dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale della Repubblica italiana nel gennaio 2011 e poi abrogata per tutta la restante parte rimasta in vigore col *referendum* del giugno 2011.

Di fronte a obbrobri giuridici come quelli sopra elencati, di fronte a norme che violano ed eludono i principi costituzionali di eguaglianza, di ragionevolezza, di ragionevole durata del processo, quali quelle inserite a sorpresa nell'Atto Senato n. 2567, non si può che rimanere sbigottiti.

Colleghi della Lega e del Popolo della Libertà, ma quale democrazia volete per questo Paese, quale giustizia, quale sicurezza?! *(Applausi dai Gruppi PD, IdV, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, Per il Terzo Polo:ApI-FLI e del senatore Pistorio. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. La Presidenza autorizza la senatrice Della Monica ad allegare il testo integrale del suo intervento.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Vorrei chiedere la cortesia, signora Presidente, considerato l'elenco degli iscritti a parlare in discussione generale, e poiché manca circa un'ora alla chiusura dei lavori di questa seduta e contempo-

raneamente vi è una riunione del Partito Democratico, di sapere quali altri interventi sono previsti per questa seduta.

PRESIDENTE. Senatore Casson, il tempo d'intervento dei singoli colleghi è solo segnalato alla Presidenza, non è tassativo, evidentemente. Tuttavia, per consentire una migliore organizzazione dei lavori posso immaginare che si arrivi all'intervento del senatore Li Gotti, vale a dire, considerati gli inserimenti e gli spostamenti che ci sono stati, che interverranno il senatore Serra, la senatrice Bugnano, il senatore Perduca, il senatore Maritati e, forse il senatore Li Gotti. Questo è un calcolo approssimativo: naturalmente, non posso vincolare nessuno.

MARITATI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI *(PD)*. Siccome, come ha già detto il senatore Casson, dobbiamo partecipare ad una riunione di partito, le chiedo se non sia possibile posticipare il nostro intervento a domani mattina. Questo per rendere possibile la partecipazione all'assemblea; però, solo se è possibile.

PRESIDENTE. Senatore Maritati, normalmente questi scambi non sono organizzati dalla Presidenza. Sono possibili, ma non sono organizzati dalla Presidenza: vengono gestiti nell'ambito dei rapporti fra colleghi. Può parlare lei stesso con i senatori che dovranno intervenire domani; però – le ripeto – tale scambio è affidato al rapporto tra senatori, e non alla Presidenza.

È iscritto a parlare il senatore Serra. Ne ha facoltà.

SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)*. Signora Presidente, mi rivolgo a lei e ai colleghi. In particolare, me lo consentiranno i colleghi dell'opposizione, a quei pochi colleghi della maggioranza che sono in Aula: vuol dire che ha qualcuno interessa ancora il tema della giustizia e anche sentire qualche considerazione critica da parte dell'opposizione.

In questi ultimi tempi mi sono interrogato a più riprese sul perché di questa incessante ondata di impopolarità della politica, questo distacco della gente, dei cittadini da tutti noi; sul perché si è alzato un muro tra la realtà di tutti i giorni e il nostro mondo. La risposta me la sono data giorno dopo giorno, anche oggi leggendo il testo di questo provvedimento che il Governo e la maggioranza, lontani dai bisogni della gente, lontani dal 30 per cento di giovani che non hanno e non avranno lavoro, lontani dal mondo del precariato, lontani quindi da tutti questi problemi che dovrebbero essere affrontati con ben altra grinta e velocità in queste Aule, lontani da tutti, portano avanti (come in altre occasioni) incuranti dei sacrosanti richiami del Capo dello Stato e della Costituzione.

Ed è triste che questa ondata di impopolarità, che viene quasi esclusivamente dalle vostre responsabilità, finisca poi per travolgere tutti noi, schiacciati da una logica di Parlamento che fa tremare i polsi: trovate geniali, stratagemmi, scappatoie giuridiche, che – fatto molto grave –ignorano totalmente l'espressione popolare e i recentissimi risultati referendari, che pur hanno ricordato al Governo, al *Premier* in particolare, e alla maggioranza come i cittadini siano stufi di assistere ai continui tentativi di introdurre leggi *ad personam.*

Ebbene, il provvedimento che oggi questa Aula è chiamata in tutta fretta – chissà perché poi questa fretta – ad affrontare e rispetto al quale ci dichiariamo fortemente contrari si colloca proprio in quest'ottica. Dicevo in tutta fretta, nonostante la richiesta delle opposizioni, compatte su pregiudiziali e sospensive e su inversioni dell'ordine del giorno. In tutta fretta perché? Abbiamo chiesto di trattare innanzi tutto un decreto che prevede 18 mesi di carcerazione – come la vogliamo chiamare? – per chi non ha commesso alcun reato. Discutiamo di questo, della libertà della gente. Ma come si giustifica questa fretta se non con una prova muscolare? E si giustifica? Esiste il voto di scambio, ma qui in Parlamento si è inventato un istituto nuovo che si chiama provvedimento di scambio. Il provvedimento di scambio all'interno della maggioranza: io ti do questo e tu mi dai questo.

Parlavo di *escamotage*, di stratagemmi. Sappiamo che il testo in esame nasce in origine per modificare le previsioni che regolano il cosiddetto giudizio abbreviato, allo scopo di evitare l'applicabilità del rito speciale e dei relativi benefici ai delitti più gravi puniti con l'ergastolo: un testo del tutto rispettabile. Ma quello che abbiamo di fronte è tutt'altra cosa, un provvedimento molto lontano dall'intento originario. Il testo approvato dalla Commissione giustizia del Senato, di cui faccio parte, ha stravolto quasi completamente l'impianto normativo iniziale, intervenendo fortemente sul regime di acquisizione delle prove. Dio non voglia che io sia mai imputato, ma se dovessi esserlo un giorno, cercherei in tutti i modi di farmi difendere, a pagamento, dall'avvocato Mugnai, un avvocato straordinario, non solo perché è tale ma anche perché ha contribuito fortemente all'assassinio del processo penale.

In buona sostanza, si è apportata una modifica che interviene in materia di riforma del codice di procedura penale, in particolare rispetto al regime delle prove, all'interno di un testo che aveva come oggetto l'inapplicabilità del rito speciale ai delitti puniti con l'ergastolo. Approfondendo il testo, che è già stato approfondito in maniera straordinaria da chi mi ha preceduto, in particolare da Silvia Della Monica, ci si accorge poi di quanto questo presenti tratti di evidente incostituzionalità. La versione licenziata dalla Commissione giustizia modifica in maniera grossolana alcune norme del codice di procedura penale relative non solo ai presupposti stessi del giudizio abbreviato, ma anche al diritto di prova, ai provvedimenti del giudice in ordine alle prove, alle sentenze irrevocabili e, infine, alle decisioni del giudice sul giudizio abbreviato. L'obiettivo ultimo di tale progetto e di tutte queste modifiche non sfugge a nessuno: si tenta

con esso di bloccare la giustizia penale anziché alleggerirla, come più volte proclamato da questa maggioranza, provando ad aumentare indiscriminatamente le facoltà dell'imputato.

Siamo di fronte a una forma di schizofrenia, perché dapprima il Governo propone il cosiddetto processo breve, propagandando la necessità di sollevare quel macigno rappresentato dalla lunghezza dei tempi della giustizia e presentando tale lentezza come un ulteriore freno all'economia del nostro Paese e poi, per contro, presenta a questa Aula e al Paese un provvedimento che dilata in modo indiscriminato ogni processo. Si tratta di un disegno di legge che presenta un'ulteriore anomalia: aumentando le potestà dell'imputato finisce per svilire il ruolo del giudice quale *dominus* del processo, in assoluto dispregio anche di altre figure determinanti quali il pubblico ministero o la persona offesa.

Il presidente Schifani proprio oggi ha parlato della magistratura come un baluardo della legalità; ma non ci prendete in giro: voi disprezzate la magistratura, la temete e la delegittimate. Il provvedimento in discussione si pone in aperto contrasto soprattutto con la nostra Costituzione che, all'articolo 111, quello che ha ricordato il collega Mugnai, recita «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato della legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità... La legge ne assicura la ragionevole durata». Parliamo, dunque, di giusto processo, ragionevole durata e contraddittorio tra le parti in condizioni di parità. Basta esaminare il testo per accorgersi di come questo disattenda ognuno di questi elementi. È indubbia prima di tutto la totale mancanza di parità tra le parti, dal momento che le novelle che si intendono introdurre dimostrano di considerare l'imputato come il nuovo vero *dominus* del processo e tutti gli altri soggetti come elementi accessori. Si intende così sancire un vero e proprio processo dell'imputato, trasformando la fase dell'istruzione dibattimentale da strumento utile alla ricerca delle verità in nuovo sotterfugio per estendere i tempi processuali in vista di un'auspicata prescrizione.

Tale intento è ancora più chiaro se si analizza la modifica degli articoli 190 e 495. Il primo è relativo al diritto di prova, stravolto dal presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Le volevo ricordare il tempo.

SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)*. Possiamo andare avanti, come ha detto il presidente Schifani.

PRESIDENTE. Per questo le ho dato dieci minuti, che non sono tassativi.

SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)*. Si inserisce il diritto potestativo per l'imputato di interrogare o far interrogare chiunque renda dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione nonché l'interrogatorio di persone a sua difesa alle condizioni dell'accusa e l'acqui-

sizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Ad ogni imputato basterà indicare nella propria lista testimoniale centinaia di testimoni, anche solo lontanamente attinente ai fatti.

La collega Della Monica ha fatto l'esempio dello stadio. Io ne ho uno più significativo e più bello, a mio avviso. Prendiamo un imputato di sfruttamento della prostituzione minorile: quante prostitute potranno essere chiamate all'interno di un processo? Tutte. Se fossi l'avvocato le chiamerei tutte, perché tutte possono dirci qualcosa, guai a dire che sono poco attinenti al processo! Tutto questo – è chiaro – condurrà a due risultati: prolungare a dismisura ogni processo e provocare un indiscriminato aumento delle dichiarazioni di estinzione del reato per prescrizione.

L'altra prevista modifica relativa all'articolo 495 riguarda i provvedimenti del giudice in merito alla prova del dibattimento. Con il nuovo testo si arriva perfino a escludere la revocabilità delle prove che, pur superflue e manifestamente non pertinenti, siano state comunque «richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte». Questa è un'ulteriore prova di come si legittimi e autorizzi una serie di inutili attività purché volute dall'imputato. Ancora una volta, si preferisce la dilazione dei tempi processuali all'efficienza della giustizia, contravvenendo a quanto prescrittoci reiteratamente dagli organi giurisdizionali europei, che continuano a condannarci per l'eccessiva lunghezza dei tempi delle procedure giudiziarie e penali. Un intento perseguito anche mediante un ulteriore tassello, forse il più bello di tutti, che modifica persino la cosiddetta *res iudicata*. Se oggi, infatti, si permette l'acquisizione al processo di sentenze irrevocabili passate in giudicato, secondo il nuovo testo le parti potranno ottenere l'esame anche delle persone le cui dichiarazioni sono state già utilizzate per le motivazioni della sentenza. Anche a questo riguardo si può individuare un esempio calzante. Prendiamo, a caso, il processo Mills: quante persone già interrogate in quella sentenza passata in giudicato potranno essere di nuovo chiamate fino ad arrivare alla prescrizione?

Ognuna di queste modifiche si applicherebbe ai processi in corso per i quali non sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado, con l'effetto di congestionare il processo con una serie di attività istruttorie anche superflue, rimesse all'indiscriminata volontà dell'imputato, dilatando i tempi in violazione del principio della ragionevole durata del processo. Si tratterebbe di un danneggiamento dell'intero sistema giudiziario in favore, ancora una volta, di interessi puramente personalistici, cui il mio Gruppo si oppone fortemente esprimendo, per ognuna delle ragioni suddette, totale contrarietà al provvedimento in esame. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bugnano. Ne ha facoltà.

BUGNANO *(IdV)*. Signora Presidente, il disegno di legge che oggi esaminiamo nell'Aula del Senato ha un titolo molto preciso: «Interventi in materia di giudizio abbreviato e di delitti punibili con la pena dell'er-

gastolo». Vorrei ricordare che questo disegno di legge, che arriva dalla Camera dei deputati, portava e porta tuttora la firma anche del Presidente del mio partito, l'onorevole Di Pietro, perché il testo, così come era stato proposto alla Camera e come era uscito dal dibattito di quel ramo del Parlamento, era ritenuto condivisibile anche dall'Italia dei Valori. L'articolato di questo disegno di legge, infatti, era assolutamente coerente con l'intitolazione che vi ho ricordato. I lavori della Commissione, però, come è già stato ricordato in più interventi, ci hanno consegnato un testo assolutamente, non solo stravolto, ma inaccettabile.

In particolare, vorrei appuntare il mio intervento sul comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento. Questo comma, come l'Assemblea sa, è frutto dell'emendamento del senatore Mugnai. Questo emendamento – e quindi il comma che è stato introdotto nel testo del disegno di legge – non ha niente a che vedere con l'impianto normativo che era uscito dalla Camera dei deputati e legittima il forte sospetto (poi vedremo perché) che sia l'ennesima norma *ad personam* che questa maggioranza vuole far passare sopra le teste degli italiani.

Il comma 4 dell'articolo 1 propone infatti di introdurre una modifica all'articolo 238-*bis* del codice di procedura penale. Questa norma, nella sua attuale formulazione, consente l'acquisizione di una sentenza divenuta irrevocabile in un altro procedimento ai fini della prova del fatto in essa accertato. Ciò ovviamente non comporta assolutamente (questo è sempre stato molto chiaro) per il giudice alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti, né tanto meno dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione della sentenza che viene acquisita. Da sempre si è ritenuto (e da sempre così è stato) che il giudice, dovendo correttamente fare le sue valutazioni anche in riferimento ad altri elementi, conservi integra l'autonomia e la libertà di formulazione di giudizio.

Quindi, questa norma, l'articolo 238-*bis* per come è oggi nel nostro codice di procedura penale, non inficia minimamente il principio del libero convincimento del giudice. Come si vorrebbe modificare questa norma secondo l'emendamento Mugnai? Mantenendo l'acquisizione della sentenza passata in giudicato, ma, nello stesso tempo, consentendo alle parti di riesaminare le persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza nell'altro procedimento.

Quindi, l'emendamento Mugnai sostanzialmente vorrebbe consentire di rifare (anche integralmente, perché no?) l'istruttoria testimoniale, rendendo di fatto potenzialmente illimitata la durata del processo. Ma, soprattutto, a mio modestissimo parere, la parte più interessante di questo emendamento, quindi della modifica che si vorrebbe introdurre, è il fatto che la doppia istruttoria possa essere applicata ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge quando – è un particolare che voglio sottolineare e prego l'Assemblea, anche se vuota, di fare attenzione, ma il mio intervento rimarrà nel Resoconto di seduta – in un procedimento in corso, già iniziato con regole diverse, non sia ancora stato dichiarato chiuso il dibattimento di primo grado. Sostanzialmente questa norma si potrà appli-

care ai processi che, pure iniziati, non si siano ancora conclusi in primo grado.

Ho rinvenuto, e non credo di sbagliare, un disegno di legge, l'Atto Senato n. 1826, depositato all'inizio di questa legislatura, a firma dei senatori Valentino e Mugnai, in cui già si parlava dell'articolo 238-*bis* con l'intenzione di riformarlo, ma dell'applicabilità della norma modificata ai giudizi in corso non vi era traccia. Siamo nel 2008, ad inizio legislatura. Per carità, si può sempre ripensare alle proprie posizioni, ma voglio sottolineare questa particolarità.

I sostenitori di questa riscrittura della norma dicono che il principio del contraddittorio nel momento formativo della prova deve essere esaltato, nel rispetto di quanto previsto dalla nostra Carta costituzionale all'articolo 111. Effettivamente nel nostro ordinamento l'impianto accusatorio del codice, la centralità della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, l'esigenza di una valutazione genuina ed autonoma dei fatti sottoposti alla cognizione del giudice sono sicuramente pilastri del nostro processo penale. Quindi, ad una lettura dell'articolo 238-*bis*, anche da parte di un profano, potrebbe sembrare che questa norma sia in contrasto con i cardini del nostro processo penale. Ma così non è e cerchiamo di vedere velocemente perché.

L'articolo 111 della Costituzione – che ho richiamato, come i fautori della necessità di modificare l'articolo 238-*bis* in quanto quest'ultimo non appare rispettoso dei principi in esso contenuti – effettivamente dispone che, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, la prova debba formarsi nel contraddittorio delle parti e in ogni caso deve essere assicurata all'imputato la facoltà di fare interrogare i testimoni che lo accusano.

L'articolo 238-*bis* – lo voglio ricordare all'Aula, al relatore Mugnai e alla maggioranza che, ahimè, sicuramente approverà questo scempio – è già stato sottoposto al vaglio della Corte costituzionale, proprio in riferimento all'articolo 111 della Costituzione. La nostra Corte nel 2009 (quindi abbastanza recentemente) ha ricordato che questa disposizione, introdotta dopo le stragi verificatisi in Sicilia per contrastare più efficacemente la criminalità rganizzata, si limita a regolare il modo di valutazione della pronuncia irrevocabile resa in un altro giudizio, in una logica di economia nella raccolta del materiale utile alla decisione. Sempre la Corte ha avuto modo di dire che questo non intacca il basilare principio per cui ogni giudice è tenuto a formare il proprio convincimento in base alle prove di cui dispone e che sono utilizzabili, senza che ad una di tali prove possa essere attribuita efficacia cogente e risolutiva dell'obbligo di apprezzamento e motivazione da parte del giudicante.

Quindi, sostanzialmente, la Corte costituzionale in questa sentenza del 2009 ci ha detto che l'acquisizione del dato probatorio contenuto nella sentenza irrevocabile non è momento autonomo rispetto all'utilizzazione che se ne farà poi nel processo ricevente. Quindi, momenti distinti, ma non autonomi.

D'altra parte, vi sono altre numerose disposizioni nel nostro codice di rito che prevedono l'acquisizione di dati probatori esterni, ne indicano le

condizioni, la finalità, e quindi in questa direzione si è mossa la Corte costituzionale. È chiaro che il momento del contraddittorio si ha, ovviamente, non nel momento dell'acquisizione ma in quello successivo della valutazione e utilizzazione. Quindi, una volta che la sentenza irrevocabile è acquisita al processo, le parti rimangono libere di indirizzare la critica che si andrà a svolgere in contraddittorio e, dunque, non vi è alcun tipo di violazione della prerogativa e dei nostri principi costituzionali.

D'altra parte, l'articolo 238-*bis* non è l'unica norma che consente l'acquisizione di una sentenza irrevocabile in un altro procedimento; vi è, per esempio, anche l'articolo 236 del codice di procedura penale, che consente di acquisire sentenze divenute irrevocabili, ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della persona offesa o anche per valutare la credibilità di un testimone. Non vi è però interesse da parte della maggioranza a modificare questa norma; quindi, in questo caso, evidentemente, una sentenza irrevocabile va bene.

Allora, in conclusione del mio intervento, mi chiedo e chiedo all'Aula, al Sottosegretario, al relatore e al proponente dell'emendamento: forse è perché l'interesse che si sta perseguendo con la modifica dell'articolo 238-*bis* non è quello nobile di fornire ai cittadini strumenti processuali rispettosi dell'articolo 111 della Costituzione, bensì quello di fornire ad un unico cittadino che ne ha interesse lo strumento processuale per affossare il suo processo e sferrare alla giustizia, che già soffre per i tempi lunghi, l'ennesimo colpo, forse questa volta mortale?

Per caso il cittadino a cui volete offrire l'ennesimo salvacondotto dai processi si chiama Silvio Berlusconi? Per caso il cittadino Berlusconi sta affrontando un processo penale in cui è stata acquisita una sentenza irrevocabile? Per caso è il processo Mills? Forse il processo Mills è ancora aperto nella fase del dibattimento di primo grado e, quindi, gli si potrà applicare la modifica dell'articolo 238-*bis*?

E allora, come si dice, tre indizi fanno una prova e possiamo quindi affermare con ragionevole certezza che sia provato che questa norma la volete per Silvio Berlusconi.

Al senatore Mugnai – che non è in Aula, ma leggerà poi il mio intervento nel Resoconto – vorrei chiedere di avere l'onestà intellettuale di ammettere che l'esigenza di rendere applicabile la norma ai processi in corso è nata anche per il processo Mills, per il quale nel 2008, quando lei ebbe a firmare il disegno di legge che ho ricordato e dove quella applicabilità non c'era, neanche c'era l'esigenza di far morire il processo. So che lei non può spiegarlo agli italiani, ma noi dell'opposizione, noi come Gruppo dell'Italia dei Valori, cercheremo di spiegarlo il più chiaro possibile, perché ancora una volta è chiaro che vi state prestando ad approvare una legge non che rende i cittadini uguali davanti alla legge, ma che rende un cittadino più uguale degli altri.

E vi prego: smettetela di riempirvi la bocca con «il rispetto della Costituzione»: voi non sapete cos'è il rispetto della Costituzione, sapete solo obbedire al vostro padrone. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

COLLI *(PdL)*. Vergognati! Ce l'avrai tu un padrone.

BUGNANO *(IdV)*. E chi è il mio padrone?

COLLI *(PdL)*. Cos'hai fatto nella tua vita per stare seduta lì? *(Commenti dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perduca, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G100. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signora Presidente, a onor del vero, non ho mai sentito un esponente della maggioranza riempirsi la bocca con il rispetto della Costituzione. Ora questo non vuol dire che necessariamente le vadano contro, ma neanche voglio fare l'avvocato difensore di chi non è in Aula in questo momento.

La senatrice Della Monica ha concluso il suo intervento con un catalogo di leggi *ad personam,* formulando una domanda retorica, e cioè: quale tipo di democrazia ritiene la maggioranza di voler proporre al Paese? Ecco, purtroppo, non appartengo né alla scuola di pensiero per cui tre indizi fanno una prova, né tanto meno a quella che affronta le questioni con domande retoriche.

Noi siamo di fronte ad un regime di antidemocrazia, un regime in cui le istituzioni quotidianamente violano la propria legalità e in particolare, per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, non si tratta di violazioni che vengono denunciate da alcune parti dell'opposizione, bensì che vengono certificate un giorno sì e uno no della Corte europea dei diritti umani, relativamente ai tempi della giustizia. E di tempi della giustizia questo provvedimento finirà per doverci far parlare.

Abbiamo in corso, tra civili e penali, 11 milioni di procedimenti, con una durata media di ognuno intorno ai sette anni e mezzo; abbiamo un numero di prescrizioni che all'anno tocca le 120.000; abbiamo le carceri strapiene non soltanto di quasi 70.000 persone, a fronte di una capienza di 42.000, ma di persone che vanno dentro per reati bagattellari, quindi molto spesso per piccoli furti: ci è stato detto in una audizione nella Commissione straordinaria diritti umani che è difficile trovare all'interno delle carceri italiane chi ha commesso reati per il patrimonio superiori ai 500 euro.

In questo contesto noi ci troviamo ad agire, e credo che questo contesto occorra ricordarlo, perché – come è stato sottolineato nella fase iniziale di questa discussione – siamo di fronte ad un disegno di legge di iniziativa parlamentare e non ad un decreto-legge, quindi ad un provvedimento che non ha la necessità e l'urgenza, seppur sempre discutibili, dei decreti e affronta questioni non liminari ma – e non starò qui ad appesantire la discussione con gli stessi argomenti – che riguardano pochissimi individui di questa Repubblica: uno in modo particolare, cioè il Presidente del Consiglio.

Pertanto, se il calendario va comunque rispettato, allo stesso tempo sappiamo che ci sono criteri di opportunità politica dell'introduzione di un provvedimento legislativo piuttosto che un altro.

Tra l'altro questa discussione avviene alla vigilia di quello che probabilmente negli ultimi anni o decenni si caratterizzerà per essere il più grande appuntamento di riflessione e di proposta relativamente all'amministrazione della giustizia, che avverrà per l'appunto proprio qui in Senato: domani mattina, nella sala Zuccari alle ore 10,30, il Presidente del Senato – e a nome e per conto del Partito radicale non violento, transnazionale e transpartito rinnovo i ringraziamenti per questa sua disponibilità – inaugurerà un convegno che parlerà proprio di giustizia, non solo con i massimi esperti della magistratura, dell'avvocatura e di tutti gli operatori del settore, ma anche alla presenza del Capo dello Stato. Quindi, diciamo che non è proprio il miglior modo di aprire questa quarantott'ore, che inizierà domani mattina, di riflessione sullo stato della giustizia in Italia che – ripeto – ancora una volta la Corte europea dei diritti umani considera essere delinquente (non più abituale perché, protraendosi nel tempo, si potrebbe definire professionale).

Il provvedimento licenziato dalla Camera aveva visto – caso purtroppo non raro, che anzi è divenuto quasi la regola – l'opposizione unica dell'onorevole Rita Bernardini che contrastava tanto le modifiche del codice penale quanto quelle del codice di procedura penale per tutta una serie di motivi che abbiamo affrontato in Commissione, e che non ripeterò in sede di discussione generale per non contribuire a contrarre i minuti che, invece, potranno essere preziosi domattina quando si entrerà nel merito della questione.

Credo occorra ricordare che il disegno di legge al nostro esame nel passaggio dalla Camera al Senato ha perso il 95 per cento del senso con il quale era uscito dall'altro ramo del Parlamento, per andare incontro a tutta un'altra serie di problematiche attraverso un processo emendativo al Senato. Va detto inoltre che, soltanto in corso d'opera (credo per motivi di pudore piuttosto che per cercare di prendere in considerazione alcune delle presunte preoccupazioni della Lega e, probabilmente, anche dell'Italia dei Valori, anche se quanto detto dal senatore Li Gotti non va fortunatamente in quella direzione), esso reintroduce o vorrebbe reintrodurre alcune modifiche nel codice penale relativamente ai reati di strage e sequestro di persona che, in qualche modo, farebbero rientrare la tematica sotto l'ombrello del titolo del provvedimento in questione. Molto spesso si dice che la toppa sia ancora peggio del buco. Questa è la conferma che, ancora una volta in corso d'opera, si insiste nel voler rattoppare un qualcosa che è radicalmente sbrindellato dalle stesse istituzioni che, a fasi alterne, sono riempite da questa o dall'altra parte politica.

Le parti del codice penale che invece affrontano la questione a nostro avviso andrebbero affrontate in modo diverso. Abbiamo così cercato di elaborare, insieme alla segretaria dell'Associazione radicale «Il detenuto ignoto», Irene Testa, l'ordine giorno G100, che colgo l'occasione per illustrare e che affronta il tema dell'ergastolo, cercando un minimo di onorare

il dibattito nel merito di alcune delle questioni che il disegno originale, contro il quale comunque ci siamo battuti alla Camera, voleva porre all'attenzione del legislatore. In particolare, senza stare a scomodare Cesare Beccaria, che nel 1764 riteneva che l'ergastolo fosse peggio della pena di morte, si parla dell'ergastolo cosiddetto ostativo.

La pena perpetua è stata ritenuta legittima dalla Consulta nella misura in cui, paradossalmente, il reo possa beneficiare della liberazione condizionale e delle misure previste dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, la cosiddetta legge Gozzini. Tale argomento dimostra quindi al contrario come la legittimità della pena perpetua sia subordinata al fatto che non sia poi in realtà tale, che sia cioè limitata ed interrotta da benefici che consentano al condannato una possibilità di reinserimento sociale, quale esito del percorso rieducativo, teso alla riacquisizione dei valori condivisi dalla società e dall'ordinamento giuridico di riferimento, quindi in linea con quanto afferma la nostra Costituzione.

Secondo l'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975 (cioè il nostro ordinamento penitenziario) sono però previsti dei reati, altrimenti cosiddetti ostativi, per i quali si determina la possibilità di concedere i benefici previsti dalla legge Gozzini solo nei casi in cui i detenuti e internati per tali reati «collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58- *ter*»; il che determina che la pena, per coloro che sono condannati all'ergastolo per uno o più dei suddetti reati ostativi, è privata di ogni contenuto premiale orientato alla tensione rieducativa del condannato prevista dalla Costituzione, risultando di fatto una pena perpetua a scanso di una collaborazione con la giustizia (la qual cosa coinciderebbe, al più, con l'indicazione, da parte del giudicato colpevole, di terze persone quali autori o responsabili dei delitti a loro imputati).

La condizione di questi detenuti coincide pertanto inequivocabilmente con la definizione di tortura contenuta nella Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, che comunque l'Italia nel 1988 ha ratificato. La definizione di tortura purtroppo in Italia non è stata mai recepita dal codice penale. Fortunatamente, però, in occasione della discussione delle norme che avrebbero adeguato il nostro ordinamento allo Statuto della Corte penale internazionale, avvenuta alla Camera un mese fa, il Governo, esprimendo un parere favorevole all'ordine del giorno dell'onorevole Bernardini, avrebbe l'intenzione di arrivare ad includerla nel codice penale, e speriamo assieme anche ad altri crimini contenuti nello Statuto di Roma. Ad oggi, però, ricordiamo che si può soltanto evocare la possibilità che avvenga la tortura e non tanto poterla in qualche modo sanzionare a norma di legge, perché non abbiamo aggiornato il nostro ordinamento a buona parte di quelli degli Stati con i quali abbiamo fondato l'Unione europea o con cui facciamo parte nelle maggiori organizzazioni internazionali.

Ci sono altre sentenze della Corte costituzionale che – come già detto – abbiamo incluso nella fase premissiva di questo ordine del giorno, che lasciano tuttavia sussistere l'illegittimità dell'ergastolo in relazione all'aleatorietà, alla casualità e all'assoluta assenza di certezza che caratteriz-

zano le ipotesi di concessione all'ergastolano dei benefici previsti dalla legge Gozzini, nonché della liberazione condizionale. La concessione di tali benefici è subordinata a circostanze fattuali mutevoli, non certe e non garantite; da apprezzamenti di fatto e prognosi di pericolosità fondati su valutazioni rimesse prevalentemente all'esame non del giudice ma di esperti, come tali esterni a quella «cultura della giurisdizione» le cui caratteristiche garantiscono la terzietà, la legalità, la giurisdizionalità della decisione in materia *de libertate*. Tali profili evidenziano quindi la contrarietà dell'ergastolo ai principi di stretta legalità e certezza della pena, nonché di giurisdizionalità necessaria di ogni misura restrittiva della libertà personale.

Inoltre, il carattere fisso ed immodificabile della comminatoria edittale dell'ergastolo viola palesemente i principi di eguaglianza e ragionevolezza, di proporzionalità tra reato e pena, di individualizzazione della sanzione criminale, nonché di colpevolezza per il fatto. L'assenza, nel caso della comminatoria dell'ergastolo, di una cornice edittale entro cui modulare la risposta sanzionatoria adeguata al caso concreto, impedisce di fatto al giudice di esercitare la doverosa funzione di commisurazione della pena, in relazione alle caratteristiche del fatto di reato, del suo disvalore penale, dell'elemento soggettivo e degli altri criteri di cui all'articolo 133 del codice penale.

L'ordine del giorno G100 si conclude con un impegno richiesto al Governo di rivedere le clausole di ostatività ai benefici premiali per i detenuti, in special modo dinanzi a condanne all'ergastolo, previste dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario citato poco fa, nella direzione di una loro armonizzazione con quanto previsto dalla Convenzione ONU contro la tortura e altre pene, che quindi ci farebbe in qualche modo andare nella direzione dell'altro ordine del giorno fatto proprio dal Governo, e comunque a rivedere la pena dell'ergastolo nella direzione della sua abolizione.

Tra l'altro, un dibattito del genere credo che possa essere arricchito da quanto potrebbe avvenire nelle prossime ore in Norvegia, dove abbiamo assistito ad una vera e propria strage e dove par di capire che la pena per quel tipo di reato sarebbe stata «limitata» a 21 anni di detenzione: probabilmente , una detenzione degna tanto quanto certa, ma che oggi pare i giornali ci dicano non essere ritenuta appropriata dalle autorità norvegesi. Si cerca quindi il modo di imputare di crimini contro l'umanità quell'atto avvenuto la settimana scorsa. Ciò deve essere seguito da vicino, perché sicuramente quanto avviene in quel Paese, che ha un tasso di democrazia probabilmente non così inficiato come quello che c'è in Italia, è qualcosa dal quale trarre ulteriori spunti di riflessione sotto tutti i punti di vista, buoni ultimi anche l'amministrazione della giustizia e il sistema penitenziario.

Concludo con un'ulteriore ripetizione di quello che, senza interruzione, come radicali proponiamo ormai da molti anni. Se il problema o i problemi della giustizia italiana, comunque siano – faccio notare che è stata proposta una riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario,

salvo poi infilarla in un qualche cassetto della Commissione giustizia della Camera – devono comunque essere i problemi a cui va incontro il Presidente del Consiglio dei ministri, c'è un modo per cancellare qualsiasi tipo di problema. Inizia per l'appunto con la prima lettera dell'alfabeto ed è: amnistia.

Amnistia e indulto sono l'unica risposta seria ai problemi della giustizia del nostro Paese, di 11 milioni di persone che, a vario titolo, sono coinvolte in questi processi. Di lì si può ripartire con una riforma radicale del nostro ordinamento giudiziario, che faccia gli interessi dei cittadini, quindi del diritto costituzionalmente codificato e di tutte le norme internazionali che l'Italia ha deciso di includere nei propri ordinamenti. Quello è il primo passo, ormai necessario, per liberarci anche dai gravami di tipo politico o politicante o politicista, che non aiutano la ricerca di una giustizia giusta per tutti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chiurazzi. Ne ha facoltà.

CHIURAZZI *(PD)*. Signora Presidente, in discussione generale, quale è quella che stiamo facendo, e prima di passare, domani, all'esame degli emendamenti, richiamo a me stesso temi di carattere generale, verso alcuni dei quali, come la credibilità e la funzionalità del sistema, porto una particolare attenzione.

Una valutazione di carattere complessivo sullo stato della giustizia nel nostro Paese non può non essere richiamata nel dibattito e non può non influenzare le scelte, anche quelle di dettaglio, che noi compiamo con questa normativa, con questo disegno di legge. Siamo in presenza di un settore della pubblica amministrazione che va quotidianamente perdendo fette di credibilità. Sono tanti i cittadini che rinunciano, ce lo dicono le statistiche, ad incrociare il sistema giudiziario per ottenere giustizia e l'affermazione dei propri diritti. L'Unione europea con una certa frequenza ci censura, sia perché i processi sono lunghi e non arrivano nei tempi giusti sia perché le pene sono in qualche maniera incerte.

Anche l'economia ne risente. I misuratori economici indicano che il settore pesa ed è forma di rallentamento della ricchezza del nostro Paese. Poi la giustizia costa, e costa sempre più, perché, se è lenta, dispiega risorse ed energie in un tempo sempre maggiore. Tutto nel corso di una crisi che perdura nel Paese.

In questo contesto, dovremmo avere il buon senso, ma anche il dovere, ogni volta che mettiamo mano al sistema, seppur a piccoli passi, di tentare di eliminare questa patologia.

Dall'inizio di questa legislatura sono passati più di tre anni. Ebbene, devo dire che ne abbiamo speso un tempo ormai prevalente alle prese con dettagli, con questioni particolari – noi dell'opposizione le abbiamo definite, come noi le vediamo, come un dispiegamento di forze e di energie tese a tutelare l'impunità del *leader* della maggioranza – e tuttora comunque in attività rivolte, in maniera prevalente, a questioni specifiche, a nic-

chie di problematiche. E invece non siamo stati capaci nel lavoro parlamentare – proprio in questo tempo della legislatura si può affermarlo – di affrontare i temi, la precarietà e la vulnerabilità del sistema, secondo quanto anche in Commissione tante volte si è detto: aggiornare i riti, eliminare i formalismi, rivedere sistematicamente la materia, sostenere il settore anche finanziariamente, considerato che, come è facilmente riscontrabile, la carenza di magistrati e di personale delle cancellerie è nota a tutti e che in una situazione di carenza del genere non vi può essere neanche una produzione sufficiente.

Quindi, abbiamo perso tempo nelle norme di dettaglio, ma quel che è ancora più grave è che, mentre questo processo così deprecabile e anche così improduttivo stava in piedi, non siamo stati capaci di avviare una riforma radicale, organica del sistema, o meglio ancora – lo devo dire – la maggioranza ha inteso, assumendosene una responsabilità decisiva per il Paese, orientare le nostre attività verso le normative oggetto della nostra discussione odierna. E tuttavia, anche in questo contesto, che dovrebbe suggerire non più norme particolari ma tanta fatica concentrata sulla revisione del sistema, dispiace – e i colleghi lo hanno detto chiaramente – che gli articoli di cui parliamo, modificati dagli emendamenti approvati, aggiungano criticità, le incrementino, non le affrontino e non le risolvano. Entreremo poi nel dettaglio di ciascun emendamento per valutare, caso per caso, quanto accade, ma almeno vorrei sottolineare due questioni: non mi sembra che l'uso di procedimenti che hanno relazione con i procedimenti in corso e per i quali si è arrivati ad una sentenza definitiva costituisca un elemento che argina il tempo fisiologico entro il quale il dibattimento si deve svolgere, così come non mi sembra che l'acquisizione delle prove, attraverso questa modalità indefinita, costituisca un elemento che agevola e promuove l'accelerazione del procedimento.

Piuttosto, credo che quella modalità di acquisizione delle prove e la quantità di eventuali testimoni abbiano fatto venir meno anche una possibilità minima, marginale, ulteriore del tribunale di governare il processo dal punto di vista dei tempi. Credo che la norma che prevedeva appunto l'esclusione di prove illegali, irragionevoli o che non avevano una rilevanza, costituisse un argine, uno strumento importante, per fare in modo che il processo potesse essere pianificato, pur in presenza di tanti possibili cavilli e di elementi di dilazione che permangono nella nostra normativa.

Quindi, la norma che si mette in campo è ingiusta, è una norma *ad personam*, che però produce l'effetto che alla malattia principale, cioè la lunghezza del procedimento, si aggiungano ulteriori elementi che fanno sì che il procedimento possa essere ulteriormente prorogato fino ad incrociare, come ho detto con riferimento alla questione pregiudiziale, l'altro elemento patologico molto forte, che non è riscontrabile nei termini e nella quantità in altri Paesi occidentali, rappresentato dalla caducità dei procedimenti per via delle prescrizioni.

Voglio ripetere – perché ne sono profondamente convinto – che questo è il destino peggiore che possa avere un processo, che può concludersi con un elemento di soddisfazione maggior o minore per le parti: il non

concluderlo proprio è davvero la sconfitta della giustizia. Noi siamo in una percentuale che purtroppo è assolutamente alta. Quindi, mettiamo in campo leggi con scopi specifici. Lo scopo specifico è un vestito che non ha una sua definizione, ma i cui elementi e tratti ci dicono indosso a chi deve andare. Allunghiamo ed aggraviamo l'agonia della giustizia, incrociamo sempre più spesso i termini di prescrizione. Non facciamo un buon servizio.

Quindi, concludo e riassumo il mio intervento dicendo che al malato-giustizia questa normativa non offre una abbreviazione dei tempi di guarigione, ma anzi li allunga, disegnando la cronicità della sua condizione. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signora Presidente, parlerò brevemente per evidenziare la sciatteria di questo provvedimento. Il relatore si è rimesso alla relazione scritta, dove si dice che il giudizio di pertinenza rappresenta il metodo di valutazione più confacente. Non si accorgono che, così facendo, i criteri di valutazione dell'ammissione delle prove sono diventati quattro. Perché?

L'articolo 190 del codice di procedura penale che viene modificato fa riferimento all'ammissione di prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti. Questa è la prima categoria. Quindi la griglia è la pertinenza.

Nel momento in cui si presentano le liste, ai sensi dell'articolo 468 del codice di procedura penale – il senatore Mugnai ha citato quell'articolo per dimostrare che nulla cambia – la parte può fare richiesta al giudice per essere autorizzata a citare in udienza. L'importante è che presenti le liste. In genere presentiamo la lista dei testi che citeremo nell'udienza indicata dal giudice.

Si può anche essere autorizzati alla citazione. Soltanto in questa seconda ipotesi, nel caso di richiesta di autorizzazione alla citazione per una certa udienza, il giudice autorizza la citazione, escludendo le testimonianze vietate dalla legge – su cui siamo d'accordo – e quelle manifestamente sovrabbondanti. Nel caso in cui si azioni l'articolo 468, non esiste più il criterio della pertinenza, ma si va al criterio della sovrabbondanza. Se invece non si aziona l'articolo 468, ossia la richiesta dell'autorizzazione alla citazione, ma le liste vengono presentate, si applica l'articolo 495. L'articolo 495 è quello che precede: sono infatti gli atti preliminari al dibattimento in cui si ammettono le prove.In quella fase, secondo la modifica, sono ammesse le prove che risultano superflue e manifestamente non pertinenti.

Nel primo comma dell'articolo 495 del codice di procedura penale si dice che per l'ammissione delle prove, prima dell'apertura del dibattimento, il criterio di riferimento, relatore Centaro, è quello contenuto nell'articolo 190, richiamato espressamente. Quindi andiamo al criterio di pertinenza (questa è la griglia).

Se invece le si ammettono nel corso del giudizio, il giudice può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue, e voi aggiungete: «e manifestamente non pertinenti». Quindi la griglia a questo punto diventa duplice. Poi, improvvisamente, la griglia viene del tutto eliminata. Cioè, nel quarto comma dell'articolo 495 non è prevista più alcuna griglia, perché la norma proposta recita: il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove «che risultano superflue e manifestamente non pertinenti, salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte». Ossia, se sono richieste a prova contraria di prove già assunte non c'è nessuna griglia, né di pertinenza, né di superfluità. Niente. Devono essere ammesse. E allora, cercate di correggere questa indecenza!

Inoltre, nella sua relazione si legge che la modifica dell'articolo 238-*bis* del codice di rito penale non si applica ai processi per reati di criminalità organizzata: ma lei sa benissimo che non è così. Si dice che l'articolo 190-*bis* richiamato del medesimo codice «fa salvi», mentre quell'articolo riguarda le dichiarazioni, non le sentenze. Lo sapete benissimo, come sapete che correggerete questa norma. Non lo volete ancora ammettere, ma questa norma va corretta perché è scritta con i piedi. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla richiesta da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di restituzione del «*bonus* bebè»

FRANCO Vittoria *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria *(PD)*. Signora Presidente, intervengo per sollevare un problema in quest'Aula che ha gettato nell'angoscia e nel panico molte migliaia di famiglie in questi giorni, che stanno ricevendo una lettera dal Ministero dell'economia e delle finanze nella quale viene loro richiesto di restituire il «*bonus* bebè» ricevuto nel 2005 (un *bonus* di 1.000 euro).

Questa è una seconda lettera che segue una prima risalente al 2005 scritta di pugno dall'allora presidente del Consiglio Berlusconi e indirizzata direttamente ai nati di quell'anno per annunciare loro che avevano vinto la lotteria di un *bonus* di 1.000 euro. Bastava che uno dei genitori si recasse all'ufficio postale più vicino per incassarlo. In un materiale allegato si stabiliva poi un tetto di reddito di 50.000 euro senza specificare però, come apprendiamo oggi, se si trattasse di reddito netto o lordo. Sarebbe bastata – si diceva – una semplice autocertificazione. Questo comprensibilmente ha creato caos, confusione e, probabilmente, ha indotto in errore alcune famiglie.

Ora giunge questa seconda lettera di tutt'altro tenore (ed è anche questo che vogliamo denunciarlo), una lettera minacciosa che arriva dal Ministero del tesoro ed intima alle famiglie che non ne avrebbero avuto diritto, secondo gli accertamenti, la restituzione del *bonus* entro 30 giorni con un aggravio di 3.000 euro di sanzione amministrativa e la minaccia di una denuncia penale. Si dà quindi per scontato che vi sia dolo, con famiglie perbene trattate come delinquenti; questo crea, come ho detto, allarme e preoccupazione in persone oneste, che sono cadute in buona fede nella trappola propagandistica, mi si consenta, del precedente Governo Berlusconi. Un vantaggio che pertanto diventa una beffa.

Per tale ragione sono qui, signora Presidente, a chiedere che il Governo venga in questa Aula a chiarire, riferendo cosa intende fare per sanare questa situazione davvero incresciosa che colpisce famiglie oneste e bisognose – spesso per una differenza di poche decine o centinaia di euro rispetto al tetto previsto – e per fare in modo che non siano queste a pagare pesantemente per un errore e un deficit di chiarezza imputabili alle Amministrazioni dello Stato.

Questo è quanto volevo sottoporre all'Aula.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Franco.

Sulla disponibilità dei documenti relativi al bilancio interno del Senato

MOLINARI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Signora Presidente, il calendario dei lavori dell'Aula per la prossima settimana prevede l'esame dei documenti relativi al bilancio interno del Senato per l'anno 2011, il cui testo, all'inizio della seduta che si sta concludendo, non era ancora disponibile. Le sarei grato se entro la seduta antimeridiana di domani, ultima operativa della settimana, fosse reso disponibile ai senatori il testo del nostro bilancio prossimamente in discussione, senza doverlo pietire di qua o di là. Ne va della nostra possibilità di intervenire in Aula con cognizione di causa.

PRESIDENTE. Senatore Molinari, certamente la Presidenza farà presente tale esigenza agli Uffici. Ricordo solamente che, come forse lei sa, martedì c'è stato un altro Consiglio di Presidenza per apportare alcune modifiche necessarie al testo del bilancio interno, ma sono convinta che gli Uffici faranno il massimo del possibile per renderlo disponibile.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 28 luglio 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 28 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputato LUSSANA ed altri. – Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-*bis* del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (2567) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– MARITATI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (2613).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari (2825) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

ALLE ORE 15,30

I. Informativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'incendio verificatosi presso la stazione ferroviaria di Roma Tiburtina.

II. Interpellanza e interrogazioni.

La seduta è tolta *(ore 20,30).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,50

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-*bis* del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (2567)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1
LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA
Respinta (*)

Il Senato,

preso atto che:

l'A.S. 2567, nel testo approvato dalla Camera dei deputati il 17 febbraio 2011, constava di 6 articoli ed era esplicitamente ed esclusivamente volto a disciplinare l'impossibilità di ricorrere al rito abbreviato nei procedimenti relativi a delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo;

nell'ambito dei lavori in seno alla Commissione Giustizia del Senato, in sede referente, il provvedimento ha tuttavia subito un radicale stravolgimento normativo, segnatamente attraverso l'approvazione dell'emendamento 1.0.1. Va in questa sede rilevato, a tal proposito, come tale proposta modificativa sia stata dichiarata ammissibile, nonostante fosse, ad avviso degli scriventi, assolutamente estranea al disegno di legge originario, il cui oggetto si sostanziava nella inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo. Come noto, infatti, l'articolo 97, comma 1, del Regolamento del Senato dispone che «Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione (...)». Si comprende, evidentemente, come il sindacato presidenziale di ammissibilità avrebbe dovuto investire il profilo oggettivo concernente l'estraneità di materia, nel senso letterale di impropria introduzione di disposizioni riguardanti ambiti contenutistici differenti da quello originario. Le modifiche apportate via emendativa afferiscono, invece, alle tematiche concernenti la riforma complessiva del codice di procedura penale, incidendo, in particolare, sul regime di ammissibilità

delle prove. Si interviene, in tale delicato ambito, in modo estemporaneo e in un contesto totalmente disorganico, con l'esito di agevolare tattiche processuali dilatorie di qualche imputato;

considerato che:

sotto il profilo del merito, occorre rilevare che la formulazione dell'articolo 1 comprime, di fatto, il libero apprezzamento del giudice sull'ammissione della lista testimoniale proposta dalla difesa, col rischio (*rectius:* l'effetto) di dilatare i processi penali. Ciò viene disposto consentendo l'applicazione della nuova disciplina ai processi non conclusi in primo grado. Tale norma, palesemente contraddittoria con le asserite necessità di accelerazione dei tempi delle decisioni giudiziarie, produrrà un effetto devastante sul complesso del sistema penale, comportando una illogicità della complessiva economia processuale, in forza dell'inevitabile aumento della durata dei giudizi penali;

segnatamente, l'articolo 1 interamente sostitutivo del testo trasmesso dalla Camera, al comma 2, modifica l'articolo 190 c.p.p., recante la disciplina del diritto alla prova nell'ambito del processo penale. Attualmente, le prove sono ammesse a richiesta di parte: il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo: le prove vietate dalla legge; le prove manifestamente superflue e le prove manifestamente irrilevanti; la legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio. La nuova formulazione dell'articolo 1 dell'Atto Senato in esame stabilisce, invece, che l'imputato ha sempre diritto di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni del Pubblico Ministero. L'imputato ha altresì diritto all'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore, mentre le altre parti hanno le medesime facoltà «in quanto applicabili». In conseguenza, il giudice sarà obbligato ad ammettere le prove «a pena di nullità», ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente «non pertinenti». In altri termini, rispetto all'attuale formulazione, vi è il rischio che il giudice possa trovarsi obbligato *ex lege* ad ammettere anche prove superflue, seppure con le limitazioni recate dalla novella all'articolo 190 cpp: tale previsione è lesiva dell'autonomia della magistratura ed è irragionevole non consentire alcun effettivo margine di apprezzamento al giudice, con riferimento alla complessità dei processi o delle cause in trattazione con riguardo ai singoli casi;

analogamente, l'articolo 1, comma 3, modifica l'articolo 495, comma 1, c.p.p., in materia di provvedimenti del giudice in ordine alla prova, in modo conseguente alle modifiche apportate all'articolo 190 c.p.p. Viene anche modificato l'articolo 495, comma 4, c.p.p., in base al quale nel corso dell'istruzione dibattimentale il giudice, sentite le parti, può revocare l'ordinanza di ammissione delle prove che risultino superflue. Viene specificato, nella modifica in oggetto, che le prove superflue siano revocabili solo se manifestamente non pertinenti e salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte. È evi-

dente l'impatto della aggiunta normativa di queste parole sulla durata del processo, nonché la irragionevolezza dell'imporre, alle condizioni sopra descritte, l'ammissione di prove che potrebbero essere addirittura manifestamente superflue. Tale modifica del comma 4 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, a causa dell'inciso «salvo che siano richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte», concorre nel limitare il libero convincimento del giudice sulla sussistenza dei requisiti che la legge pone per l'ammissione della lista testimoniale proposta dalla difesa. L'inserimento nel codice di rito di un tale meccanismo, certamente funzionale a risolvere emergenze processuali di singoli imputati alla stregua di numerose altre norme *ad personam* che hanno peculiarmente caratterizzato la produzione normativa della Legislatura in corso, ha come conseguenza non già una celere celebrazione bensì una sostanziale paralisi del processo, anche in vista della eventuale prescrizione del reato;

le disposizioni summenzionate, in contrasto con ogni canone di economia processuale, non appaiono compatibili con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111 Cost., anche alla luce della risoluzione interinale del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa relativa all'eccessiva durata delle procedure giudiziarie in Italia;

a questo proposito, la Corte costituzionale ha già affermato che «all'effettività dell'esercizio della giurisdizione non sono indifferenti i tempi del processo». Ancor prima che fosse espressamente sancito in Costituzione il principio della sua ragionevole durata (art. 111, secondo comma), la Corte aveva già ritenuto che una stasi del processo per un tempo potenzialmente indefinito e indeterminabile vulnerasse il diritto di azione e di difesa (sentenza n. 354 del 1996) e che la possibilità di reiterate sospensioni dilatorie ledesse il bene costituzionale dell'efficienza del processo (sentenza n. 353 del 1996). La dilatazione delle liste testimoniali conseguirebbe un effetto deleterio ulteriore, tale da arrecare gravissimo nocumento al procedimento penale ed alla sua celebrazione: la trasformazione dell'istituto probatorio da elemento funzionale allo scopo precipuo del processo penale ed al suo «fine primario ed ineludibile [che] non può che rimanere quello della ricerca della verità» (Sent. Corto Cost. n. 255 del 1992) in elemento dilatorio, potenzialmente confliggente con questo obiettivo, alla cui tutela il richiamato articolo 111 Cost. è posto;

il nuovo regime di ammissibilità probatoria assumerebbe quindi, nella configurazione generale del disposto legislativo, un'ampiezza temporale non determinata e non predeterminabile, tale da inficiare – fino a comprometterlo – il principio della ragionevole durata del processo, che «non consente fenomeni di stasi dei processi per un tempo indefinito e indeterminabile così come fenomeni di reiterate sospensioni ledono il bene costituzionale dell'efficienza dei processi stessi» (Corte cost., sent. 24/2004 che si richiama alle sentt. 353 e 354/1996);

peraltro, in riferimento all'articolo 111, secondo comma, Cost., sotto il medesimo profilo, il parametro risulta violato anche perché la disposizione in oggetto dilata il processo per «un periodo non puntualmente definibile» e potrebbe provocare «un evidente spreco di attività proces-

suale», determinando un potenziale grave pregiudizio all'esercizio dell'azione penale in senso lato. Peraltro la Corte Costituzionale (sentenza n. 56/2009) ha affermato come «il principio della ragionevole durata del processo vada contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali rilevanti nel processo medesimo; in particolare, possono arrecare un *vulnus* a tale principio solamente quelle norme «che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza», proprio come le disposizioni in oggetto;

occorre altresì rilevare la non ragionevolezza della assimilazione della difesa all'accusa operata dalla novella di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a) numero 1, a fronte della mancata assimilazione tra la difesa e le altre parti operata dal medesimo comma. Il principio di parità, come è noto, si deve modulare in ragione sia della specificità della posizione nell'ordinamento dei diversi soggetti processuali, cui la legge attribuisce specifici diritti e doveri in relazione alle diverse posizioni assunte nel processo, sia delle peculiari esigenze delle varie fattispecie. La contraddittorietà intima della formulazione adottata dalla commissione fa sì che venga leso tale principio dal disegno di legge, assicurando un privilegiato accesso ad opzioni dilatorie, evidentemente utilizzabili esclusivamente dalla parte dell'imputato e non già dalla pubblica accusa o dalle altre parti;

considerato, inoltre, che:

l'articolo 238-*bis* c.p.p. vigente prevede che le sentenze divenute irrevocabili possano essere – sempre – acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e siano valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3, c.p.p.. Tale disposizione è stata inserita nel codice di procedura penale dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa». Non si può non rilevare l'effetto, a tale proposito, della previsione – sancita dall'art. 1, comma 4, – attraverso cui si prevede la sostanziale compromissione dell'articolo 238-*bis* del codice di procedura penale: una norma fortemente voluta dai giudici Falcone e Borsellino e approvata dopo il loro assassinio, e la cui efficacia in particolare nel contrasto alla criminalità organizzata è ampiamente provata. Si incrina, aggiungendo un comma del tutto incongruo e foriero di effetti paradossali, la limpidezza e funzionalità dell'articolo 238-*bis*, peraltro mantenendo un'eccezione per taluni reati che potrebbe persino indurre a rilevare una disparità di trattamento processuale, costituzionalmente inammissibile, a sfavore degli imputati di tali reati;

il testo aggiunge alla fine dell'articolo 1, ancora una volta in modo del tutto ultroneo rispetto alla lettera e alla *rafio* della norma in cui si opera la novella, il comma 1-bis, in base al quale, salvo quanto previsto dall'articolo 190-*bis*, resta fermo il diritto delle parti di ottenere, a norma dell'articolo 190 precedentemente modificato, l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza. Non si comprende la logicità dell'intervento, stante il fatto che anche la più re-

cente giurisprudenza costituzionale ha ribadito la compatibilità dell'articolo 238-*bis* con i principi del giusto processo e, in particolare, con il principio del contraddittorio nella formazione della prova di cui all'articolo 111, commi quarto e quinto, (Corte Cost., sent. n. 29 del 2009);

peraltro anche la Corte costituzionale ha ricordato come la disposizione in esame sia stata introdotta nel 1992, nella vigenza del testo originario dell'articolo 111 Cost., dopo le stragi verificatesi in Sicilia, per contrastare più efficacemente la criminalità organizzata. La Corte ha chiarito, al riguardo, che la previsione dell'articolo 238-*bis* c.p.p., si limita. a regolare il modo di valutazione della pronuncia irrevocabile resa in separato giudizio, in una logica di economia nella raccolta del materiale utile alla decisione che non intacca il basilare principio per cui ogni giudice è tenuto a formarsi il proprio convincimento in base alle prove di cui dispone e che sono utilizzabili, senza che ad una di tali prove possa essere attribuita efficacia cogente e risolutiva dell'obbligo di apprezzamento e motivazione da parte del giudicante;

la giurisprudenza di legittimità successiva alla modifica dell'articolo 111 Cost., alla stregua del criterio in base al quale acquisizione e valutazione del dato probatorio sono distinte ma correlate, pur avendo emesso pronunce di segno diverso, ha individuato i limiti di utilizzabilità della sentenza acquisita e, quindi, la consistenza e la natura che essa può assumere quale elemento probatorio nel processo ricevente. Si è, infatti, affermato che l'articolo 238-*bis*, «col circoscrivere l'utilizzabilità dell'acquisizione delle sentenze irrevocabili ai fini della prova del fatto in esse accertato, limita all'avvenuto accertamento ed ai connessi rilievi critici l'impiego della sentenza, conferendo a tali passaggi qualità di elemento probatorio in quanto evento storico esterno di rilevanza indubbia» (Corte di cassazione, sez. VI, sentenza n. 1269 del 2004);

la modifica recata dal comma 4, in assenza di una qualsiasi disposizione transitoria di salvaguardia dei giudizi già instaurati, consentirebbe di ottenere, in altro e diverso procedimento, l'esame di tutte le persone «le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza» acquisita, riaprendo sostanzialmente una fase di esame di soggetti entrati, a vario e diverso titolo, in un processo diverso da quello di cui si tratta. La asistematicità della novella appare evidente, alla luce di quanto il codice di rito dispone con riferimento alla rinnovazione e alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici di cui all'articolo 468, traducendosi in un ulteriore elemento di irragionevolezza. La medesima assenza di un qualsiasi regime transitorio coinvolge, alla luce dell'ambito di applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1, anche i commi 2 e 3 del medesimo articolo;

valutato, inoltre, che:

il testo approvato dalla Commissione, all'articolo 1, comma 5, specifica disvelando la ratio autentica della disposizione che la Commissione ha introdotto – che le norme di cui ai commi precedenti dell'articolo 1 in materia di acquisizione delle prove e delle sentenze non si applicano ai

processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge «quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado». Si applicano, quindi, negli altri casi, compresi alcuni concernenti i processi che vedono imputato il Presidente del Consiglio dei Ministri, con evidente interferenza rispetto al principio di irretroattività delle norme procedurali-penalistiche;

la disposizione che consiste nel voler applicare la innovazione normativa della cui illogicità si è detto – anche ai processi in corso, la quale costituisce in definitiva il cuore politico della legge, si presta inesorabilmente a violare un secolare precetto *(tempus regit actum)* sancito anche dall'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale, configurando un meccanismo sostanzialmente retroattivo che l'ordinamento processuale non consente ma che è non dissimile da quello contenuto in numerose altre leggi che il Parlamento si è trovato a deliberare nel corso della XVI Legislatura, in palese violazione con il principio della parità di trattamento della giurisdizione e segnando un netto degrado della prassi legislativa. Il danno recato al sistema processuale da norme viziate da tanta irragionevolezza viene quindi esteso ai processi in corso per i quali non sia stato chiuso il dibattimento, aggiungendo distorsione a distorsione al solo fine di continuare a favorire singoli e ben noti soggetti;

valutato, infine, che:

il combinato disposto derivante dalla entrata in vigore del disegno di legge sulla cosiddetta «prescrizione breve» (1880-B) attualmente all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato, connesso all'approvazione del presente provvedimento determinerebbe una sostanziale paralisi dei processi penali nel nostro Paese, col palese obiettivo di conseguire la prescrizione di reati assai gravi;

è del tutto irragionevole l'introduzione nell'ordinamento di norme mal formulate, scoordinate ed estranee, nella loro stessa concezione, al sistema processuale vigente . Occorre quindi prevenire per tempo gli effetti nefasti di un intervento privo di un qualsivoglia regime applicativo transitorio e patentemente disarmonico in relazione all'impostazione complessiva del codice di rito. È parimenti illogico stabilire *ope legis* un procedimento probatorio irrazionale, con effetti potenzialmente estintivi del processo, e certamente lesivi sia del diritto della difesa dei singoli che del diritto della collettività a veder accertata la verità nei processi;

appare lesivo dei canoni di ragionevolezza e non contraddittorietà introdurre disposizioni che scoraggerebbero, di fatto, l'utilizzo degli strumenti deflattivi del processo, a cominciare dall'applicazione della pena su richiesta delle parti e degli altri riti alternativi, favorendo invece condotte dilatorie che, anche alla luce dei costi che comportano i processi, non sarebbero comunque disponibili per tutti cittadini;

vi sono ragioni per ritenere che la ipotesi normativa introdotta nel provvedimento in esame – il quale sarebbe stato altrimenti corretto ed approvato in modo condiviso – è stata subitaneamente ed istintivamente messa in campo per far fronte a contingenze processuali del Presidente

del Consiglio, a spese delle altre parti processuali ed a danno del sistema giustizia;

valutata la violazione, palese oltre che latente, degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione,

delibera

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 2567-A.

QP2

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento n. 2567, recante « Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-*bis* del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo»

premesso che:

il provvedimento, in esame nel testo proposto dalla Commissione, stravolge l'impianto originario del disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati in data 17 febbraio 2011. Difatti, sono state introdotte all'articolo 1 una serie di modifiche al codice di procedura penale che sono, non solo del tutto estranee per contenuto e finalità al testo del provvedimento, come approvato dall'altro Ramo e in particolare alla questione dell'applicabilità della diminuente prevista dal rito abbreviato alla pena dell'ergastolo oggetto della proposta di legge approvata alla Camera, ma finiscono per annullare quei vantaggi di economia processuale del rito abbreviato,che giustificano lo speciale trattamento riservato ai condannati che lo abbiano richiesto, in conformità a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione;

diverse disposizioni del testo proposto dalla Commissione generano rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione europea;

innanzitutto le modifiche apportate dal comma 2 dell'articolo 1 all'articolo 190 del codice di procedura penale in materia di diritto alla prova produrranno un effetto devastante sull'economia processuale, con un inevitabile aumento della durata dei giudizi in aperto contrasto con il comma 2 dell'articolo 111 che impone alla legge di assicurare la ragionevole durata del processo;

un effetto analogo è prodotto dal comma 3 dell'articolo l che modifica il comma 4 dell'articolo 495 del codice di procedura penale imponendo al giudice l'ammissione anche di prove che risultano superflue e

manifestamente non pertinenti, se «richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte».

Si toglie in questo modo ogni discrezionalità al giudice sull'ammissione della lista testimoniaIe proposta dalla difesa, con la conseguenza di consentire una sostanziale paralisi del processo in vista della prescrizione del reato;

Più in particolare, per quanto concerne la disciplina del diritto alla prova, i commi da l a 3 dell'articolo 1, nel novellare gli articoli 190 e 495 del codice di rito, escludono il vaglio del giudice in ordine alle eventuali manifeste superfluità e irrilevanza della prova;

in virtù delle suddette modifiche, il vaglio in ordine alle manifeste superfluità e irrilevanza sarebbe sostituito dalla valutazione in ordine alla manifesta non pertinenza della prova, con il riferimento, dunque, a un parametro che, lungi dall'essere più «confacente» (così si legge in Relazione) di quello della rilevanza, risulta del tutto inadeguato alle esigenze processuali in quanto evidentemente sganciato dal merito processuale e (per stessa ammissione della Relazione) dal complessivo contesto probatorio;

l'inadeguatezza del parametro della manifesta non pertinenza e la soppressione dei criteri delle manifeste superfluità e irrilevanza della prova rischiano quindi di limitare, in maniera del tutto irragionevole, quella discrezionalità (in ordine all'ammissione delle prove) necessariamente connessa all'esercizio della funzione giudicante, in violazione degli articoli 3 e 101, cpv., Cost.;

inoltre, tale disciplina determinerà inevitabilmente un'ulteriore, irragionevole, allungamento dei tempi di definizione del giudizio in ragione della prevedibile reiterata assunzione di prove superflue, con connesse e rischiose conseguenze dilatorie sulla decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari e sui tempi di prescrizione dei reati, in violazione del diritto alla ragionevole durata del processo di cui agli arti. 111 Cost., 6 CEDU e 47 cpv. della Carta di Nizza, nonché della stessa tutela della sicurezza (diritto garantito in particolare dall'art. 6 della Carta di Nizza). Tali effetti dilatori appaiono peraltro ancora più gravi ove si consideri che la nuova disciplina si applica anche ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge, non sia stata dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado;

l'applicabilità di un tale sistema di ammissibilità delle prove anche al rito abbreviato disposta dal primo comma dell'articolo 1 rischia di allungare indefinitamente anche i giudizi abbreviati, vanificando di fatto la ratio stessa del rito abbreviato, mettendone in discussione l'economicità, nonché la stessa struttura, caratterizzata da una forte compressione, operata con il consenso dell'imputato, del contraddittorio nella formazione della prova a cui viene collegata una riduzione di pena in caso di condanna. Tale snaturamento del rito abbreviato contrasta apertamente con il comma 5 dell'articolo 111 che impone alla legge di regolare «i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per con-

senso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita».

considerato che

analoghe conseguenze negative in ordine alla durata dei giudizi deriveranno inoltre dalla disciplina di cui al comma l-bis dell'articolo 238 c.p.p., che – anche grazie a un uso strumentale cui si presta la norma – determinerà, anche in relazione ai processi in corsi nei quali non sia intervenuta la chiusura del dibattimento, un inutile allungamento dei tempi necessari per l'accertamento di fatti e situazioni già accalarati in procedimenti svolti si in contraddittorio tra le parti;

anche tale norma risulta pertanto idonea a violare il diritto alla ragionevole durata del processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 cpv. della Carta di Nizza, nonché il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., alterando il bilanciamento tra gli interessi all'economia processuale (anche in funzione della ragionevole durata del giudizio), al contraddittorio nella formazione della prova e all'autonomia di ciascun giudizio, delineato dalla disciplina vigente e ritenuto conforme ai principi costituzionali dalla sent. 29/2009 della Consulta;

l'intero impianto del nuovo articolo l si muove nel solco di quegli interventi estemporanei che si sono succeduti negli ultimi venti anni eliminando qualsiasi coerenza al sistema del codice di procedura penale del 1988 e determinando di fatto l'allungamento dei tempi del processo penale in aperto contrasto con il comma 2 dell'articolo 111 che impone alla legge di assicurare la ragionevole durata del processo;

Considerato inoltre, ad avviso dei proponenti, la grave anomalia della sottoposizione all'esame dell'aula di un testo integralmente diverso da quello licenziato dalla Camera dei deputati , conseguente al fatto che in Commissione Giustizia del Senato è stato approvato un emendamento (Mugnai 1.0.1), teso a introdurre tematiche estranee alla materia del provvedimento, con un intervento, che gli scriventi ritengono disorganico e irragionevole, sul più generale regime di ammissibilità delle prove riconducibile ad una riforma complessiva del codice di procedura penale (materia trattata, peraltro, da altro provvedimento il DDL governativo AS 1440 – in discussione presso la medesima Commissione giustizia) e che, nonostante ciò, è stato dichiarato ammissibile nonostante l'esplicita e netta contrarietà in proposito espressa dagli esponenti del Gruppo del Partito democratico, che hanno richiamato la necessità di una scrupolosa applicazione dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento;

tutto ciò premesso:

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2567.

QP3
D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO, GALIOTO
Respinta (*)

Il Senato,

premesso che

l'Atto Senato 2567 nasce con il fine di modificare le previsioni codicistiche che regolano il cosiddetto giudizio abbreviato, per evitare l'applicabilità del rito speciale – e dei relativi benefici in termini di sconto di pena – ai delitti più gravi puniti con l'ergastolo, come l'omicidio volontario;

il meccanismo ipotizzato dal testo approvato dalla Camera dei deputati (Atto Camera 668) addiveniva a questo risultato mediante l'esclusione dall'accesso al rito abbreviato dei procedimenti per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, salvo richiesta condizionata alla derubricazione del delitto e salvo diversa contestazione nel corso del dibattimento, ovvero al momento della irrogazione della pena;

l'Atto Senato 2567, nella versione approvata dalla Commissione Giustizia del Senato, appare stravolto nel suo impianto normativo originario, intervenendo significativamente sul regime di acquisizione delle prove nel dibattimento penale, a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame in sede referente, dell'emendamento di maggioranza 1.0.1, che ne ha trasformato contenuti e finalità;

ciò determina un primo, insanabile, contrasto, con i regolamenti parlamentari, atteso che ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento del Senato «sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione»;

ne deriva che la proposta modificativa in questione è stata impropriamente e forzatamente dichiarata ammissibile, dal momento che interveniva in materia di riforma del codice di procedura penale, con particolare riguardo al regime delle prove, nel corpo di un testo normativo relativo all'inapplicabilità del rito speciale di cui all'articolo 438 del codice di procedura penale a delitti puniti con l'ergastolo;

passando ad una valutazione nel merito, il testo approvato dalla Commissione modifica alcune eterogenee norme del codice di procedura penale: l'articolo 438 del codice di procedura penale concernente i Presupposti del giudizio abbreviato, l'articolo 190 del codice di procedura penale sul Diritto alla prova, l'articolo 495 del codice di procedura penale relativo ai Provvedimenti del giudice in ordine della prova, l'articolo 238-*bis* del codice di procedura penale sulle Sentenze irrevocabili, l'articolo 442 del codice di procedura penale in tema di Decisioni del giudice sul giudizio abbreviato;

esso presenta indubbi e palesi profili di incostituzionalità;

certamente è chiaro l'obiettivo finalistico sotteso al progetto di legge in discussione, che è quello di impedire, di fatto, il corretto esercizio della giurisdizione attraverso un processo governato dal giudice che ne di-

rige le attività ed impedisce che il diritto alla difesa si possa esercitare attraverso potestà assolutamente e semplicemente dilatorie;

la stessa *ratio* muove il disegno di legge in discussione, che vilipende (mortifica) il ruolo del giudice di *dominus* del processo e ha in assoluto dispregio le altre figure della procedura, quelle nient'affatto secondarie o minori del pubblico ministero e della sempre dimenticata persona offesa – ossia, si ricordi, di chi ha subito il danno concreto e straziante del reato;

il disegno di legge in discussione si pone in aperto e nemmeno troppo nascosto contrasto con le regole costituzionali generali che governano la funzione repressiva dello Stato attraverso il processo penale;

appare violato anzitutto l'articolo 111 della Costituzione recante principi generali relativi alla funzione giurisdizionale, laddove esso recita: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità (. . .) La legge ne assicura la ragionevole durata.»

segnatamente, l'articolo 1 dell'Atto Senato 2567-A modificando il regime di acquisizione delle prove nel dibattimento penale, offre la sicura prospettiva della congestione del processo con una serie di attività istruttorie, anche non necessarie, rimesse per lo più alla volontà indiscriminata dell'imputato, al quale vengono attribuiti poteri assoluti rispetto agli altri soggetti relegati a ruolo di elementi secondari ed accessori;

con le novelle che si intendono introdurre, si dimostra di considerare l'imputato come il vero, nuovo, *dominus* del processo e tutti gli altri soggetti come degli opzionali e complementari elementi in palese violazione del principio della parità delle parti; come sempre, nessuna considerazione viene data alla persona offesa, costantemente negletta da tutte le pseudo-riforme della Giustizia proposte nel corso di questa legislatura. Ciò avviene, peraltro, in aperto contrasto con la regola costituzionale dettata dall'articolo 111, comma 2, della Costituzione, a mente del quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità», mentre invece il processo che si vuole rifondare è il processo dell'imputato;

si verrebbe ora a configurare un meccanismo che umilia le normali regole processuali svilendo la funzione del giudice, ridotto a subalterno delle volontà dell'imputato, e trascurando completamente le altre parti del processo che avrebbero «le medesime facoltà (dell'imputato) in quanto applicabili»;

il fulcro di questa proposta riformatrice, che consegna il processo nelle mani dell'imputato, trasformando la fase dell'istruzione dibattimentale, da strumento funzionale alla ricerca della verità in rimedio per dilatare i tempi processuali in vista di un esito prescrittivo, risiede nella prospettata modifica degli articoli 190 e 495 del codice di procedura penale;

l'articolo 190 del codice di procedura penale sul diritto alla prova appare stravolto dall'articolo 1 comma 2 dell'Atto Senato 2567-A. Si introduce il diritto potestativo per l'imputato di interrogare o fare interrogare chiunque renda dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione,

nonché l'interrogatorio di persona a sua difesa alle condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore (facoltà attribuite anche alle altre parti, solo «in quanto applicabili»), eliminando quasi del tutto le valutazioni del giudice circa la continenza o la concreta utilità della citazione dei testimoni nel processo. Rispetto all'ammissibilità delle prove, è previsto un dovere del giudice di ammetterle senza ritardo con ordinanza, pena la nullità, escluse quelle vietate dalla legge, come già previsto, e quelle manifestamente non pertinenti (a fronte di una regola attuale che prevede l'esclusione delle prove se manifestamente superflue o irrilevanti, con delibazione del giudice). Con le nuove norme, l'imputato ha mano libera e decide del numero e della qualità dei testimoni in sostanziale libertà, davanti ad un giudice privato di concreti poteri di scelta e di filtro e davanti alle altre parti mute ed inani comprimarie. Il giudice non potrebbe nemmeno liberamente intervenire in revoca dei testimoni già ammessi, atteso che le modifiche arrivano anche a prevedere che la revoca possa avvenire (non più liberamente, ma) sentite le parti in contraddittorio solo «nei casi consentiti dalla legge»;

agli imputati basterà indicare nella propria lista testimoniale – che il giudice dovrà notarilmente ratificare, senza potervi incidere in concreto – centinaia di testimoni anche solo formalmente e lontanamente attinenti ai fatti (in un processo per omicidio, tutti i residenti della zona in cui si è consumato; in un processo per sfruttamento della prostituzione, tutte le persone contattate in tutti i mesi di indagine dal lenone attraverso il suo telefono; in un processo per frode fiscale, tutti i soggetti con i quali l'imprenditore imputato ha avuto, per qualunque motivo, contatto negli anni di indagine; ...) per rendere il processo una farsesca imitazione di ciò che dovrebbe essere: serviranno anni anche solo per concludere in primo grado i più facili dei processi, con buona pace del principio costituzionale di difesa sociale, caratteristico dell'intero sistema costituzionale, sul quale si fonda la pretesa punitiva dello Stato, atteso che la dilatazione della durata dei processi comporterà un indiscriminato aumento delle dichiarazioni di estinzione del reato per prescrizione, impedendo in concreto il perseguimento e la punizione di molteplici e gravi reati, con una diminuzione del sistema di sicurezza collettiva;

è evidente che la nuova formulazione, discostandosi grandemente dall'attuale – che prevede che le prove sono ammesse a richiesta di parte e che il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti -, comprime fortemente il libero apprezzamento del giudice. Egli può trovarsi costretto ad esperire un'attività istruttoria non sempre necessaria ed utile, essendo ridotto quasi completamento il suo filtro alle richieste di prove testimoniali. In tal senso il giudice finisce per essere relegato ad un ruolo di quasi subalternità, lesivo della sua autonomia;

risulta, inoltre, modificato, dall'articolo 1, comma 3, dell'Atto Senato 2567-A, anche l'articolo 495 del codice di procedura penale sui provvedimenti del giudice in merito alla prova nel dibattimento. Conseguentemente alla modifica dell'articolo 190 del codice di procedura penale, il

giudice ammette le prove ai sensi non più solo del comma 1, bensì ai sensi dell'intero articolo 190 del codice di procedura penale, così come riformulato. Inoltre, in termini di revoca delle prove già ammesse, si arriva all'assurdo giuridico di escludere la revocabilità di quelle che, pur superflue e manifestamente non pertinenti, siano state comunque «richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte». In tal modo, è la norma di legge che legittima e autorizza una inutile attività, purché gradita all'imputato;

una riforma di tale livello realizza una forma di palese diseconomia processuale, in aperto contrasto con il principio di buon andamento della amministrazione della giustizia, desumibile dal combinato disposto degli articoli 24, 97 e 111 della Costituzione. Mentre il nostro sistema giudiziario in affanno ci chiede riforme efficienti, gli approntiamo invece strumenti che portano alla dilatazione dei tempi processuali e ad esiti certamente prescrizionali, in aperto contrasto con quanto prescrittoci reiteratamente dagli organi giurisdizionali europei – ad esempio la C.E.D.U. – che continuano a condannare l'Italia per l'eccessiva lunghezza dei tempi delle procedure giudizi arie penali (si ricordi che, proprio in conseguenza di tali condanne, si addivenne alla riforma costituzionale dell'articolo 111 della Costituzione nel 1999);

peraltro, proprio alle fonti sovranazionali deve guardarsi per rinvenire un ulteriore profilo di criticità del sistema che si vuole introdurre: infatti, l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (di cui la giurisprudenza della C.E.D.U. è attuativa) al comma 1 tra l'altro recita «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta». Tale norma – ratificata dall'Italia – sancisce il principio, in uno con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, che il processo debba (tendenzialmente) sempre concludersi in termini ragionevoli nel merito tanto delle questioni penali quanto di quelle civili (con espressa garanzia, quindi, degli interessi della persona offesa). Norme che incidano su questi principi sovranazionali, attribuendo espressi poteri dilatori e comprimendo la necessità dell'accertamento delle questioni tanto penali quanto civili, evidenzierebbero palesi profili di incompatibilità anche con le regole di conformità ai sistemi internazionali, previste dagli articoli 10 e 11 della Costituzione;

il disegno di legge in discussione si spinge poi oltre, fino ad incidere in modo indiretto, ma perciò ancor più pericoloso, su uno dei capisaldi dell'ordinamento giudiziario, ossia la *res iudicata*. Si prevede la modifica dell'articolo 238-*bis* del codice di procedura penale, che permette oggi l'acquisizione al processo di sentenze irrevocabili, utilizzabili liberamente in relazione all'accertamento definitivo del fatto che esse contengono. Di tale norma si propone una inaccettabile modifica, secondo la quale le parti hanno il diritto di ottenere l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza;

in realtà la *ratio* dell'articolo 238-*bis* del codice di procedura penale sta nella esigenza di non dover sottoporre agli ordinari parametri probatori, di volta in volta, un fatto già accertato, specie in processi di criminalità organizzata, in cui si evita, in tal modo, un oneroso e ripetitivo accertamento di dati di fatto già accertati irrevocabilmente in altri dibattimenti. («la *'ratio'*della disposizione di legge, infatti, è quella di non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno comunque acquistato autorità di cosa giudicata, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice» Cassazione II 19 maggio 1994 – 10 giugno 1994 n. 06755, CED 198107);

l'articolo 238-*bis*. del codice di procedura penale, nel prevedere che le sentenze divenute irrevocabili possano essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e siano valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3, del codice di procedura penale, ha attribuito alla sentenza penale la qualifica di prova documentale. Il nuovo inciso si inserisce quindi nel dibattito sul documento probatorio, con le problematiche ad esso tradizionalmente connesse, e si aggiunge alle questioni quali la configurabilità giuridica della motivazione della sentenza come documento, l'utilizzazione a fini di prova del giudizio contenuto nella sentenza in sedi processuali diverse da quella di origine, la sua incidenza su alcuni principi fondamentali del diritto processuale penale come il libero convincimento del giudice, il contraddittorio e l'oralità, proprio alla luce della riforma costituzionale del «giusto processo»;

tale modifica, tuttavia, non inciderebbe soltanto sulla natura del documento-sentenza, ma sul valore generale della sentenza passata in giudicato: quando una sentenza diviene definitiva, per essere stati esperiti tutti i gradi di giudizio, essa, si dice, acquista autorità di «cosa giudicata», ossia fa stato tra le parti nel senso di fissare un principio immodificabile in relazione alla controversia decisa. Si tratta di una regola minima di civiltà giuridica, che determina l'interruzione definitiva della controversia e la fissazione di un principio di diritto, che vale direttamente per le parti ma indirettamente per tutta la società civile. Tale principio è consacrato, quanto al processo penale, dall'articolo 27, comma 2, della Costituzione. Introdurre una regola che incide, anche limitatamente, sul principio del giudicato, significa porsi in contrasto alla regola costituzionale citata, ma anche scalfire un principio tradizionale e generale di civiltà giuridica;

infine, le nuove norme, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 dell'Atto Senato 2567-A, si applicherebbero ai processi in corso per i quali non sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado contravvenendo così al principio di cui all'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale, cosiddetto «*tempus regit actum*», cui in più occasioni, nel corso della legislatura, si è attentato;

in buona sostanza, le modifiche al codice di procedura penale che sarebbero introdotte avrebbero il paradossale effetto di congestionare il processo con una serie di attività istruttorie, anche superflue, rimesse per larga parte all'indiscriminata volontà dell'imputato, dilatandone i

tempi, in violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo;

in concreto, modificando insieme gli articoli 190, 495 e 438 del codice di procedura penale, si consente all'imputato la citazione di tutti i testimoni che ritenga, riducendo quasi del tutto il filtro del giudice alle richieste di prove testimoniali, mettendone in discussione quindi la sua autonomia. Anche il potere di revoca dei testimoni già ammessi è grandemente ridotto;

le stesse regole si potranno applicare ai giudizi abbreviati, che prendono il nome dal fatto che – solitamente – si svolgono sulla base degli atti già acquisiti in indagine e senza doverne acquisire ulteriori;

la conseguenza di queste modifiche è che per ogni processo l'imputato avrà il diritto di citare decine, centinaia, migliaia (a seconda dei fatti dei quali è accusato) di testimoni, senza alcun riguardo alla durata del processo così da trasformare l'istituto probatorio da utile strumento di ricerca della verità a stratagemma dilatatorio a fini prescrittivi;

inoltre, intervenire anche sull'utilizzabilità in altri procedimenti delle sentenze passate in giudicato, nel senso della riconosciuta facoltà dell'imputato di interrogare tutte quelle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate nella motivazione, equivale a dire che quella sentenza ed il suo giudicato non sono mai sufficienti;

questo combinato disposto normativo – con effetto di allungamento dei tempi del processo, aumento diretto delle dichiarazioni di prescrizione, stravolgimento del sistema probatorio nel giudizio abbreviato, incisione indiretta della regola dell'immodificabilità del giudicato – si realizzerebbe in violazione degli articoli 97 e 111 della Costituzione (quest'ultimo, anche con riferimento alla posizione della parte civile rispetto alla estinzione del processo per decorso del tempo, atteso che dalla modifica normativa proposta deriverebbero danni per la persona offesa dal reato costituita come parte del processo), essendo agevolati l'irragionevole estinzione del reato e l'annullamento delle attività compiute nelle indagini e nel processo, in palese contrasto con i superiori principi del buon andamento dell'amministrazione della giustizia e del giusto processo, il quale presuppone il rispetto della parità di trattamento normativo riservato alle parti;

non ultimo, queste modifiche si vorrebbero applicare in concreto anche ai processi in corso per i quali non sia stato ancora dichiarato chiuso il dibattimento di primo grado in violazione di precisi princìpi giurisprudenziali in ragione di individuali contingenze processuali ai danni dell'assetto complessivo del sistema giudiziario;

tutto ciò premesso

delibera di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 2567-A.

QP4

CASSON, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento n. 2567, recante «Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-*bis* del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo»,

premesso che:

il provvedimento, in esame nel testo proposto dalla Commissione, stravolge l'impianto originario dell'A.S. n. 2567 che era composto di 6 articoli ed era esplicitamente ed esclusivamente volto a disciplinare l'impossibilità di ricorrere al rito abbreviato nei procedimenti relativi a delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo;

durante i lavori in seno alla Commissione Giustizia del Senato, il provvedimento ha tuttavia subito un radicale stravolgimento normativo, segnatamente attraverso l'approvazione dell'emendamento 1.0.1;

sono state introdotte all'articolo 1 una serie di modifiche al codice di procedura penale che sono, non solo estranee alla questione dell'applicabilità della diminuente prevista dal rito abbreviato alla pena dell'ergastolo oggetto della proposta di legge approvata alla Camera, ma finiscono per annullare quei vantaggi di economia processuale del rito abbreviato che giustificano lo speciale trattamento riservato ai condannati che lo abbiano richiesto, in conformità a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione;

diverse disposizioni del testo proposto dalla Commissione generano rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale;

innanzitutto le modifiche apportate dal comma 2 dell'articolo 1 all'articolo 190 del codice di procedura penale in materia di diritto alla prova produrranno un effetto devastante sull'economia processuale, con un inevitabile aumento della durata dei giudizi in aperto contrasto con il comma 2 dell'articolo 111 che impone alla legge di assicurare la ragionevole durata del processo;

un effetto analogo è prodotto dal comma 3 dell'articolo 1 che modifica il comma 4 dell'articolo 495 del codice di procedura penale imponendo al giudice l'ammissione anche di prove che risultano superflue e manifestamente non pertinenti, se "richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte". Si toglie in questo modo ogni discrezionalità al giudice sull'ammissione della lista testimoniale proposta dalla difesa, con la conseguenza di consentire una sostanziale paralisi del processo in vista della prescrizione del reato;

l'applicabilità di un tale sistema di ammissibilità delle prove anche al rito abbreviato disposta dal primo comma dell'articolo 1 rischia di allungare indefinitamente anche i giudizi abbreviati, vanificando di fatto

la *ratio* stessa del rito abbreviato, mettendone in discussione l'economicità, nonché la stessa struttura, caratterizzata da una forte compressione, operata con il consenso dell'imputato, del contraddittorio nella formazione della prova a cui viene collegata una riduzione di pena in caso di condanna. Tale snaturamento del rito abbreviato contrasta apertamente con il comma 5 dell'articolo 111 che impone alla legge di regolare "i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.";

l'intero impianto del nuovo articolo 1 si muove nel solco di quegli interventi estemporanei che si sono succeduti negli ultimi venti anni eliminando qualsiasi coerenza al sistema del codice di procedura penale del 1988 e determinando di fatto l'allungamento dei tempi del processo penale in aperto contrasto con il comma 2 dell'articolo 111 che impone alla legge di assicurare la ragionevole durata del processo;

considerato che:

l'articolo 97, comma 1, del Regolamento del Senato dispone che «Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione (...)». Si comprende, evidentemente, come il sindacato presidenziale di ammissibilità avrebbe dovuto investire il profilo oggettivo concernente l'estraneità di materia, nel senso letterale di impropria introduzione di disposizioni riguardanti ambiti contenutistici differenti da quello originario.

Constatato che,

il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce che le norme di cui ai commi da 1 a 4 del medesimo articolo, in materia di acquisizione delle prove e delle sentenze, non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge «quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado». Appare pertanto evidente che le stesse si applicano agli altri casi, compresi alcuni concernenti i processi che vedono imputato il Presidente del Consiglio dei Ministri, con evidente interferenza rispetto al principio di irretroattività delle norme procedurali-penalistiche;

vi sono fondate ragioni per ritenere che la ipotesi normativa introdotta nel provvedimento in esame – il quale sarebbe stato altrimenti corretto ed approvato in modo condiviso – è stata messa in campo per far fronte a contingenze processuali del Presidente del Consiglio, a spese delle altre parti processuali ed a danno del sistema giustizia;

tutto ciò premesso, delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2567.

QP5

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che,

il provvedimento, in esame nel testo proposto dalla Commissione, modifica profondamente i contenuti originari dell'A.S. n. 2567, attraverso l'approvazione dell'emendamento 1.0.1;

sono state introdotte all'articolo 1 una serie di modifiche al codice di procedura penale che sono estranee alla questione dell'applicabilità della diminuente prevista dal rito abbreviato alla pena dell'ergastolo oggetto della proposta di legge approvata alla Camera e che finiscono per annullare quei vantaggi di economia processuale del rito abbreviato,che giustificano lo speciale trattamento riservato ai condannati che lo abbiano richiesto, in conformità a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione;

diverse disposizioni del testo proposto dalla Commissione generano rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale;

innanzitutto le modifiche apportate dal comma 2 dell'articolo 1 all'articolo 190 del codice di procedura penale in materia di diritto alla prova produrranno un effetto devastante sull'economia processuale, con un inevitabile aumento della durata dei giudizi in aperto contrasto con il comma 2 dell'articolo 111 che impone alla legge di assicurare la ragionevole durata del processo;

un effetto analogo è prodotto dal comma 3 dell'articolo 1 che modifica il comma 4 dell'articolo 495 del codice di procedura penale imponendo al giudice l'ammissione anche di prove che risultano superflue e manifestamente non pertinenti, se "richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte". Si toglie in questo modo ogni discrezionalità al giudice sull'ammissione della lista testimoniale proposta dalla difesa, con la conseguenza di consentire una sostanziale paralisi del processo in vista della prescrizione del reato;

l'applicabilità di un tale sistema di ammissibilità delle prove anche al rito abbreviato disposta dal primo comma dell'articolo 1 rischia di allungare indefinitamente anche i giudizi abbreviati, vanificando di fatto la *ratio* stessa del rito abbreviato, mettendone in discussione l'economicità, nonché la stessa struttura, caratterizzata da una forte compressione, operata con il consenso dell'imputato, del contraddittorio nella formazione della prova a cui viene collegata una riduzione di pena in caso di condanna. Tale snaturamento del rito abbreviato contrasta apertamente con il comma 5 dell'articolo 111 che impone alla legge di regolare "i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.";

l'intero impianto del nuovo articolo 1 si muove nel solco di quegli interventi estemporanei che si sono succeduti negli ultimi venti anni eliminando qualsiasi coerenza al sistema del codice di procedura penale del 1988 e determinando di fatto l'allungamento dei tempi del processo penale in aperto contrasto con il comma 2 dell'articolo 111 che impone alla legge di assicurare la ragionevole durata del processo;

considerato che:

l'introduzione nell'ordinamento di norme erroneamente formulate, non coordinate ed estranee al sistema processuale vigente appare del tutto irragionevole. Pertanto, occorre prevenire per tempo gli effetti che possono produrre interventi privi di un qualsiasi regime applicativo transitorio e palesemente disarmonico in relazione all'impostazione complessiva del codice di rito.

Appare, altresì, illogico stabilire ope legis un procedimento probatorio irrazionale, con effetti potenzialmente estintivi del processo, e certamente lesivi sia del diritto della difesa dei singoli che del diritto della collettività a veder accertata la verità nei processi.

Constatato che,

il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce che le norme di cui ai commi da 1 a 4 del medesimo articolo, in materia di acquisizione delle prove e delle sentenze, non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge «quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado». Appare pertanto evidente che le stesse si applicano agli altri casi, compresi alcuni concernenti i processi che vedono imputato il Presidente del Consiglio dei Ministri, con evidente interferenza rispetto al principio di irretroattività delle norme procedurali-penalistiche;

vi sono fondate ragioni per ritenere che la ipotesi normativa introdotta nel provvedimento in esame – il quale sarebbe stato altrimenti corretto ed approvato in modo condiviso – è stata messa in campo per far fronte a contingenze processuali del Presidente del Consiglio, a spese delle altre parti processuali ed a danno del sistema giustizia;

tutto ciò premesso, delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2567.

QP6

MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento n. 2567, recante «Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-*bis* del codice di

procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo»,

premesso che:

l'A.S. n. 2567, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati e da questa approvato il 17 febbraio 2011, era composto di 6 articoli ed era esplicitamente volto a disciplinare l'impossibilità di ricorrere al rito abbreviato nei procedimenti relativi a delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo;

il provvedimento, all'esame dell'Assemblea del Senato, nel testo proposto dalla Commissione, stravolge l'impianto originario del provvedimento. Le modifiche apportate via emendativa afferiscono, infatti, alle tematiche concernenti la riforma complessiva del codice di procedura penale, incidendo, in particolare, sul regime di ammissibilità delle prove. Si interviene, in tale delicato ambito, in modo estemporaneo e in un contesto totalmente disorganico;

nel merito, occorre rilevare che la formulazione dell'articolo 1 comprime, di fatto, il libero apprezzamento del giudice sull'ammissione della lista testimoniale proposta dalla difesa, col rischio di dilatare i processi penali. In particolare, sono state introdotte all'articolo 1 modifiche al codice di procedura penale che sono, non solo estranee alla questione dell'applicabilità della diminuente prevista dal rito abbreviato alla pena dell'ergastolo oggetto della proposta di legge approvata alla Camera, ma finiscono per annullare quei vantaggi di economia processuale del rito abbreviato che giustificano lo speciale trattamento riservato ai condannati che lo abbiano richiesto, in conformità a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione;

le modifiche apportate dal comma 2 dell'articolo 1 all'articolo 190 del codice di procedura penale in materia di diritto alla prova produrranno un effetto devastante sull'economia processuale. Allo stato attuale, le prove sono ammesse a richiesta di parte; il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo: le prove vietate dalla legge; le prove manifestamente superflue e le prove manifestamente irrilevanti; la legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio. Le innovazioni introdotte stabiliscono, invece, che l'imputato ha sempre diritto di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni del Pubblico Ministero. L'imputato ha, inoltre, il diritto all'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore, mentre le altre parti hanno le medesime facoltà «in quanto applicabili». In conseguenza, il giudice sarà obbligato ad ammettere le prove «a pena di nullità», ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente «non pertinenti». Rispetto all'attuale formulazione, pertanto, vi è il rischio che il giudice possa trovarsi obbligato ex lege ad ammettere anche prove superflue, seppure con le limitazioni recate dalla novella all'articolo 190 cpp;

un effetto analogo è prodotto dal comma 3 dell'articolo 1 che modifica il comma 4 dell'articolo 495 del codice di procedura penale con la

quale si impone al giudice l'ammissione anche di prove che risultano superflue e manifestamente non pertinenti, se "richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte". Si toglie in questo modo ogni discrezionalità al giudice sull'ammissione della lista testimoniale proposta dalla difesa, con la conseguenza di consentire una sostanziale paralisi del processo in vista della prescrizione del reato;

é evidente l'impatto della aggiunta normativa di queste parole sulla durata del processo, nonché la irragionevolezza dell'imporre, alle condizioni sopra descritte, l'ammissione di prove che potrebbero essere addirittura manifestamente superflue. Tale modifica del comma 4 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, a causa dell'inciso «salvo che siano richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte», concorre nel limitare il libero convincimento del giudice sulla sussistenza dei requisiti che la legge pone per l'ammissione della lista testimoniale proposta dalla difesa. L'inserimento nel codice di rito di un tale meccanismo, certamente funzionale a risolvere emergenze processuali di singoli imputati alla stregua di numerose altre norme ad personam che hanno peculiarmente caratterizzato la produzione normativa della Legislatura in corso, ha come conseguenza non già una celere celebrazione bensì una sostanziale paralisi del processo, anche in vista della eventuale prescrizione del reato;

le disposizioni summenzionate, in contrasto con ogni canone di economia processuale, non appaiono compatibili con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, anche alla luce della risoluzione interinale del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa relativa all'eccessiva durata delle procedure giudiziarie in Italia.

Considerato che:

il combinato disposto derivante dalla entrata in vigore del presente provvedimento connesso all'approvazione del disegno di legge sulla cosiddetta «prescrizione breve» (1880-B) attualmente all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato, determinerebbe una sostanziale paralisi dei processi penali nel nostro Paese, con conseguente prescrizione di reati assai gravi.

Constatato che,

il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce che le norme di cui ai commi da 1 a 4 del medesimo articolo, in materia di acquisizione delle prove e delle sentenze, non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge «quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado». Appare pertanto evidente che le stesse si applicano agli altri casi, compresi alcuni concernenti i processi che vedono imputato il Presidente del Consiglio dei Ministri, con evidente interferenza rispetto al principio di irretroattività delle norme procedurali-penalistiche;

vi sono fondate ragioni per ritenere che la ipotesi normativa introdotta nel provvedimento in esame – il quale sarebbe stato altrimenti corretto ed approvato in modo condiviso – è stata messa in campo per far fronte a contingenze processuali del Presidente del Consiglio, a spese delle altre parti processuali ed a danno del sistema giustizia;

tutto ciò premesso, delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2567.

QP7

CECCANTI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 2567, recante «Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-*bis* del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo»,

premesso che:

il provvedimento, all'esame dell'Assemblea del Senato, nel testo proposto dalla Commissione, modifica profondamente i contenuti dell'impianto originario del provvedimento. Le innovazioni introdotte in modo estemporaneo e in un contesto totalmente disorganico in Commissione Giustizia del Senato dall'emendamento 1.0.1 modificano gli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale con previsioni che vanno ad incidere profondamente sul regime di ammissibilità delle prove;

nel complesso, le modifiche previste dall'articolo 1, oltre ad essere estranee alla questione dell'applicabilità della diminuente prevista dal rito abbreviato alla pena dell'ergastolo oggetto della proposta di legge approvata alla Camera, finiscono per annullare quei vantaggi di economia processuale del rito abbreviato, che giustificano lo speciale trattamento riservato ai condannati che lo abbiano richiesto, in conformità a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione.

Considerato nel merito che,

il comma 2 dell'articolo 1, modifica l'articolo 190 c.p.p., recante la disciplina del diritto alla prova nell'ambito del processo penale. Allo stato attuale, le prove sono ammesse a richiesta di parte; il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo: le prove vietate dalla legge; le prove manifestamente superflue e le prove manifestamente irrilevanti; la legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio. Le innovazioni introdotte stabiliscono, invece, che l'imputato ha sempre diritto di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo

carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni del Pubblico Ministero. L'imputato ha, inoltre, il diritto all'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore, mentre le altre parti hanno le medesime facoltà «in quanto applicabili». In conseguenza, il giudice sarà obbligato ad ammettere le prove «a pena di nullità», ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente «non pertinenti». Rispetto all'attuale formulazione, pertanto, vi è il rischio che il giudice possa trovarsi obbligato ex lege ad ammettere anche prove superflue, seppure con le limitazioni recate dalla novella all'articolo 190 cpp;

un effetto analogo è prodotto dal comma 3 dell'articolo 1 che modifica il comma 4 dell'articolo 495 del codice di procedura penale con la quale si impone al giudice l'ammissione anche di prove che risultano superflue e manifestamente non pertinenti, se "richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte". Si toglie in questo modo ogni discrezionalità al giudice sull'ammissione della lista testimoniale proposta dalla difesa, con la conseguenza di consentire una sostanziale paralisi del processo in vista della prescrizione del reato. L'impatto della aggiunta normativa di queste parole sulla durata del processo è evidente, così come l'irragionevolezza dell'imporre l'ammissione di prove che potrebbero essere addirittura palesemente superflue. Tale modifica, a causa dell'inciso «salvo che siano richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte», concorre a limitare il libero convincimento del giudice sulla sussistenza dei requisiti che la legge pone per l'ammissione della lista testimoniale proposta dalla difesa. L'inserimento nel codice di rito di un tale meccanismo, certamente funzionale a risolvere emergenze processuali di singoli imputati alla stregua di numerose altre norme ad personam che hanno peculiarmente caratterizzato la produzione normativa della Legislatura in corso, ha come conseguenza non già una celere celebrazione bensì una sostanziale paralisi del processo, anche in vista della eventuale prescrizione del reato;

le suddette disposizioni non appaiono, pertanto, compatibili con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, anche alla luce della risoluzione interinale del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa relativa all'eccessiva durata delle procedure giudiziarie in Italia.

Rilevato, altresì che,

la modifica recata dal comma 4 dell'articolo 1, relativa all'articolo 238-*bis* del codice di procedura penale, in assenza di una qualsiasi disposizione transitoria di salvaguardia dei giudizi già instaurati, consentirebbe di ottenere, in altro e diverso procedimento, « l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza» acquisita, riaprendo sostanzialmente una fase di esame di soggetti entrati, a vario e diverso titolo, in un processo diverso da quello di cui si tratta. La asistematicità della novella appare evidente, alla luce di quanto il codice di rito dispone con riferimento alla rinnovazione e alla citazione di

testimoni, periti e consulenti tecnici di cui all'articolo 468, traducendosi in un palese ed ulteriore elemento di irragionevolezza. L'assenza di un qualsiasi regime transitorio coinvolge, alla luce dell'ambito di applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1, anche i commi 2 e 3 del medesimo articolo;

non si comprende la logicità dell'intervento, stante il fatto che anche la più recente giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sent. n. 29 del 2009) ha ribadito la compatibilità dell'articolo 238-*bis* con i principi del giusto processo e, in particolare, con il principio del contraddittorio nella formazione della prova di cui all'articolo 111, commi quarto e quinto.

Constatato che,

il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce che le norme di cui ai commi da 1 a 4 del medesimo articolo, in materia di acquisizione delle prove e delle sentenze, non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge «quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado». Appare pertanto evidente che le stesse si applicano agli altri casi, compresi alcuni concernenti i processi che vedono imputato il Presidente del Consiglio dei Ministri, con evidente interferenza rispetto al principio di irretroattività delle norme procedurali-penalistiche;

vi sono fondate ragioni per ritenere che la ipotesi normativa introdotta nel provvedimento in esame – il quale sarebbe stato altrimenti corretto ed approvato in modo condiviso – è stata messa in campo per far fronte a contingenze processuali del Presidente del Consiglio, a spese delle altre parti processuali ed a danno del sistema giustizia;

tutto ciò premesso, delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2567.

QP8

PERDUCA, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 2567, recante «Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-*bis* del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo»,

premesso che:

le innovazioni introdotte al provvedimento in esame in Commissione Giustizia del Senato dall'emendamento 1.0.1 sono, non solo del tutto estranee per contenuto e finalità al testo originario del provvedimento,

come approvato dalla Camera dei deputati, e in particolare alla questione dell'applicabilità della diminuente prevista dal rito abbreviato alla pena dell'ergastolo oggetto della proposta di legge approvata alla Camera, e finiscono per annullare quei vantaggi di economia processuale del rito abbreviato, che giustificano lo speciale trattamento riservato ai condannati che lo abbiano richiesto, in conformità a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione.

Considerato nel merito che,

il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 190 c.p.p., recante la disciplina del diritto alla prova nell'ambito del processo penale. Le innovazioni introdotte stabiliscono che l'imputato ha sempre diritto di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni del Pubblico Ministero. L'imputato ha, inoltre, il diritto all'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore, mentre le altre parti hanno le medesime facoltà «in quanto applicabili». In conseguenza di ciò, il giudice sarà obbligato ad ammettere le prove «a pena di nullità», ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente «non pertinenti». Rispetto all'attuale formulazione, pertanto, vi è il rischio che il giudice possa trovarsi obbligato ex lege ad ammettere anche prove superflue, seppure con le limitazioni recate dalla novella all'articolo 190 cpp;

le suddette modifiche produrranno un effetto devastante sull'economia processuale, con un inevitabile aumento della durata dei giudizi in aperto contrasto con il comma 2 dell'articolo 111 che impone alla legge di assicurare la ragionevole durata del processo;

un effetto analogo è prodotto dal comma 3 dell'articolo 1 che modifica il comma 4 dell'articolo 495 del codice di procedura penale imponendo al giudice l'ammissione anche di prove che risultano superflue e manifestamente non pertinenti, se "richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte".

l'applicabilità di un tale sistema di ammissibilità delle prove anche al rito abbreviato disposta dal primo comma dell'articolo 1 rischia di allungare indefinitamente anche i giudizi abbreviati, vanificando di fatto la *ratio* stessa del rito abbreviato, mettendone in discussione l'economicità, nonché la stessa struttura, caratterizzata da una forte compressione, operata con il consenso dell'imputato, del contraddittorio nella formazione della prova a cui viene collegata una riduzione di pena in caso di condanna. Tale snaturamento del rito abbreviato contrasta apertamente con il comma 5 dell'articolo 111 che impone alla legge di regolare "i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.";

le suddette disposizioni non appaiono, pertanto, compatibili con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, anche alla luce della risoluzione interinale del Comitato dei

ministri del Consiglio d'Europa relativa all'eccessiva durata delle procedure giudiziarie in Italia;

analoghe conseguenze negative in ordine alla durata dei giudizi deriveranno inoltre dalla disciplina di cui al comma 1-bis dell'articolo 238 c.p.p., che – anche grazie a un uso strumentale cui si presta la norma – determinerà, anche in relazione ai processi in corsi nei quali non sia intervenuta la chiusura del dibattimento, un inutile allungamento dei tempi necessari per l'accertamento di fatti e situazioni già accalarati in procedimenti svoltisi in contraddittorio tra le parti;

non si comprende la logicità dell'intervento, stante il fatto che anche la più recente giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sent. n. 29 del 2009) ha ribadito la compatibilità del vigente articolo 238-bis con i principi del giusto processo e, in particolare, con il principio del contraddittorio nella formazione della prova di cui all'articolo 111, commi quarto e quinto.

Constatato che,

il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce che le norme di cui ai commi da 1 a 4 del medesimo articolo, in materia di acquisizione delle prove e delle sentenze, non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge «quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado». Appare pertanto evidente che le stesse si applicano agli altri casi, compresi alcuni concernenti i processi che vedono imputato il Presidente del Consiglio dei Ministri, con evidente interferenza rispetto al principio di irretroattività delle norme procedurali-penalistiche;

vi sono fondate ragioni per ritenere che la ipotesi normativa introdotta nel provvedimento in esame – il quale sarebbe stato altrimenti corretto ed approvato in modo condiviso – è stata messa in campo per far fronte a contingenze processuali del Presidente del Consiglio, a spese delle altre parti processuali ed a danno del sistema giustizia;

tutto ciò premesso, delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2567.

QP9

GALPERTI, DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, PERDUCA

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento n. 2567, recante «Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-*bis* del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo»,

premesso che:

relativamente alla disciplina del diritto alla prova, i commi da 1 a 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, nel novellare gli articoli 190 e 495 del codice di rito, determineranno inevitabilmente un'ulteriore, irragionevole, allungamento dei tempi di definizione del giudizio in ragione della prevedibile reiterata assunzione di prove superflue, con connesse e rischiose conseguenze dilatorie sulla decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari e sui tempi di prescrizione dei reati, in violazione del diritto alla ragionevole durata del processo di cui agli artt. 111 della Costituzione, 6 CEDU e 47 cpv. della Carta di Nizza, nonché della stessa tutela della sicurezza (diritto garantito in particolare dall'art. 6 della Carta di Nizza);

tali effetti dilatori appaiono peraltro ancora più gravi ove si consideri che in base al comma 5 dell'articolo 1, la nuova disciplina si applica anche ai processi in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, non sia stata dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado; Appare pertanto evidente che le stesse si applicano agli altri casi, compresi alcuni concernenti i processi che vedono imputato il Presidente del Consiglio dei Ministri, con evidente interferenza rispetto al principio di irretroattività delle norme procedurali-penalistiche;

vi sono fondate ragioni per ritenere che la ipotesi normativa introdotta nel provvedimento in esame – il quale sarebbe stato altrimenti corretto ed approvato in modo condiviso – è stata messa in campo per far fronte a contingenze processuali del Presidente del Consiglio, a spese delle altre parti processuali ed a danno del sistema giustizia;

tutto ciò premesso, delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2567.

QP10

CHIURAZZI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento portato all'esame dell'Aula, come proposto dalla Commissione Giustizia, stravolge l'impianto originario del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che era composto di 6 articoli ed era finalizzato esclusivamente a disciplinare l'impossibilità di ricorrere al rito abbreviato nei procedimenti relativi a delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo;

durante i lavori della Commissione Giustizia del Senato, tuttavia, il provvedimento ha subito un radicale stravolgimento, con l'approvazione dell'emendamento 1.0.1, che introduce modifiche alle Codice di procedura

penale in materia di regime di ammissibilità delle prove (artt. 190, 238-bis e 495 c.p.p.);

è stato dunque introdotto per via emendativa un tema estraneo alla materia del provvedimento quello del regime di ammissibilità delle prove, che è tra l'altro già oggetto di altro provvedimento attualmente in discussione presso la stessa Commissione giustizia, in palese violazione dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento del Senato, che recita: "Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione (...)";

considerato che:

l'articolo 1 comprime, di fatto, il libero apprezzamento del giudice sull'ammissibilità delle prove, anche laddove esse risultino superflue o manifestamente irrilevanti, e rende altresì possibile alle parti di ottenere l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione di sentenze divenute irrevocabili che siano state acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato;

l'effetto combinato di queste norme è un inevitabile ed inutile allungamento dei tempi di definizione del giudizio ordinario, a causa della reiterata assunzione di prove superflue, con effetti altresì sulla decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari e sui tempi di prescrizione dei reati;

l'articolato del disegno di legge provocherà così l'effetto di un aumento della durata dei giudizi penali, in contraddizione rispetto alle necessità di accelerazione dei tempi delle decisioni giudiziarie, tanto più grave se messo in relazione alle norme contenute nel disegno di legge sulla «prescrizione breve» (1880-B), attualmente all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato;

se entrambi i disegni di legge fossero approvati si determinerebbe la sostanziale paralisi dei processi penali, con l'effetto di determinare la prescrizione di reati assai gravi;

l'attuale sistema processuale sarebbe dunque stravolto dall'introduzione nell'ordinamento di norme scoordinate, irrazionali nella loro logica combinata, ed illogiche rispetto alle reali necessità del nostro sistema di procedere verso la riduzione dei tempi di definizione dei processi.

Constatato che,

il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce che le norme di cui ai commi da 1 a 4 del medesimo articolo, in materia di acquisizione delle prove e delle sentenze, non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge «quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado». Appare pertanto evidente che le stesse si applicano agli altri casi, compresi alcuni concernenti i processi che vedono imputato il Presidente del Consiglio dei Ministri, con evidente interferenza rispetto al principio di irretroattività delle norme procedurali-penalistiche;

vi sono fondate ragioni per ritenere che la ipotesi normativa introdotta nel provvedimento in esame – il quale sarebbe stato altrimenti corretto ed approvato in modo condiviso – è stata messa in campo per far fronte a contingenze processuali del Presidente del Consiglio, a spese delle altre parti processuali ed a danno del sistema giustizia;

tutto ciò premesso, delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2567-A.

QP11

CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento portato all'esame dell'Aula, come proposto dalla Commissione Giustizia, stravolge l'impianto originario del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che era composto di 6 articoli ed era finalizzato esclusivamente a disciplinare l'impossibilità di ricorrere al rito abbreviato nei procedimenti relativi a delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo;

durante i lavori della Commissione Giustizia del Senato, tuttavia, il provvedimento ha subito un radicale stravolgimento, con l'approvazione dell'emendamento 1.0.1, che introduce modifiche alle Codice di procedura penale in materia di regime di ammissibilità delle prove (artt. 190, 238-bis e 495 c.p.p.);

è stato dunque introdotto per via emendativa un tema estraneo alla materia del provvedimento quello del regime di ammissibilità delle prove, che è tra l'altro già oggetto di altro provvedimento attualmente in discussione presso la stessa Commissione giustizia, in palese violazione dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento del Senato, che recita: "Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione (...)";

considerato che:

il disegno di legge, per come è congegnato dopo la modifica introdotta in Commissione, produce un inevitabile ed inutile allungamento dei tempi di definizione del giudizio ordinario, a causa della reiterata assunzione di prove superflue, con effetti altresì sulla decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari e sui tempi di prescrizione dei reati;

l'articolato del disegno di legge provocherà così l'effetto di un aumento della durata dei giudizi penali, andando contro il bisogno assai sentito nel nostro Paese di procedere verso una riduzione dei tempi di defini-

zione dei processi, anche a tutela del diritto dei cittadini di vedere accertata la verità processuale in tempi rapidi;

il disegno di legge si traduce conseguentemente in una violazione palese del principio della ragionevole durata del processo sancito all'articolo 111 della Costituzione, anche perché le disposizioni in oggetto comportano una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza.

Constatato che,

il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce che le norme di cui ai commi da 1 a 4 del medesimo articolo, in materia di acquisizione delle prove e delle sentenze, non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge «quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado». Appare pertanto evidente che le stesse si applicano agli altri casi, compresi alcuni concernenti i processi che vedono imputato il Presidente del Consiglio dei Ministri, con evidente interferenza rispetto al principio di irretroattività delle norme procedurali-penalistiche;

vi sono fondate ragioni per ritenere che la ipotesi normativa introdotta nel provvedimento in esame – il quale sarebbe stato altrimenti corretto ed approvato in modo condiviso – è stata messa in campo per far fronte a contingenze processuali del Presidente del Consiglio, a spese delle altre parti processuali ed a danno del sistema giustizia;

tutto ciò premesso, delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2567-A.

(*) Su tutte le proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

LUMIA, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Respinta

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame era, nel testo approvato dalla Camera, composto di 6 articoli e finalizzato esclusivamente a disciplinare l'impossibilità di ricorrere al rito abbreviato nei procedimenti relativi a delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo;

il testo attuale solleva diverse perplessità per le profonde modifiche introdotte in commissione Giustizia del Senato. Infatti, nel corso dei lavori

in sede referente della Commissione il provvedimento ha subito un radicale stravolgimento normativo con l'approvazione dell'emendamento 1.0.1. del senatore Mugnai, che introduce il cosiddetto processo lungo: una serie modifiche al Codice di procedura penale che, operando sulle norme che regolano il regime di ammissibilità delle prove (artt. 190, 238-*bis* e 495 del c.p.p.), rischiano di determinare un indiscriminato allungamento dei tempi di svolgimento dei processi;

l'emendamento Mugnai ha così introdotto un tema estraneo alla materia del provvedimento, quello del regime di ammissibilità delle prove, che peraltro si applica, in base al comma 5 dell'articolo 1, anche ai processi in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, non sia stata dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado.

La profonda metamorfosi del contenuto normativo del disegno di legge ha costretto la Commissione a modificare lo stesso titolo del provvedimento. Il testo approvato dalla Camera aveva il seguente titolo: "Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-bis del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo". Il titolo attuale è stato modificato dalla Commissione su proposta del relatore Centaro, tenuto conto delle modifiche apportate al disegno di legge dall'emendamento aggiuntivo 1.0.1.

Il titolo attuale è il seguente: "Modifiche agli articoli 190, 238-*bis*, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale. Interventi in materia di giudizio abbreviato e di delitti punibili con la pena dell'ergastolo. Da notare che il nuovo titolo, pur dando conto dei nuovi articoli del c.p.p. oggetto del testo modificato dalla commissione, omette il tema centrale dell'attuale disegno di legge che non è né il rito abbreviato, né i delitti punibili con la pena dell'ergastolo, bensì il più generale regime di ammissibilità delle prove nel processo penale;

l'applicabilità di un tale sistema di ammissibilità delle prove anche al rito abbreviato, disposta dal primo comma dell'articolo 1, rischia di allungare indefinitamente anche i giudizi abbreviati, vanificando di fatto la ratio stessa di questo rito, mettendone in discussione l'economicità, nonché la stessa struttura caratterizzata da una forte compressione, operata con il consenso dell'imputato, del contraddittorio nella formazione della prova a cui viene collegata una riduzione di pena in caso di condanna.

Constatato che,

il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce che le norme di cui ai commi da 1 a 4 del medesimo articolo, in materia di acquisizione delle prove e delle sentenze, non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge «quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado». Appare pertanto evidente che le stesse si applicano agli altri casi, compresi alcuni concernenti i processi che vedono imputato il Presidente del Consiglio dei Ministri, con evidente interferenza rispetto al principio di irretroattività delle norme procedurali-penalistiche;

vi sono fondate ragioni per ritenere che la ipotesi normativa introdotta nel provvedimento in esame – il quale sarebbe stato altrimenti corretto ed approvato in modo condiviso – è stata messa in campo per far fronte a contingenze processuali del Presidente del Consiglio, a spese delle altre parti processuali ed a danno del sistema giustizia;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di sospendere l'esame del disegno di legge n. 2567 sino alla presentazione, da parte del Governo, di una proposta organica in materia, che tenga conto delle esigenze di certezza del diritto e di funzionalità della giustizia, con particolare riguardo ai reati di mafia.

ORDINE DEL GIORNO

G100
PERDUCA, PORETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2567, che prevede modifiche al codice di procedura penale e in materia di giudizio abbreviato e di delitti punibili con la pena dell'ergastolo,

premesso che:

Cesare Beccaria definì l'ergastolo nel 1764 come pena di schiavitù perpetua, come pena più dolorosa e crudele della pena di morte in quanto non concentrata in un momento ma estesa sopra tutta la vita;

L'ergastolo é una pena inumana, che toglie all'uomo la speranza, che confligge in modo inconciliabile con il principio costituzionale della umanità e della finalità rieducativa della pena (art. 27, co. 3 Costituzione). L'ergastolo, infatti, non può tendere al recupero del detenuto, in quanto si concretezza solo come privazione della libertà ed elimina qualsiasi speranza per il futuro, negando in tal modo una dimensione fondamentale della vita umana, e ciò anche nei casi in cui il detenuto abbia già scontato numerosi anni di carcere e abbia dato prova, con la sua condotta, della volontà, nonché della capacità, di reinserimento sociale.

La pena perpetua è stata ritenuta legittima dalla Consulta nella misura in cui, paradossalmente, il reo possa beneficiare della liberazione condizionale e delle misure previste dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, cosiddetta «legge Gozzini». Tale argomento dimostra quindi al contrario come la legittimità della pena perpetua sia subordinata al fatto che non sia poi in realtà tale, che sia cioè limitata ed interrotta da benefici che consentano al condannato una possibilità di reinserimento sociale, quale esito del percorso rieducativo, teso alla riacquisizione dei valori condivisi dalla società e dall'ordinamento giuridico di riferimento;

secondo l'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d.: «ordinamento penitenziario») sono però previsti del reati, altrimenti cosiddetti «ostativi», per i quali si determina la possibilità di concedere i benefici previsti dalla «legge Gozzini» solo nei casi in cui i detenuti e internati per tali reati «collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter*»;

il che determina che la pena, per coloro che sono condannati all'ergastolo per uno o più dei suddetti reati «ostativi», è privata di ogni contenuto premiale orientato alla tensione rieducativa del condannato prevista dalla Costituzione, risultando di fatto una pena perpetua a scanso di una collaborazione con la giustizia (la qual cosa coinciderebbe, al più, con l'indicazione, da parte del giudicato colpevole, di terze persone quali autori o responsabili dei delitti a loro imputati);

la condizione di questi detenuti coincide pertanto inequivocabilmente con la definizione di tortura contenuta nella Convenzione Onu contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, ratificata dall'Italia nel 1988, per cui è da considerarsi tortura «Qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un reato che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso [...]»;

inoltre, l'aporia sottesa all'argomento della Corte descritto precedentemente, lascia tuttavia sussistere l'illegittimità dell'ergastolo in relazione all'aleatorietà, alla casualità, all'assoluta assenza di certezza che caratterizzano le ipotesi di concessione all'ergastolano dei benefici previsti dalla legge Gozzini, nonché della liberazione condizionale. La concessione di tali benefici è subordinata a circostanze fattuali mutevoli, non certe e non garantite, da apprezzamenti di fatto e prognosi di pericolosità fondati su valutazioni rimesse prevalentemente all'esame non del giudice, ma di esperti, come tali esterni a quella «cultura della giurisdizione» le cui caratteristiche garantiscono la terzietà, la legalità, la giurisdizionalità della decisione in materia de libertate. Tali profili evidenziano quindi la contrarietà dell'ergastolo ai princìpi di stretta legalità e certezza della pena, nonché di giurisdizionalità necessaria di ogni misura restrittiva della libertà personale;

inoltre, il carattere fisso ed immodificabile della comminatoria edittale dell'ergastolo viola palesemente i princìpi di eguaglianza-ragionevolezza, di proporzionalità tra reato e pena, di individualizzazione della sanzione criminale, nonché di colpevolezza per il fatto. L'assenza, nel caso della comminatoria dell'ergastolo, di una cornice edittale entro cui modulare la risposta sanzionatoria adeguata al caso concreto, impedisce di fatto al giudice di esercitare la doverosa funzione di commisurazione della pena, in relazione alle caratteristiche del fatto di reato, del suo disvalore penale, dell'elemento soggettivo, e degli altri criteri di cui all'articolo 133 del codice penale;

considerato inoltre che:

la necessità di interventi nella materia fu, quindi, sollevata in diverse legislature (IV, V, VIII, IX, X, XIII e XIV), ma i numerosi progetti di legge di impronta abolizionista – che pur avevano registrato un'ampia convergenza di forze politiche – non si tradussero in legge;

in particolare, dopo un ampio e proficuo confronto su un disegno di legge di iniziativa della senatrice Ersilia Salvato, il 30 aprile 1998, venne approvato dal Senato della Repubblica un testo condiviso da gran parte dei gruppi parlamentari che, purtroppo, non venne mai approvato dalla Camera dei deputati (atto Senato n. 211, XIII legislatura);

peraltro, le obiezioni costantemente avanzate in merito all'abolizione del «carcere a vita» – che per lo più si basano su una asserita funzione di prevenzione nei confronti delle più gravi forme di criminalità – non possono più trovare fondamento: in primo luogo, infatti, l'acquisita reversibilità dell'ergastolo ridimensiona comunque la funzione deterrente dello stesso; inoltre – e soprattutto l'esperienza insegna che, in generale, la gravità della pena, oltre un certo limite, non ha affatto efficacia preventiva, la quale è invece assicurata dal restringimento delle aree di impunità, dall'efficienza, nonché dalla rapidità del processo),

impegna il Governo:

a rivedere le clausole di ostatività ai benefici premiali per i detenuti, in special modo dinanzi a condanne all'ergastolo, previste dall'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, nella direzione di una loro armonizzazione con quanto previsto dalla Convenzione Onu contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

a rivedere la pena dell'ergastolo nella direzione della sua abolizione.

Allegato B

Testo integrale dell'intervento della senatrice Baio nella discussione sull'informativa del Ministro della salute sulla crisi finanziaria dell'Ospedale San Raffaele di Milano

Onorevoli colleghi, le luci e le ombre colpiscono il San Raffaele. Siamo preoccupati, perché parliamo di una struttura di qualità, sia sanitaria, sia di ricerca che universitaria. Nell'800 gli economisti l'avrebbero definito «deposito di conoscenza».

Oggi ci occupiamo del San Raffaele perché vogliamo preservare l'alta professionalità di chi lavora e fa ricerca, di tutte le persone che sono state curate e sono tutt'ora in cura. Ma per poter fare questo dobbiamo occuparci di chi non ha esercitato la sua responsabilità di controllo, di chi ha tradito le finalità sanitarie e di ricerca di una struttura come questa.

È necessario un intervento urgente nell'immediato per evitare che l'attuale crisi economica distrugga questa realtà, ma soprattutto è necessario andare al cuore del problema.

I problemi del San Raffaele investono 3 aspetti: la magistratura, l'aspetto patrimoniale, economico e finanziario, e i livelli sanitari e di ricerca. Con riguardo alla magistratura è grave che si sia arrivati a questo, che si sia accumulato un deficit ingente e si siano effettuati investimenti che esulano dalla finalità dell'ente stesso. La Fondazione Monte Tabor non avrebbe dovuto investire risorse in operazioni che non corrispondono al fine iniziale, quello di farsi carico della salute della persona umana, senza conseguire fini di lucro. Dal punto di vista dell'aspetto patrimoniale, economico e finanziario, ci si chiede come sia stato possibile accumulare un deficit che ad oggi appare di un miliardo di euro, e ci auguriamo che non sia superiore, quando il San Raffaele è, dal 1972, un IRCCS, ed è una struttura sanitaria accreditata e convenzionata. Cosa ha fatto il Ministro per controllare questo IRCCS? Quali controlli ha fatto la Regione dopo aver accreditato e convenzionato questa struttura?

Ma il San Raffaele è una fondazione, un ente non commerciale, e non ha mai chiesto la qualifica di impresa sociale, non era obbligato a presentare i bilanci in prefettura, avvalendosi della riservatezza contabile: un meccanismo che può funzionare per le piccole Fondazioni, ma non per il San Raffaele. Se ci fosse stato un reale e sostanziale meccanismo di controllo, anche attraverso lo strumento della *due diligence*, attività necessaria per analizzare lo stato dell'azienda e i rischi di un eventuale fallimento, il vaso di Pandora si sarebbe aperto prima e non ci saremo trovati in questa situazione.

Il Governo non può delegare queste azioni all'iniziativa facoltativa dei privati. Le fondazioni sono istituti nobilissimi, ma se una struttura accreditata riceve denaro dalla fiscalità generale deve essere, senza se e

senza ma, sottoposta ad un controllo ferreo e pubblico, costante, non solo ad una misura *ex ante* e non può rispondere solo ai requisiti di cui a ISO 9000. Le fondazioni non devono temere questo, perché non offende i loro principi ispiratori, anzi li promuove e li nobilita.

Dovere, anzi obbligo, del Parlamento è di modificare con urgenza la legge sull'impresa sociale, prevedendo l'obbligo di depositare i bilanci anche per gli enti non commerciali che non si avvalgono della qualifica di impresa sociale. E poi serve una legge chiara sulle fondazioni, adeguata all'oggi; il capitolo sulle fondazioni nel codice civile risale al 1942, prima della Costituzione; siamo ora in un secolo nuovo. Sotto il profilo dei livelli sanitari e di ricerca, serve riconoscere che, a partire dai DRG e dalla legge Regionale lombarda n. 31 del 1997 (anche se modificata), sia il sistema di controllo, sia il sistema di pagamento per le prestazioni, generano il «malaffare» in campo sanitario. Si continua a vociferare che il San Raffaele abbia avuto rimborsi per prestazioni e diagnostica molto più elevati di altre strutture. Non riporto queste voci, ma serve un intervento immediato per salvare il San Raffaele e modificare alla radice questa legislazione. Il rischio è che per sanare questo spaventoso deficit si preveda un taglio almeno del 20 per cento di quelle professionalità presenti in questa struttura e che rischiano di essere gli unici salvatori di una mala gestione, di sbagliati investimenti e di un'assenza totale di controlli.

Concludendo, al Parlamento compete il dovere di approvare in tempi rapidi una legge sulle fondazioni e una revisione del decreto legislativo sulle imprese sociali. Serve una revisione della legge istitutiva dei DRG, ma prima ancora, o mentre e il Parlamento compie queste scelte, il Ministero ha l'obbligo di iniziare quei controlli che non ha effettuato soprattutto in una delle sue Regioni guida, la Lombardia; Regione che a sua volta, non ha effettuato i controlli.

Proprio nel capoluogo lombardo sono nati i migliori esempi di *hospitalitas*, luoghi che accolgono e curano l'ammalato, si pensi alla «Ca Granda», la grande casa di cura dei milanesi. Serve recuperare questa preziosa e nobile tradizione tramandata lungo i secoli e ancora oggi propulsiva di eccellenze. È sufficiente citare i Fatebenefratelli, il Cottolengo, le Ancelle, i Camilliani, che oggi non offrono solo una sanità di altissima eccellenza, ma che sono la dimostrazione vivente di come proprio la sanità *non profit* può essere di qualità e realmente al sevizio della persona umana senza conseguire un profitto. Come diceva Giuseppe Moscati, oggi riconosciuto santo :«Se la vita può essere definita un lampo nell'eterno, (....) la medicina si assume la responsabilità di una sublime missione». Se il Parlamento, il Ministero e la Regione svolgono la loro missione, anche il San Raffaele può recuperare finalmente la sua, quella di curare e di fare ricerca, e come una fenice potrà risorgere dalla proprie ceneri.

Dovrà essere lampada che illumina le vie della vita, acqua che disseta e spada che divide il bene dal male. Qui vale proprio la pena di dividere il bene dal male.

Serve quindi un'indagine dettagliata che puntualmente dovrà essere riferita all'interno del Parlamento.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Della Monica nella discussione generale del disegno di legge n. 2567

Il disegno di legge n. 2567/S, all'esame dell'Aula del Senato, che vedeva come primo firmatario l'onorevole Lussana, escludeva che per i reati puniti con l'ergastolo fossero applicabili i benefici previsti per il rito abbreviato ed aveva, quindi, come unico obiettivo un maggior rigore punitivo nei processi per gravi reati.

È intervenuta poi, inopinatamente e in violazione dell'articolo 97 del regolamento del Senato, una riscrittura del regime processuale sulla prova, del tutto estranea all'originario intento, che ha la finalità di rallentare a dismisura la durata di tutti i processi penali attualmente in corso, con l'eccezione (guarda caso!) per quelli per i quali sia stato già chiuso il dibattimento di primo grado.

Le disposizioni di maggior interesse dell'intervento, che con l'approvazione dell'emendamento 1.0.1 la Commissione giustizia, a maggioranza, oggi propone all'Aula, riguarda la modifica degli articoli 190, 495 e 238-*bis* del codice di procedura penale, che disciplinano l'esercizio del diritto alla prova e l'acquisizione probatoria.

Per comprendere appieno la portata di tali disposizioni appare doveroso effettuare innanzitutto un confronto tra la normativa esistente e quella proposta:

TESTO ATTUALE	TESTO A SEGUITO DELLE MODIFICHE
art. 190 c.p.p. 1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti. 2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio. 3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.	art. 190 c.p.p. «1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. **L'imputato ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore**. **Le altre parti hanno le medesime facoltà in quanto applicabili.** 2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. **A pena di nullità** ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente **non pertinenti**. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d'ufficio. 3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati **nei casi consentiti dalla legge** sentite le parti in contraddittorio.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 190

La nuova formulazione dell'articolo 190 del codice di procedura penale presenta effetti devastanti per l'economia processuale – al di là del giudizio abbreviato che finirebbe per vedere totalmente svilita la propria natura di «giudizio allo stato degli atti» che ricollega la diminuzione di pena alle ragioni di economia processuale che presidiano il rito – per le ragioni che di seguito esporrò:

a) viene introdotta come principio generale una sanzione di «nullità» (prima inesistente) addirittura relativa alla fase di ammissione delle prove il che finisce per innescare un pericoloso cancro nella tenuta dei processi: è appena il caso di ricordare che il sistema processuale è fondato sul principio della «tassatività» delle nullità proprio per evitare problemi simili che porterebbero portare ad un infinita serie di annullamenti delle sentenze;

b) il sistema raggiunge, poi, il culmine della sua pericolosità allorquando il potere attuale del giudice di **escludere** «le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti» viene sostituito con l'obbligo di **ammettere** «le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti». Il cuore del problema sta nel passaggio dalle prove ***superflue o irrilevanti*** a quelle **manifestamente non pertinenti,** perché mentre l'attuale disposizione è finalizzata ad un principio di economia processuale potendo essere superfluo o irrilevante qualcosa che serve a dimostrare ciò che è già stato sufficientemente provato, il concetto di «non pertinenza» è un qualcosa di ben diverso perché riguarda più in generale il legame tra il fatto e l'elemento che lo riguarda. Forse un esempio può meglio chiarire la problematica: se avviene un omicidio per accoltellamento allo stadio una volta sentiti tre testimoni che hanno individuato l'accoltellatore e che hanno descritto le modalità di accoltellamento ulteriori testimonianze di soggetti ivi presenti potrebbero legittimamente essere valutate dal giudice come superflue. Ben diverso è però il concetto di «manifesta non pertinenza» con la conseguenza che laddove la difesa per assurdo chiedesse l'ammissione testimoniale di tutti gli 80.000 spettatori dello stadio (che ben potrebbero rendere dichiarazioni «pertinenti») il giudice non ammettendoli potrebbe incorrere in una nullità che falcerebbe il processo fin dal suo nascere.

In conclusione: Si cerca di introdurre nel nostro ordinamento una specie di diritto potestativo insindacabile alla prova, escludendo che il giudice possa valutare la natura manifestamente superflua o irrilevante delle prove richieste e, quindi, gestire l'andamento del processo in funzione di un accertamento processuale che si svolga secondo i canoni costituzionali della ragionevole durata ma anzi, imponendo di fatto una ammissione di qualsiasi prova che non risulti manifestamente non pertinente e dunque non estranea al *thema decidendum,* la norma ha lo scopo di consentire ai difensori di dilungare *ad libitum* la durata dei processi (tecnica ben nota in alcuni «noti» processi) e se il tutto fosse coordinato con la «pre-

scrizione breve» per parafrasare il titolo di un film si sarebbe creata la «tempesta perfetta».

Il CSM, già in occasione del parere del 23 luglio 2009 sul disegno di legge n. 1440/S, ha manifestato contrarietà in merito alla già prospettata limitazione dell'ambito di valutazione dei giudice in ordine alla superfluità ed irrilevanza delle prove richieste dall'imputato «La soluzione normativa indicata determina una irragionevole delimitazione della discrezionalità connessa all'esercizio della funzione giudicante e un pesante limite al celere svolgimento del giudizio, la cui durata è inevitabilmente allungata con la reiterata assunzione di prove superflue, con connesse conseguenze dilatorie assai pericolose sulla decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari e sui tempi di prescrizione dei reati».

E anche il documento degli avvocati dell'Unione Camere penali aveva espresso notevoli perplessità. In questo modo, difatti, si consacra un diritto all'abuso processuale, legittimando tutte le tattiche processuali dilatorie, comprese le impugnazioni pretestuose allo scopo di ottenere l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Inoltre, con la riforma proposta, è inserito nell'articolo 190 del codice di procedura penale l'inciso, secondo cui «L'imputato ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore» **Tale disposizione** che ricopia il testo del comma 3 dell'articolo 111 della Costituzione, introduce (andando oltre la previsione contenuta nel disegno di legge governativo Atto Senato n. 1440 di riforma del processo penale) la facoltà, per l'imputato, di interrogare personalmente i soggetti che lo accusano, non più solo attraverso il proprio difensore, con una potenzialità intimidatoria sul teste o sul collaboratore di giustizia francamente inopportuna, inaccettabile e irragionevole, al di là di una regolamentazione di una facoltà che può risolversi – in assenza – in abuso

Modifica dell'articolo 495 del codice di procedura penale

TESTO ATTUALE	TESTO A SEGUITO DELLE MODIFICHE
art 495 c.p.p. 1 Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190, **comma 1**, e 190-*bis*. Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento. 2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico. 3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione. 4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse. 4-*bis*. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta.	***art. 495 c.p.p.*** ***1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190, e 190-****bis*. Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove, di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento. 2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico. 3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione. 4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue **e manifestamente non pertinenti salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte** o ammettere prove già escluse. 4-*bis*. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta.

La modifica proposta si inserisce nel solco di quella riguardante l'articolo 190 del codice di procedura penale ed anzi rende ancora più rigorosi i limiti imposti al giudice dibattimentale il quale – a causa dell'«e» da leggersi come «*and*» e non certo come alternativa e del successivo «salvo che» – potrà revocare l'ammissione solo delle prove di prove che presentino congiuntamente *tutte le seguenti caratteristiche*:

a) siano superflue;

b) siano manifestamente non pertinenti (oltretutto ciò che è manifestamente non pertinente già da sé e anche superfluo, ma la lingua italiana a volte è per taluno solo un inutile orpello);

c) non siano state richieste a prova contraria di prove già assunte.

In conclusione: siamo ai limiti della follia giuridica (forse solo sul set della trasmissione «Scherzi a parte»), in quanto sfido chiunque a trovare casi in cui si verificano contestualmente le tre indicate condizioni, con la conseguenza che il giudice di fatto sarà in ostaggio delle prove richieste dalle parti che determineranno in tal modo (sempre con la spada di Damocle della nullità in caso di rigetto) i tempi del processo quantomeno fino alla sua prescrizione.

Ciò a tacere che, in conseguenza della modifica proposta sul terzo comma dell'articolo 190 codice di procedura penale, non sarebbe neppure possibile per il giudice intervenire in un secondo momento, con la revoca delle prove ammesse, malgrado sia divenuta evidente la sopravvenuta superfluità di ulteriori assunzioni di testi o collaboratori, in seguito all'istruttoria dibattimentale svolta.

Modifiche all'articolo 238-*bis* del codice di procedura penale.

TESTO ATTUALE	TESTO A SEGUITO DELLE MODIFICHE
art. 238-bis c.p.p. 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3.	art. 238-bis c.p.p. 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3. **2. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-*bis* resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190, l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza.**

Modifica dell'articolo 238-*bis* del codice di procedura penale

La modifica proposta fa cadere l'ultimo baluardo di possibile resistenza alla durata dei processi: la norma significa «anche se la sentenza è irrevocabile il processo è sostanzialmente da rifare». Facciamo un esempio a caso: cosa accade per il processo Mills? La risposta è – ovviamente – lo rifacciamo tutto. Si guardi bene la norma è infida perché imponendo sostanzialmente il rifacimento del processo consente di attaccare «*il fatto accertato*» (comma 1) nella sentenza irrevocabile con la conseguenza che qui non si parla di prova di responsabilità del soggetto ma addirittura di rifare la prova (orale) circa l'esistenza del fatto.

Per essere chiari, le sentenze irrevocabili si potrebbero continuare ad acquisire, ma tutta l'istruttoria dibattimentale già svolta nei relativi processi, sulla base della semplice richiesta dell'imputato, dovrebbe essere necessariamente interamente ripetuta. Si tratta di una previsione contraddittoria ed irragionevole, poiché se si consente l'acquisizione delle sen-

tenze irrevocabili ai fini della prova dei fatti accertati e questo rimane definitivo in mancanza di una richiesta dell'imputato, non si comprende perché sia imposto di svolgere nuovamente un'istruttoria sugli stessi fatti, sol che l'imputato lo richieda. Ed è evidente che la esclusione, in questo caso, di un adeguato filtro selettivo sull'acquisizione probatoria da parte del giudice altro non farebbe che determinare un ulteriore abnorme prolungamento dei tempi del dibattimento penale.

In conclusione: tornando all'esempio *a caso* fatto prima in un processo come quello Mills bisognerebbe (quantomeno fino alla maturazione della «prescrizione breve») provare non solo la responsabilità dell'attuale imputato (cosa rispondente a diritto) ma anche ritornare a provare l'esistenza del «fatto» posto alla base di tale responsabilità (vi fu una falsa testimonianza?).

Torniamo a questo punto al **rito «abbreviato»** (anche se l'uso di tale termine di fronte alle prospettive sopra evidenziate appare una presa in giro). Il testo normativo nella parte dì interesse così verrebbe a modificarsi:

Modifiche all'articolo 438-*bis* del codice di procedura penale

TESTO ATTUALE	TESTO A SEGUITO DELLE MODIFICHE
art 438 c.p.p. 1-4 omissis 5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-*bis*, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.	art 438 c.p.p. 1-4 omissis 5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-*bis*, può subordinare, **secondo quanto previsto dall'articolo 190 in quanto applicabile**, la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.

Modifica all'articolo 438-*bis* del codice di procedura penale

La modifica proposta, se approvata, finirà per inserire un testo «sbilenco» di difficile lettura ed interpretazione.

Infatti, se da un lato si introduce il riferimento all'articolo 190 del codice di procedura penale (ovviamente nel testo modificato nel suo complesso) e conseguentemente il riferimento sia alla possibilità di esercitare la «facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone

che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore» sia alla sanzione di nullità in caso di mancata ammissione di prove **pertinenti**, dall'altro si aggiunge il sibillino inciso **in quanto applicabile**.

Il tutto diventa ancora più complicato dato che si lascia però vivere l'inciso **se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili.**

Al riguardo il giudice sembra chiuso in una forbice tra il rispetto della natura del giudizio («abbreviato» per l'appunto!) e la sanzione di nullità e ciò finisce per vanificare la strada che la Corte di Cassazione aveva sapientemente tracciata allorquando aveva affermato che:

– il legislatore attraverso l'utilizzazione dell'espressione «integrazione» probatoria ha evidentemente voluto escludere la possibilità che la richiesta di essere giudicati con le forme del rito abbreviato possa essere subordinata alla **mera riproposizione con le forme del contraddittorio (ancorché in un'ottica di possibili precisazioni) di elementi probatori già raccolti nella fase delle indagini preliminari**;

– le ulteriori acquisizioni probatorie nel giudizio abbreviato devono essere soltanto integrative, non sostitutive, del materiale già acquisito ed utilizzabile come base cognitiva (Cass., Sez. VI, 8/4/2003, Bonasera, rv. 225678), ponendosi, siccome circoscritte e strumentali «ai fini della decisione» di merito, quale essenziale e indefettibile supporto logico della stessa e dall'altro che, per l'identificazione del carattere di «necessità» della integrazione probatoria richiesta, deve farsi riferimento ad un titolo specifico della prova, più stringente di quella provvista dei tradizionali requisiti di pertinenza/rilevanza e non superfluità previsti dall'articolo 190, comma 1, del codice di rito, a norma del quale il giudice può escludere solo «le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue e irrilevanti». In sostanza, il valore probante dell'elemento da acquisire, cui fa riferimento l'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, va sussunto piuttosto nell'oggettiva e sicura utilità/idoneità del probabile risultato probatorio ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti nel giudizio «, nell'ambito dell'intero perimetro disegnato per l'oggetto della prova dalla disposizione generale di cui all'articolo 187 del codice di procedura penale. Di talché, la doverosità all'ammissione della richiesta integrazione probatoria ne riflette il connotato di "indispensabilità ai fini della decisione" (cass. SS.UU. Sent. n. 44711 del 18.11.2004), il che non può dirsi sussistente nel caso di specie».

La proposta di legge che giunge oggi in aula, stravolgendo il testo originario del disegno di legge proposto dalla Lega e approvato alla Camera dei deputati è per la giustizia la minaccia di una tragedia ancora maggiore, se possibile, della prescrizione breve, che inciderebbe «solo»

, si fa per dire, sui processi agli incensurati, già favoriti dalla sciagurata legge ex-Cirielli del 2005.

Il cosiddetto processo lungo, se approvato, sarebbe un incentivo a giovarsi della prescrizione e per questo a moltiplicare tecniche dilatorie e impugnazioni infondate; tutti gli imputati recidivi o incensurati avrebbero interesse a rallentare ovvero a paralizzare la giustizia penale, per la cui efficienza e celerità questo Governo nulla ha fatto e nulla vuol fare: si ridimensionerebbe perfino l'interesse a definire il processo, patteggiando la pena. E il rito abbreviato, prolungabile anch'esso con tecniche dilatorie, consentirebbe solo un ingiustificata riduzione di un terzo della pena, con grave sconfitta dello Stato. Ebbene, se è vero che l'articolo 111 della Costituzione impone una ragionevole durata del processo, questo non può certo avvenire favorendone l'estinzione, con diniego di giustizia per le parti offese e clamorosa rinunzia alla tutela della sicurezza dei cittadini.

La finalità della normativa è semplicemente quella di favorire una persona, il Presidente del Consiglio per salvaguardarlo dai processi a suo carico, nel solco delle numerose norme *ad personam* che si sono succedute nel tempo, durante i Governi Berlusconi, le uniche che il Governo e le sue maggioranze abbiano inteso produrre, malgrado la conclamata inefficienza del processo penale, sotto il profilo della durata.

Voglio, pertanto, ricordare nuovamente alcune delle disposizioni più significative, integrando l'elenco che ho proposto questa mattina illustrando la questione pregiudiziale:

– Legge sulle rogatorie internazionali (legge n. 367 del 2001): limitazione dell'utilizzabilità delle prove acquisite attraverso una rogatoria (trova applicazione anche al processo «Sme-Ariosto 1» per corruzione in atti giudiziari).

– Depenalizzazione del falso in bilancio (legge n. 61 del 2002): modifica della disciplina del falso in bilancio (nei processi «All Iberian 2» e «Sme-Ariosto2» Berlusconi viene assolto perché «il fatto non è più previsto dalla legge come reato»).

– «Legge Cirami» (legge n. 248 del 2002): introduzione fra le cause di ricusazione e trasferimento del processo del «legittimo sospetto sull'imparzialità del giudice» (la norma utilizzata per spostare il processo da Milano a Brescia non ottenne, però, i risultati sperati).

– «Lodo Schifani» (legge n. 140 del 2003): introduzione del divieto di sottoposizione a processo delle cinque più alte cariche dello Stato tra le quali il Presidente del Consiglio in carica, dichiarata incostituzionale dopo pochi mesi, con sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2004.

– Condono edilizio nelle aree protette (legge n. 308 del 2004): estensione del condono edilizio alle zone protette (comprensiva la villa «La Certosa» di proprietà di Berlusconi).

– «Legge ex Cirielli» (legge n. 251 del 2005): riduzione dei termini della prescrizione (denominata anche legge salva-Previti, ha introdotto una riduzione dei termini di prescrizione per gli incensurati e trasformato in

arresti domiciliari la detenzione per gli ultrasettantenni, con ripercussioni rispetto ai processi «Diritti TV Mediaset» e«MiIls» a carico di Berlusconi).

– «Legge Pecorella» (legge n. 46 del 2006): introduzione dell'inappellabilità da parte del PM delle sentenze di proscioglimento, dichiarata incostituzionale dopo pochi mesi, con sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007.

– «Lodo Alfano» (legge n. 124 del 2008): introduzione di un nuovo divieto di sottoposizione a processo delle quattro più alte cariche dello Stato tra le quali il Presidente del Consiglio in carica, dichiarata incostituzionale dopo un anno, con sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2009, per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione italiana.

– Legge 7 aprile 2010, n. 51 sul legittimo impedimento, che è stata dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale della Repubblica italiana nel gennaio 2011 e poi è stata abrogata per tutta la restante parte rimasta in vigore col *referendum* del giugno 2011.

Di fronte ad obbrobri giuridici come quelli sopraelencati; di fronte a norme che violano o eludono i principi costituzionali di eguaglianza, di ragionevolezza, di ragionevole durata del processo quali quelle inserite – a sorpresa - nell'Atto Senato n. 2567 non si può che essere sbigottiti. Colleghi della Lega e del PDL ma quale democrazia volete per questo Paese? Quale giustizia, quale sicurezza?

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Barelli, Caliendo, Castelli, Chiti, Ciampi, D'Alì, Davico, De Gregorio, Dell'Utri, Del Pennino, Del Vecchio, Gentile, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma, Pera, Sciascia, Thaler Ausserhofer, Viceconte, Villari e Zanoletti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bonino, per attività di rappresentanza del Senato; Cantoni, per attività della 4ª Commissione permanente *(a partire dalle 17);*Marino Ignazio Roberto Maria, Bosone e Poretti, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale; Santini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo il Popolo della Libertà ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Giuseppe Ciarrapico ed entra a farne parte il senatore Antonino Caruso;

10ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Antonino Caruso ed entra a farne parte il senatore Giuseppe Ciarrapico.

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha nominato componente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il senatore Francesco Casoli, in sostituzione del senatore Carlo Vizzini, dimissionario.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 1º e 8 luglio 2011, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni d'inchiesta relative:

ad incidente occorso in località Punta Castagna (SP) l'11 settembre 2009 (Atto n. 668);

ad incidente occorso in località Napoli Capodichino il 9 aprile 2007 (Atto n. 669).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 22 luglio 2011, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interesse, riferita al primo semestre 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc.* CLIII, n. 7).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 13 luglio 2011, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 205 del 4 luglio 2011, depositata in Cancelleria il 13 luglio 2011, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 15, comma 6-*ter*, lettere *b) e* d), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

dell'articolo 15, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 6-*ter*, lettere *b)* e *d)*, si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, per quanto di loro competenza. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 134).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 20 luglio 2011, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 8/2011/G con la quale la Sezione centrale ha approvato la relazione concernente «Effetti dell'applicazione e dell'estensione

degli istituti definitori delle controversie fisco-contribuente alternativi al contenzioso».

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (Atto n. 670).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 7 luglio 2011, ha inviato il testo di sei risoluzioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 22 al 23 giugno 2011; è stata trasmessa altresì una dichiarazione scritta che ha raccolto le firme della maggioranza dei componenti del Parlamento europeo:

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles (*Doc*. XII, n. 792). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di SMo Tomè e Principe (*Doc*. XII, n. 793). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (*Doc*. XII, n. 794). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sulla sicurezza dell'aviazione civile (*Doc*. XII, n. 795). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori (*Doc*. XII, n. 796). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda le disposizioni per i trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità

(*Doc*. XII, n. 797). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una dichiarazione scritta su un sistema di etichettatura volontario in braille sull'imballaggio dei prodotti industriali (*Doc*. XII, n. 798). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 27 luglio 2011, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua (COM (2011) 456 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 8ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 6 ottobre 2011.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 8ª Commissione entro il 29 settembre 2011.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Carlino ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02255 del senatore Lannutti.

Il senatore Musso ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05699 della senatrice Baio ed altri.

Mozioni

DE LILLO, BIANCHI, BUTTI, CORONELLA, FLUTTERO, GALLONE, ORSI, SALTAMARTINI, TANCREDI, TOTARO, DI GIACOMO. – Il Senato,

premesso che:

il quoziente familiare è un meccanismo fiscale con cui si realizza una situazione di equità orizzontale, cioè un'imposizione fiscale che tenga conto della differente capacità contributiva di famiglie con differente numero di componenti e figli, oltre che di particolari bisogni della famiglia. Il quoziente familiare ha come riferimento di base il reddito familiare e

poiché la famiglia è la fondamentale unità decisionale di spesa, oltre che di offerta di lavoro, la politica fiscale è efficace solo se ha come riferimento il reddito familiare. In Italia un meccanismo simile è applicato per l'erogazione di molti servizi pubblici, ma non ai fini di un'equità orizzontale delle imposte dirette;

con l'attuale sistema fiscale esiste un limitato sostegno ai redditi molto bassi, ma non esiste una distinta e identificabile politica familiare, in particolare a favore dei redditi medi, non troppo ricchi ma nemmeno troppo poveri. È evidente perciò l'elevata disuguaglianza economica che l'attuale sistema fiscale provoca. La situazione appare ancora più evidente e grave se si considerano le famiglie monoreddito con coniuge;

la distinzione fra famiglie bireddito e monoreddito rispecchia il grande cambiamento che si è realizzato fra il XX e il XXI secolo: nel XX secolo era ancora dominante la coincidenza fra reddito familiare e salario del singolo percettore (il maschio *breadwinner)*, mentre alla fine del XX e nel XXI secolo il modello familiare è quello in cui entrambi i coniugi lavorano. Ciò avviene sia come conseguenza della maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, sia del fatto che il salario familiare non è più sufficiente al mantenimento della famiglia: siamo cioè in presenza di un inadeguato aumento dei livelli salariali. La politica sindacale rischia perciò di camminare un passo indietro rispetto alla storia, quando invece dovrebbe camminare più solidamente su due gambe: quella della contrattazione d'impresa e quella di una politica familiare;

l'aumento della partecipazione delle donne nel mercato del lavoro rappresenta un'onda lunga della storia, che porta in primo piano la necessità di una strutturale conciliazione dei tempi di vita e di lavoro della donna lungo la sua intera vita professionale: ma perché questa si concretizzi è necessario anche un parallelo aumento della domanda da parte delle imprese. Un'indiscriminata agevolazione a favore dell'offerta delle donne potrebbe produrre il paradossale risultato di diminuire o far mancare l'unico reddito disponibile nelle famiglie monoreddito: ma il mercato non può selezionare la sua domanda di lavoro sulla base della dimensione familiare. Ciò che conta è il reddito familiare e la conseguenza di alcune proposte in circolazione sarebbe solo quella di mantenere invariato il reddito familiare, ma costringendo entrambi a lavorare più ore per il mercato anche nel caso delle famiglie bireddito;

è quindi necessaria un'organica e strutturale politica familiare e in questa direzione il modello francese ha dimostrato di funzionare in modo efficace, sia dal lato dell'imposizione fiscale, con il quoziente familiare, sia dal lato degli altri momenti della vita familiare, come quello dell'accoglimento alla nascita, del costo per la cura dei figli, per la loro istruzione, l'acquisto o l'affitto dell'abitazione, la cura di situazioni fisiche particolari. Nel modello francese l'unità di riferimento per l'imposizione tributaria è il reddito familiare, perché questa è ormai la condizione necessaria per l'efficacia di una politica fiscale e più in generale di *welfare*, inevitabilmente familiare e centrata sui figli, quando esistono;

non corrisponde ai fatti che il quoziente familiare diminuisce la partecipazione delle donne al mercato del lavoro: la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è stata in tendenziale aumento sia in Italia, dove non esiste, sia in Francia, dove invece opera il quoziente familiare, rappresentando un meccanismo fiscale semplice e intuitivo, difeso dall'intera società francese, indipendentemente dalle convinzioni politiche;

il quoziente familiare ha il fondamentale vantaggio di essere automatico, senza dipendere dalla discrezionalità politica: l'automatismo del meccanismo di equità orizzontale deriva dal semplice fatto di dividere il reddito familiare disponibile. Il quoziente protegge perciò, almeno parzialmente, le famiglie dal drenaggio fiscale;

la famiglia italiana è invece ostaggio della discrezionalità politica: un esempio eclatante è il limite a cui è soggetto il reddito del familiare a carico ai fini dell'applicabilità della detrazione, fermo a 2.841 euro dal 1995, con ciò alimentando il lavoro nero e precario dei giovani che ancora vivono in famiglia. La politica non dà ma prende alla famiglia, come è avvenuto con la manovra sulle aliquote INPS nel 1996 per finanziare la riforma delle pensioni, per un importo, prelevato dalla gestione degli assegni familiari, degli asili e della Gescal, pari a 8,5 miliardi all'anno (a prezzi 2008);

la disuguaglianza d'imposta attualmente esistente fra famiglie con figli e senza figli, famiglie monoreddito o bireddito, è all'origine di un'accentuazione delle disuguaglianze sociali, con ripercussioni pervasive sul tenore di vita delle famiglie e dei figli, in particolare quelle monoreddito. A ciò si deve aggiungere come la mancanza di un *welfare* a favore della famiglia accentui e aggravi il grave fenomeno della precarietà giovanile e pregiudichi le prospettive di crescita e sviluppo del Paese,

impegna il Governo:

a promuovere l'introduzione quanto prima del criterio sopraesposto del quoziente familiare in ogni forma di tassazione diretta così da manifestare il primato accordato alla famiglia come cellula fondamentale della società;

a modulare l'imposizione fiscale familiare avendo come riferimento i parametri adottati dal sistema francese o facendo comunque in modo che l'onere tributario non sia superiore rispetto alla media dei Paesi europei.

(1-00455)

DE LILLO, BIANCHI, BUTTI, CORONELLA, FLUTTERO, GALLONE, ORSI, SALTAMARTINI, TANCREDI, TOTARO, DI GIACOMO. – Il Senato,

premesso che:

una migliore conoscenza e valorizzazione della figura di Pio XII può contribuire alla corretta interpretazione storica del suo Pontificato e della sua beatificazione;

suor Margherita Marchione, docente emerita di Lingua e letteratura italiana alla Fairleigh Dickinson University (NJ-USA), membro della Con-

gregazione delle Maestre Pie Filippini, maggior biografo in vita metterebbe a disposizione un'importantissima raccolta di documenti, di scritti e reliquie sulla vita e le opere di Papa Pacelli;

rilevato che:

da alcuni anni la moderna pubblicistica appare a volte pregiudizialmente influenzata e negativamente motivata nei confronti di Pio XII;

tale muro ideologico mostra tuttora delle resistenze che non appaiono ancora suscettibili di incrinature nemmeno di fronte alle verità più evidenti;

una certa cultura anticlericale e laicista manifesta un approccio estremamente riduzionista nei confronti della ricerca storica che riguarda Papa Pacelli. In particolare, si tiene in pochissimo conto la qualità e la quantità delle testimonianze dirette spontanee di fonte ebraica, manifestate in tempi non sospetti, cioè proprio quando la Chiesa si oppose alla persecuzione nazista;

evidenziato che:

l'azione di Pio XII fu di straordinaria importanza nella istituzione di «Roma città aperta», vale a dire come città preservata dai bombardamenti e dalla distruzione durante il secondo conflitto mondiale;

nella sola città di Roma, la stessa Comunità ebraica ha attestato che la Chiesa ha salvato 4.447 ebrei dalla persecuzione nazista. In una iscrizione che si trova nel Museo Storico della Liberazione di Roma, c'è scritto: «Il Congresso dei delegati delle comunità israelitiche italiane, tenutosi a Roma per la prima volta dopo la liberazione, sente imperioso il dovere di rivolgere reverente omaggio alla Santità Vostra, ed esprimere il più profondo senso di gratitudine che anima gli ebrei tutti, per le prove di umana fratellanza loro fornite dalla Chiesa durante gli anni delle persecuzioni e quando la loro vita fu posta in pericolo dalla barbarie nazifascista»;

considerato che:

l'intensa opera di carità e fratellanza promossa da Pio XII e messa in atto a favore dei perseguitati e delle vittime del nazismo, senza alcuna distinzione di religione, di etnia, di nazionalità, di appartenenza politica, rappresenta uno dei capitoli più delicati nelle complesse relazioni tra la Santa Sede e gli Stati totalitari durante il periodo difficile della seconda guerra mondiale;

tantissimi furono i discorsi, le allocuzioni e i messaggi che tenne a scienziati, medici, esponenti delle categorie lavorative più diverse, alcuni dei quali conservano ancora oggi una straordinaria attualità e continuano ad essere punto di riferimento sicuro per la nostra civiltà;

il lungo Pontificato di Pacelli fu segnato da una reputazione, popolarità e prestigio indiscutibili che persino il grande scienziato Albert Einstein in una dichiarazione resa nel dicembre 1940 al «Time Magazine» ebbe ad affermare: «Solo la Chiesa si è schierata apertamente contro la campagna di Hitler per la soppressione della verità. Non ho mai avuto

un particolare amore per la Chiesa prima d'ora, ma adesso provo un grande affetto e ammirazione perché solo la Chiesa ha avuto il coraggio e la tenacia di schierarsi in difesa della verità intellettuale e della libertà morale»;

atteso che un'analisi serena di queste testimonianze potrebbe aiutare a capire molto più profondamente quale fu la strategia della Santa Sede per salvare i perseguitati ed a chiarire definitivamente le residue polemiche sui «presunti silenzi» di Pio XII su quelle persecuzioni,

impegna il Governo a costituire un comitato di studiosi, di ricercatori, composto da uomini di storia e di cultura, di giornalisti, di esponenti del laicato e anche di semplici fedeli, ovvero un comitato di esperti qualificati, finalizzato alla istituzione di un Museo intitolato a Papa Pacelli e a «Roma città aperta» che ospiti documenti, archivi e registri, lettere, memorie e saggi bibliografici tali da consentire la possibilità di studio e una corretta conoscenza del periodo storico in cui è vissuto e si è svolta l'attività pontificia di Eugenio Pacelli.

(1-00456)

Interrogazioni

MARCUCCI, GRANAIOLA. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali, della difesa e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

Sant'Anna di Stazzema è da sempre un luogo capace di esprimere una grande spiritualità che deriva non solo da essere un luogo di memoria di avvenimenti dolorosi, ma soprattutto dalla capacità che ebbero negli anni successivi i superstiti e i custodi di quella memoria di trasformare l'orrore di quel tragico 12 agosto 1944 in un impegno perenne per la costruzione di un mondo in cui episodi analoghi non avessero più luogo e sparissero dalla storia dei popoli;

con la legge 11 dicembre 2000, n. 381, è stato istituito a Sant'Anna di Stazzema il parco nazionale della pace con lo scopo di promuovere iniziative culturali e internazionali, ispirate al mantenimento della pace e alla collaborazione dei popoli, per costruire il futuro anche sulle dolorose memorie del passato, per una cultura di pace e per cancellare la guerra dalla storia dei popoli;

ogni anno si svolgono manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli sui temi della pace e del disarmo, si promuovono e si pubblicano studi e documentazioni; si ospita inoltre una biblioteca specializzata sui temi della pace e sul movimento pacifista italiano e internazionale;

il museo di Sant'Anna di Stazzema è il museo toscano non statale più visitato con oltre 50.000 presenze certificate, ed oltre 200 scolaresche che ogni anno salgono in questo piccolo paese della Versilia, molte delle quali vengono dall'estero e in gran parte dalla Germania;

al mantenimento delle attività che si svolgono al parco nazionale di Sant'Anna di Stazzema, ovvero l'accoglienza, le visite, la elaborazione di programmi e progetti, le relazioni con realtà analoghe in Italia e nel mondo, si provvede con risorse del Comune di Stazzema, con un finanziamento annuale della regione Toscana e con i contributi previsti dalla legge n. 381 dell'11 dicembre 2000 che all'articolo 5, comma 2, dispone: «Per le spese di funzionamento del "Parco nazionale della pace" è autorizzato un contributo in favore del Comune di Stazzema nel limite massimo di lire 100 milioni in ragione di anno a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa»;

in questi anni il Comune di Stazzema si è accollato l'onere di fare da organo di gestione del parco nazionale della pace in attesa che la regione Toscana stabilisse (ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 381 del 2000) le modalità di gestione del parco stesso;

con legge regionale della Toscana 28 dicembre 2009, n. 81, è stato dato mandato al Comune di Stazzema per la costituzione di una fondazione per la gestione del parco nazionale della pace che entrerà in funzione nei prossimi mesi prima dell'estate 2011;

il contributo dello Stato non è stato erogato dal 2001 al 2006: le sei annualità furono recuperate a partire dal 2007. L'erogazione nel 2007, 2008, 2009 è avvenuta, invece, in maniera regolare;

la mancata erogazione dell'annualità 2010 che ha messo in crisi le finanze del Comune di Stazzema e la conferma del taglio del finanziamento sarebbero una grave ferita non solo per ragioni finanziarie, ma soprattutto per ragioni di carattere culturale e in certo modo politico-istituzionali; far venire meno un significativo impegno per la pace, visto anche lo scenario mondiale di recrudescenza dei fenomeni di intolleranza e guerra tra i popoli, assume un significato simbolico molto pesante,

si chiede di sapere:

quando si provvederà all'erogazione dell'annualità 2010 del contributo di 50.000 euro che si deve corrispondere per il funzionamento del parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema;

come si intenda provvedere affinché il finanziamento stabilito per legge pari a 50.000 euro venga corrisposto ad ogni esercizio finanziario dallo Stato con la necessaria puntualità e con cadenza annuale;

se non si ritenga opportuno assumere iniziative per adeguare, aumentandolo, detto contributo come segnale di attenzione del Governo alla costruzione di una politica di dialogo tra i popoli in un momento di così tragica crisi a livello internazionale.

(3-02342)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BAIO. – *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

in data 16 novembre 2010, nel Comune Collio Valtrompia (Brescia), lungo la strada provinciale 345 si è verificata la frana della scarpata posta a monte della carreggiata stradale con caduta di materiale sul piano viabile;

tale smottamento ha provocato l'interdizione totale alla circolazione stradale per il collegamento tra il centro abitato della frazione di San Colombano con il fondo valle, interrompendo di conseguenza i servizi pubblici essenziali, quali il trasporto degli scolari, il trasporto pubblico e di emergenza;

la scarpata franata è di proprietà privata e la provincia non ha rimosso il materiale franato sulla strada per la mancanza di un'apposita perizia tecnica che assicurasse la messa in sicurezza dell'immobile;

considerato che:

per ovviare all'accaduto, la Provincia di Brescia ha realizzato un alternativo percorso veicolare provvisorio ubicato sul versante sinistro del fiume Mella;

tale percorso alternativo non viene praticato dai mezzi pubblici perché si tratta di una bretella caratterizzata da una forte pendenza e il cui fondo stradale è spesso ghiacciato nei mesi invernali;

la non praticabilità della strada alternativa ad opera del trasporto pubblico rappresenta un forte disagio per la popolazione locale, specialmente per gli studenti e i pendolari che hanno la necessità quotidiana di recarsi a San Colombano;

i cittadini della zona hanno più volte manifestato agli enti locali i disagi ai trasporti connessi all'evento franoso e, nel dicembre 2010, hanno depositato presso il Comune di Collio una petizione per denunciarne i disagi e per sollecitare una soluzione della problematica;

in data 31 marzo 2011 presso gli uffici della Provincia di Brescia, si è svolto un incontro tra i rappresentanti del Comune di Collio (in persona del Commissario prefettizio e del responsabile dell'ufficio tecnico comunale), della Provincia di Brescia (nella persona dell'Assessore ai lavori pubblici), del Bacino imbrifero montano e della Comunità montana di valle Trompia (nella persona del Presidente), in cui, all'unanimità, si è ravvisata la necessità di addivenire in tempi brevi alla riapertura al pubblico transito della viabilità originaria;

gli enti hanno deliberato la misura di compartecipazione alla spesa per l'intervento di messa in sicurezza della scarpata, valutati in complessivi 100.000 euro ripartiti come segue: 40.000 euro a carico della Comunità montana di valle Trompia, 35.000 euro a carico del Bacino imbrifero montano, 5.000 euro a carico del Comune di Collio e i restanti 20.000 euro a carico della Provincia di Brescia;

in data 9 maggio 2011 la Provincia con apposita delibera ha provveduto allo stanziamento della quota di spettanza, rendendola immediatamente disponibile;

sulla base delle notizie pervenute, il Sindaco di Collio Valtrompia non intenderebbe dare attuazione all'accordo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del fatto segnalato;

se siano a conoscenza siano a conoscenza dei motivi per i quali, ad oggi, non sia stata data attuazione all'accordo intercorso tra la Provincia di Brescia, il Bacino imbrifero montano, la Comunità montana di valle Trompia e il Comune di Collio Valtrompia, relativo alla compartecipazione della spesa per la messa in sicurezza della scarpata sita in località San Colombano, tenuto conto che la Provincia di Brescia ha già stanziato le somme di propria spettanza;

se corrisponda al vero che il Sindaco di Collio Valtrompia non intende dare attuazione all'accordo;

quali urgenti misure di rispettiva competenza intendano adottare per ripristinare la viabilità originaria della strada citata prima dell'inizio della stagione autunnale.

(3-02343)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE ANGELIS, BALDASSARRI, CONTINI, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

nell'ambito del «Polo Pontino» dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza» esiste da diversi anni una struttura sanitaria multidisciplinare che include la cardiochirurgia presso l'Istituto chirurgico ortopedico traumatologico (ICOT) e la neurochirurgia presso l'ospedale civile S. Maria Goretti, entrambi con annesse attività di cardiologia e anestesia;

la struttura possiede grandi potenzialità legate alla professionalità delle *équipe*, alle apparecchiature di avanguardia e alle connesse attività di ricerca svolte nell'ambito del polo universitario; l'unità di cardiochirurgia in particolare è stata concepita in modo da essere in grado di garantire ai pazienti un percorso assistenziale, dalla diagnositca, all'intervento chirurgico fino alla riabilitazione, perfettamente in linea con i migliori *standard* qualitativi nazionali, grazie anche a uno *staff* infermieristico di specifica formazione in tema di assistenza alle cardiopatie;

i dati a disposizione mostrano, purtroppo, che proprio per quanto riguarda la cardiochirurgia, l'attività chirurgica della struttura non ha mai raggiunto di fatto livelli accettabili; infatti, fin da subito le *performance* non si sono mostrate all'altezza delle potenzialità della struttura esistente presso l'ICOT, il numero degli interventi rimaneva sempre molto ridotto – venivano operati in media 20-25 pazienti all'anno – anche a causa dell'alto tasso di mortalità;

nel 2010, su iniziativa del proprietario dell'ICOT e con l'assenso del direttore generale della Azienda sanitaria locale (ASL), viene costituito presso lo stesso ICOT un centro di cardiochirurgia indipendente dall'Università e a «costo zero» per la ASL e la regione in quanto basato su contratti di attività libero professionale;

il nuovo centro di cardiochirurgia «a costo zero» dell'ICOT comincia da subito a dare ottimi risultati, con venti pazienti operati in soli due mesi a fronte dei 20-25 operati all'anno della precedente struttura; cosa più importante, i pazienti residenti a Latina e dintorni non sono più costretti a fare un «viaggio della speranza a Roma» con il rischio di perdere la vita durante il tragitto, ma hanno finalmente la disponibilità di un servizio di qualità elevata «in casa propria»;

alla fine del 2010, proprio quando l'attività del nuovo centro di cardiochirurgia è ormai decollata, tanto da essere in grado di raccogliere anche le emergenze cardiochirurgiche provenienti dall'ospedale civile S. Maria Goretti e dagli altri ospedali vicini, e proprio quando il progetto potrebbe fare ulteriori passi avanti con la costituzione di un comitato scientifico internazionale per conferenze, interventi particolari e molta altra attività scientifica, il centro stesso viene chiuso per effetto del decreto n. 80 del 2010 concernente la riorganizzazione della rete ospedaliera della regione Lazio emanato dal commissario *ad acta* per la sanità nonché presidente della Regione medesima;

i responsabili a vario livello della sanità della Regione e in particolare della ASL sono consapevoli del danno che da ciò è derivato per la comunità di Latina e provincia, ma, al momento, l'operatività della struttura di Latina rimane sostanzialmente azzerata, con circa 400 pazienti costretti a trasferirsi da Latina a Roma per essere operati; molti di questi pazienti purtroppo perdono sistematicamente la vita durante il trasferimento in ambulanza; tra l'altro va aggiunto che molti pazienti di Latina vengono operati a Roma anche in regime di *intramoenia* presso il Campus biomedico di Roma, visto che le file di attesa sono lunghe nelle strutture pubbliche, e ciò comporta un costo aggiuntivo di 3.000 euro per ogni intervento, il tutto a spese della provincia di Latina; e poi, paradossalmente, la sanità pubblica continua a pagare i costi dell'intera struttura di Latina, costi che consistono nel canone di affitto dell'ICOT pari 7 milioni di euro annui e nei costi di tutto il personale dell'università, che viene stipendiato senza di fatto lavorare;

in estrema sintesi la comunità di Latina e dintorni sta pagando il prezzo di una enorme inefficienza della sanità pubblica, sia in termini economici, dato che tutti i pazienti che si trasferiscono da Latina a Roma congestionano ancor più la sanità pubblica romana e arricchiscono quella privata, sia soprattutto in termini di vite umane visti i numerosi decessi che si verificano durante i trasporti d'urgenza;

per la sanità del territorio di Latina non è tanto importante avere rapporti con la cardiochirurgia universitaria e con l'università; al rapporto con la cardiochirurgia universitaria il territorio di Latina sarebbe disposto anche a rinunciare, in cambio della possibilità di lavorare con una *équipe*

di alto livello in grado di fornire un servizio efficiente (perché a «a costo zero per la ASL»), ma soprattutto efficace nel trattare le emergenze cardiochirurgiche e le angioplastiche d'urgenza. In cambio, cioè, della possibilità di riavviare l'esperienza positiva del centro di cardiochirurgia dell'ICOT,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione della cardiochirurgia di Latina e provincia, in particolare per quanto concerne il flusso di pazienti che si trasferiscono nelle strutture sanitarie pubbliche o accreditate di Roma, soprattutto quelli che necessitano di interventi d'urgenza, e se abbia indagato sull'impatto di tale flusso di pazienti sulle strutture sanitarie romane già gravate da un carico non trascurabile riferito a Roma e provincia;

quali provvedimenti intenda assumere, di concerto con il Presidente della Regione e commissario *ad acta* della sanità del Lazio, anche attraverso le opportune modifiche della normativa vigente e dei provvedimenti assunti nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete ospedaliera regionale, affinché le strutture di cardiochirurgia del Polo universitario e l'unità dell'ICOT vengano utilizzate nel pieno delle proprie potenzialità, restituendo una risorsa ai cittadini di Latina e provincia ed efficienza al sistema sanitario regionale e nazionale.

(4-05716)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'esame del recente riordino della rete ospedaliera e della sanità territoriale nella provincia di Lecce ha fatto emergere evidente disomogenità della previsione di servizi sul territorio, tanto da determinare un indice di assegnazione di posti letto molto più basso rispetto alle altre aree;

pertanto i 153.000 abitanti circa dei distretti sanitari di Martano, Maglie e Poggiardo, componenti l'area vasta di riferimento dell'ospedale di Scorrano, vedono un'assegnazione di 209 posti letto con un indice di 1,4 posti letto per 1.000 abitanti, inferiore alla media del territorio e decisamente insufficiente a garantire servizi specialistici;

inoltre, nel piano di riordino rispetto alle previsioni riguardanti le altre strutture ospedaliere, quella di Scorrano registra l'assenza di specialistiche sia di area chirurgica che di area medica;

l'accorpamento nel presidio ospedaliero di Scorrano e dei reparti di Maglie e Poggiardo crea un doppio problema in quanto vanifica la presenza sul territorio di quelle strutture ospedaliere e non contribuisce ad aumentare la qualità e la diversificazione dell'offerta ospedaliera di Scorrano per il territorio;

inoltre la nuova struttura ospedaliera che dovrebbe sorgere sul territorio presenta un progetto antieconomico con inconsistenza di programmazione economico-finanziaria in quanto si prevede la sostituzione di un ospedale di proprietà con un immobile di realizzazione privata con l'ero-

gazione di ingenti risorse pubbliche alle quali si andranno a sommare esose quote annuali di affitto;

sarebbe più utile e conveniente ampliare ed adeguare l'ospedale di Scorrano, già recettivo per 250 posti letto, che è in grado sia per posizione logistica che per spazio a disposizione per ampliamenti e conformazione dell'immobile, di ospitare un aumento di posti letto e di garantire i requisiti richiesti dalla nuova concessione di edilizia ospedaliera, che punta soprattutto sull'abbattimento dei percorsi e sulla previsione di aree degenza;

un sistema in rete di Scorrano, Maglie e Poggiardo sarebbe in grado di garantire al meglio la tutela al territorio e ai suoi cittadini;

esistono recenti studi sulla fattibilità di ampliamento dell'ospedale di Scorrano,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza rivedendo il piano di riordino sanitario anche attraverso la valorizzazione e l'ampliamento dell'ospedale di Scorrano considerato che il livello di assistenza sanitaria offerto in questo comprensorio territoriale rappresenta una priorità per tutta la popolazione.

(4-05717)

LANNUTTI. – *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

in un precedente atto di sindacato ispettivo (4-05282) l'interrogante denunciava lo scandalo delle baronie delle Università italiane con figli, mogli e parenti che occupano le cattedre, concorsi pilotati dove non vincono i «migliori» ma i figli di papà raccomandati;

si evidenziava particolare il caso del la cattedra di Neurochirurgia dell'Università di Roma «Tor Vergata», diretta dal professor Bernardo Fraioli, che ha tra i suoi assistenti il proprio figlio Mario, recentemente specializzatosi in neurochirurgia presso la Scuola di specializzazione di Tor Vergata da lui stesso diretta, ed immediatamente dopo ciò risultato vincitore di un concorso per ricercatore universitario di neurochirurgia appunto;

nella stessa scuola di specializzazione da lui diretta, il professor Fraioli, oltre al figlio, chiama anche la moglie, dottoressa Baldassarre, che così diventa la professoressa Baldassarre;

era voce insistente negli ambienti del Policlinico di Tor Vergata che il Fraioli figlio fosse l'unico specializzando del proprio corso ad operare con assoluta regolarità – a differenza dei suoi colleghi, impiegati di regola per compiti di segreteria o per accompagnare i malati in barella –, e non raramente le attività chirurgiche dei Fraioli, padre e figlio, venivano svolte in camera operatoria a porte chiuse;

l'attività scientifica della cattedra è di bassissimo profilo. In compenso però il Fraioli invierebbe con assoluta regolarità dei malati di tumori operati presso il Policlinico di Tor Vergata ad effettuare il ciclo di radioterapia presso il CIRAD, centro di radioterapia privato ubicato in una villetta del quartiere Montesacro e, a quanto risulta, di proprietà dello stesso Fraioli e dei suoi figli;

in particolare la CIRAD Srl gestisce una struttura privata specializzata in radioterapia, radiochirurgia stereotassica, oncologica, neurologia, neurochirurgia e neurochirurgia funzionale convenzionata con l'Università di Tor Vergata;

la clinica registra un numero elevato di pazienti provenienti dalle strutture ospedaliere e, a quanto risulta all'interrogante, soprattutto dall'Università di Tor Vergata. Da circa un anno la Casa di cura dispone inoltre di un servizio di fisiatria e di oncologia medica anche essi affidati a docenti di Tor Vergata. Stando a quanto risulta all'interrogante, secondo lo schema usuale, il paziente «reclutato» presso la Divisione di neurochirurgia verrebbe inviato per i trattamenti chirurgici e radioterapici alla Casa di cura che provvede anche al trattamento fisioterapico;

il rappresentante legale della struttura è uno dei figli del professor Bernardo Fraioli, il quale è contemporaneamente anche primario della Divisione di neurochirurgia dell'Università di Tor Vergata. Il Centro è diretto dalla figlia Chiara, specializzatasi in radioterapia presso Tor Vergata. Il Fraioli dirige la cattedra di neurochirurgia di Tor Vergata dall'anno 2001, quando fu nominato appunto direttore in seguito alla prematura scomparsa del suo predecessore, professor Renato Giuffrè;

pertanto il professor Fraioli, dipendente universitario e del Servizio sanitario nazionale, invierebbe i pazienti a se stesso per i trattamenti del caso. Così, ogni anno passano per la Casa di Cura oltre 1.000 pazienti; il 70 per cento di essi provengono da Tor Vergata;

dal 2001 in poi il Fraioli avrebbe «convinto» tre docenti di provata esperienza ad abbandonare la cattedra, con un conseguente evidente danno in termini di attività sia clinica che di ricerca, ma anche con l'evidente risultato di favorire l'ingresso del più giovane degli attuali docenti, cioè il figlio;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

in seguito alle suddette affermazioni contenute nel richiamato atto di sindacato ispettivo, il professor Fraioli scriveva al Rettore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata contestando ogni parola di quelle denunciate e ritenendosi, a suo giudizio, accusato per cose che non avrebbero alcun fondamento;

fra le varie puntualizzazioni il professor Fraioli contesta l'accusa rivoltagli di aver «convinto» nel 2001 tre docenti di provata esperienza ad abbandonare la cattedra;

a riprova di quanto affermato in riferimento ai tre docenti l'interrogante riporta il caso del professor Roberto Vagnozzi che nel 2001 diventava oggetto delle manovre del professor Fraioli attraverso lettere indirizzate al Rettore e al Preside dell'Università degli Sudi di Roma Tor Vergata e al direttore Generale dell'Azienda sanitaria locale al fine di destrutturarlo dalla Divisione di Neurochirurgia dell'Ospedale S. Eugenio afferente alla cattedra di Neurochirurgia dell'Università di Roma Tor Vergata adducendo vari pretesti infondati;

per la precisione nella lettera il professor Fraioli: imputava al professor Roberto Vagnozzi la mancanza dell'esperienza neurochirurgica mi-

nima necessaria; dava il suggerimento alla direzione di trasferirlo nel settore disciplinare BIO/09 fisiologia che secondo il professor Fraioli sarebbe il settore che egli predilige e nel quale di fatto ha lavorato; riteneva che Vagnozzi, essendo sempre stato assorbito dal lavoro sperimentale di laboratorio avrebbe sì raggiunto apprezzabili risultati di ordine neurofisiologico, ma non l'esperienza neurochirurgica minima necessaria per essere strutturato in una Divisione di Neurochirurgia; sosteneva di aver tentato di motivare il professor Vagnozzi dicendogli di avere intenzione di «recuperarlo» come neurochirurgo, visto che aveva eseguito solo 12 interventi neurochirurgici, e, di conseguenza, di avergli assegnato l'esecuzione di due interventi semplici che egli ha eseguito correttamente;

la lettera del professor Fraioli al Rettore conclude dicendo che il risultato di tutto questo è che la Divisione di Neurochirurgia da lui diretta si trova ad avere un neurochirurgo, il professor Vagnozzi, che non opera e che non è inseribile in un Servizio di guardia specialistica;

in riferimento alla suddetta lettera del professor Fraioli, risulta all'interrogante il professor Vagnozzi ha ritenuto opportuno precisare quanto segue: dopo aver frequentato l'Istituto di Neurochirurgia dell'Università di Roma «La Sapienza» dal 1975, con il professor Guidetti prima e con il professor Cantore poi, nel 1987 ha chiesto il trasferimento presso l'Università degli Sudi di Roma Tor Vergata con strutturazione all'Ospedale S. Eugenio. Le iniziali difficoltà di inserimento della Neurochirurgia nell'ospedale sono ben note e testimoniate dall'esiguo numero di interventi (circa 300 nei primi cinque anni). Ciononostante, il professor Vagnozzi aggiunge che sono sempre state garantite non solo le guardie specialistiche, ma egli e i suoi colleghi hanno assicurato anche i turni delle guardie di chirurgia generale del pronto soccorso. Con il passare degli anni, pur essendo migliorata la situazione logistica, non è aumentata la disponibilità delle sale operatorie. Un solo giorno a settimana per un gruppo composto, allora, da quattro strutturati più dieci specializzandi; a cui si aggiunse nel 1991 il professor Fraioli. Visto l'esiguo numero di interventi di elezione a cui si poteva aspirare e in considerazione del fatto che l'interesse del professor Vagnozzi fin dal 1980 si era diretto verso la traumatologia cranica (Cattedra di Neurotraumatologia diretta dal professor Cantore dal 1978 al 1984, soggiorno presso uno dei più importanti centri di Neurotraumatologia degli Stati Uniti, Richmond in Virginia diretto dal professor Becker nel 1982), d'accordo con il professor Giuffrè cominciò, nel 1990, ad organizzare un laboratorio di Neurochirurgia sperimentale in cui elaborare dei modelli di trauma cranico per studiarne gli aspetti fisio-patologici prima e l'applicazione clinica in seguito; tale laboratorio è stato inoltre luogo di addestramento per numerosi specializzandi. Nello stesso tempo, su proposta del professor Giuffrè, il professor Vagnozzi entrò a far parte del gruppo di studio di traumatologia cranica della Società italiana di neurochirurgia. Pur senza tralasciare mai l'impegno assistenziale (guardie, reparto, camera operatoria, ambulatorio), l'attività di ricerca del professor Vagnozzi è stata ricca di soddisfazioni tanto da portare ad una collaborazione, sul piano sperimentale e clinico, con centri neurochirurgici di pre-

stigio quali quello del Medical College of Virginia e quello dell'Università. di Verona. Proprio gli ultimi lavori pubblicati testimoniano sia come sia stato possibile trasferire con successo i dati ottenuti dal modello sperimentale sul paziente traumatizzato, sia la fattiva collaborazione di quattro diverse Università (Roma «Tor Vergata», Verona, Catania, Richmond);

il professor Vagnozzi, pur non potendo negare le affinità culturali e la stima che lo legano alle scienze di base (fisiologia e biochimica in particolare) e ai Professori che le rappresentano, ritiene che sia evidente dai contenuti dei suoi lavori e dalle riviste su cui sono stati pubblicati che oggetto delle sue ricerche sono argomenti di neurochirurgia e neurotraumatologia nei loro aspetti sperimentali e clinici e gli dispiace notare che il professor Fraioli ritenga i suoi studi di Neurofisiologia considerato che di alcuni lo stesso Fraioli è il coautore;

il professor Vagnozzi, prendendo inoltre in considerazione alcuni punti in particolare della lettera del professor Fraioli, ritiene opportuno far notare che dei 1.945 interventi eseguiti fino al dicembre 2000 solo 418 sono di «valenza maggiore» per attenersi ad una definizione del professor Fraioli. Di questi 345 cranici e 73 spinali (32 l'anno). Se si considera che i chirurghi strutturati erano cinque, a cui vanno aggiunti dieci specializzandi, i numeri parlano da soli. Dei 345 interventi cranici maggiori il professor Fraioli ne ha eseguiti 70 (7,7 l'anno); dei 73 spinali 12 (1,3 l'anno) per un totale di 9 interventi neurochirurgici maggiori l'anno (neanche 1 al mese). Questo a conferma della difficoltà di accesso alle patologie «maggiori» anche da parte del professor Fraioli, chirurgo di sicura esperienza (evidentemente maturata altrove). A questi numeri vanno doverosamente aggiunti 142 tra interventi e reinterventi eseguiti per via transfenoidale tutti personalmente dal professor Fraioli che sfortunatamente non ha trovato in nessuno del gruppo medico un degno discente;

il professor Vagnozzi aggiunge che per quanto riguarda il «tentativo di recupero» operato dal professor Fraioli nei suoi confronti deve dire che i due pazienti assegnatigli erano in realtà due pazienti visitati dallo stesso professor Vagnozzi nell'ambulatorio del S. Eugenio e da lui fatti ricoverare;

il professor Fraioli in una lettera inviata al Magnifico Rettore e al Preside (prot. n. 05/2000) ha ben illustrato i criteri di assegnazione degli interventi. Nella stessa si legge che il Neurochirurgo strutturato Iº operatore viene scelto in base al giudizio che il sottoscritto ha maturato sulla sua capacità operatoria di aiutare quel paziente. Allora viene da domandarsi come mai, nonostante il professor Fraioli abbia ammesso che gli interventi siano stati dal professor Vagnozzi eseguiti correttamente, non abbia ritenuto opportuno affidargliene altri (per lo meno della stessa valenza). Molto probabilmente questo non è il vero problema. Il professor Vagnozzi non vede come le sue capacità chirurgiche possano influire sulla mancata convocazione alle ultime riunioni della Scuola di specializzazione di cui fa parte, esami e tesi finale compresi e non vede altresì come le stesse possano esimere il professor Fraioli dal proporlo quale membro in-

terno di almeno uno dei due concorsi di ricercatore banditi per il settore disciplinare MED27, pur essendo l'unico della Cattedra con i requisiti necessari, e preferire invece docenti di altre Università;

di seguito, un anno dopo, il professor Fraioli scriveva al professor Vagnozzi che, in vista dell'apertura del Dipartimento clinico di neuroscienze presso il Policlinico di Tor Vergata, era necessario che lui desse il suo assenso circa la partecipazione ai soli turni di guardia dipartimentale;

di conseguenza il professor Vagnozzi rispondeva con una lettera al professor Fraioli in cui asseriva che, facendo riferimento alla precedente lettera dove si poteva leggere della necessità che il professor Roberto Vagnozzi si destrutturasse dalla Divisione di Neurochirurgia per mancanza dell'esperienza minima necessaria e che la Divisione di Neurochirurgia si trova ad avere un neurochirurgo che non opera e che non è inseribile in un Servizio di guardia specialistica, era alquanto curioso che oggi gli si chiedesse di entrare in un turno di guardia specialistica neurochirurgica pena la non strutturazione. Il professor Vagnozzi non vedeva con quale spirito di reciproca fiducia potesse cominciare questa collaborazione e soprattutto con quale vantaggio per i pazienti;

il professor Vagnozzi evidenziava che il professor Fraioli sapeva benissimo di cosa si era interessato in questi ultimi dieci anni: edema cerebrale, pressione intracranica, alterazioni del metabolismo cerebrale nel trauma cranico e nell'insulto cerebrale in genere, sia sperimentalmente che nell'applicazione clinica, come testimoniano i lavori pubblicati su riviste internazionali, la partecipazione a Congressi dal 1992 ad oggi, e la sua proposta di afferire ad una sezione di terapia sub-intensiva neurochirurgica fatta in una lettera del 22 ottobre 2001 di cui non si parlava più. Pertanto, questo era il contributo che il professor Vagnozzi poteva portare al reparto di prossima apertura e di questo il professor Fraioli si sarebbe dovuto rendere portavoce con il professor Bernardi, nella speranza che il Dipartimento clinico di Neuroscienze da lui diretto potesse trovare utili le sue conoscenze;

il professor Vagnozzi asseriva che, d'altra parte, la sua eventuale mancata strutturazione completa concludeva un *iter* coinciso con l'avvento del professor Fraioli alla direzione della cattedra. *Iter* iniziato il 14 febbraio 2001 con un intervento del professor Fraioli al Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze, proseguito con la sostituzione del professor Vagnozzi dall'insegnamento di Neurotraumatologia alla Scuola di specializzazione in neurochirurgia (insegnamento da lui tenuto dall'istituzione della Scuola fino a quando il professor Giuffrè ne è stato direttore, cioè per 11 anni) e conclusosi con la lettera di richiesta di destrutturazione dal reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale S.Eugenio;

nel febbraio 2002 il professor Vagnozzi veniva destrutturato,

si chiede di sapere:

se, anche alla luce delle obiezioni del professor Fraioli fatte pervenire ai vertici dell'Università di Tor Vergata circa le affermazioni conte-

nute nell'atto di sindacato ispettivo 4-05282, il Governo intenda acclarare la veridicità di quanto richiamato in premessa;

se non ritenga che quanto precisato dal professor Vagnozzi, uno dei tre docenti spinti a lasciare la propria cattedra, non sconfessi quanto sostenuto dal professor Fraioli e di conseguenza quali iniziative di propria competenza intenda adottare al fine di riportare nelle università italiane la meritocrazia necessaria per garantirne le eccellenze, anche con la finalità di restituire speranza a moltissimi giovani meritevoli costretti ad espatriare pur di non subire un vero e proprio *mobbing* professionale dai baroni che si appropriano spesso di strutture pubbliche per coltivare interessi privati. (4-05718)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

3-02342, del senatore Marcucci e della senatrice Granaiola, sul finanziamento del parco nazionale della pace di S. Anna di Stazzema.

€ 8,80